



Segreteria di Stato per la Sanità e la
Sicurezza Sociale,
la Previdenza e le Pari Opportunità



Decennale della legge 31/98

OSSERVAZIONI SULLE NORME PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO

Documento per... ulteriori note
sull'intero impianto legislativo
(Legge 31/98 e Decreti Reggenziali)

INTRODUZIONE

Nell'intento di raccogliere le osservazioni e le proposte, dai vari soggetti coinvolti nell'applicazione delle norme per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, è stato strutturato questo documento come traccia di lavoro.

Il documento, impostato inizialmente sulla *Legge Quadro*, è **stato ulteriormente arricchito in questa seconda fase, ora infatti contiene tutti i decreti emanati, con relative note**. Su tutta la normativa sono state inserite alcune osservazioni e/o proposte con l'obiettivo di stimolare la "raccolta di ulteriori dati e pareri", da utilizzare quale riferimento per il proseguo delle iniziative da mettere in campo.

Le osservazioni, criticità applicative, suggerimenti e proposte derivano dall'esperienza di alcuni operatori del servizio pubblico, che sono state inserite (come primi elementi) nelle rispettive colonne a fianco dell'articolato.

Questa traccia di lavoro dovrà permettere, oltre alla raccolta delle osservazioni di tutte le persone interessate, l'organizzazione dei vari suggerimenti e proposte da esaminare e valutare sia nella terza sessione di ottobre, che nelle iniziative successive al convegno sul decennale.

Il nostro obiettivo quindi, è quello della promozione della partecipazione e della sensibilizzazione sui temi della "sicurezza e salute sui luoghi di lavoro" al fine di formalizzare idee e proposte per interventi concreti in ambito tecnico e legislativo.

^^^^^^^^^^^^^^

MODALITA' OPERATIVE PER RACCOGLIERE LE VOSTRE ULTERIORI OSSERVAZIONI, CRITICITÀ, SUGGERIMENTI, PROPOSTE, ECC...

Utilizzando o meno le ultime pagine predisposte, fateci pervenire i Vostri suggerimenti:

- all'atto delle sessioni del convegno, consegnandole alla segreteria del convegno;
- **Entro il 24/10/08**, indirizzandole all'attenzione della Sig.ra Sabrina Fantini presso la Segreteria di Stato per la Sanità, la Sicurezza Sociale, la Previdenza e le Pari Opportunità.

all'indirizzo:

**Via Scialoja, 40 Cailungo
- 47893 - Borgo Maggiore (RSM)
oppure tramite Fax al n° 0549/883044
o con posta elettronica alla E-mail: info.sanita@gov.sm**

L'identificazione del proponente è facoltativa.

È insufficiente l'impegno nella formazione in senso lato. Come concretizzare un maggiore impegno e coinvolgimento dei principali soggetti? È opportuno rinforzare la formazione della parte datoriale sulle norme, gli obblighi e le modalità applicative, specie nelle piccole imprese.

La sorveglianza sanitaria, come misura di tutela, deve essere adeguata e mirata ai reali rischi valutati – evidenziati evitando le condizioni di eccesso e/o difetto nel metterla in atto.

L'insufficiente controllo della corretta e/o coerente applicazione della legge non premia le persone lighe al rispetto delle norme e favorisce coloro che cercano di aggirarle, creando inoltre una scorretta concorrenzialità.

L'insufficiente assistenza e rapporti di collaborazione fra i principali soggetti sia privati che pubblici, hanno ripercussioni negative sui risultati applicativi sia in termini qualitativi che quantitativi.

Necessità di avere un organismo di riferimento con compiti e funzioni che non si sovrappongono o sostituiscono a quelle svolte dagli organismi già presenti ma che funga da catalizzatore, coordinatore, promotore, ecc... Ragionare sull'utilità e funzioni di organismo (tripartito) che intervenga in varie situazioni, indirizzo, coordinamento, interpellati, attività promozionali, vigilanza, ecc...

.....

N.B.:

La strutturazione del documento è la seguente:

- prima dell'articolato vi è uno spazio (a tutta pagina) per le considerazioni di carattere generale sulla Legge o Decreto;
- l'articolato della Legge o Decreto si trova nel corpo centrale della pagina;
- nella parte sinistra vengono inserite le osservazioni e/o le criticità riferite all'articolo specifico, mentre nella parte destra vengono inseriti i suggerimenti e/o le proposte riferite allo stesso articolo;
- le osservazioni e/o le criticità, i suggerimenti e/o le proposte possono essere di tipo normativo, tecnico, organizzativo, procedurale, culturale, ecc...

LEGGE 18 febbraio 1998 n.31

**LEGGE QUADRO IN MATERIA DI SICUREZZA
E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO**

**TITOLO I
GENERALITA'**

**Art.1 - L. 31/98 -
(Finalità della legge)**

1. La presente legge ha lo scopo di:
- stabilire i principi fondamentali in materia di tutela del lavoratore e dell'ambiente esterno confinante con i luoghi di lavoro, in applicazione delle convenzioni e risoluzioni internazionali a cui la Repubblica di San Marino aderisce, dei principi contenuti nella Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese, di cui alla Legge 8 luglio 1974 n. 59 e dell'articolo 25 della Legge 17 febbraio 1961 n. 7;
 - promuovere il miglioramento della sicurezza e tutelare la salute dei lavoratori durante il lavoro, tenuto conto dei principi fissati dalla Direttiva 89/391/CEE;
 - promuovere la prevenzione e la protezione della popolazione dagli eventuali incidenti rilevanti che possono derivare dalle attività industriali e dagli ambienti esterni confinanti con i luoghi deputati a tali attività tenuto anche conto della Direttiva 82/501/CEE.

**Art.2 - L. 31/98 -
(Campo di applicazione)**

**Art.2
DECRETI NON
EMESSI.**

1. La presente legge si applica a tutti i settori di attività pubblica o privata, con l'esclusione del Nucleo Uniformato delle Guardie di Rocca, del Corpo della Gendarmeria, della Polizia Civile, e della Protezione Civile; per tali settori saranno emessi decreti reggenziali appositi in ragione della loro specifica funzione.

Art.2
Emettere decreti specifici previsti, per i corpi enunciati, con chiarimento e definizione delle misure di prevenzione per i compiti "specifici di difesa dei cittadini"

Art.3
Mancano le definizioni di: salute, dirigente, preposto, norma tecnica, buone prassi, linee guida, ... per i termini informazione, formazione, addestramento (riprendere, eventualmente, le definizioni del testo unico italiano diverse da quelle contenute nel D.R 95-/99)...

**Art.3 - L. 31/98 -
(Definizioni)**

Ai fini della presente legge, si adottano le seguenti definizioni:

- a) *Lavoratore*: colui che presta il proprio lavoro qualunque sia il regime di impiego alle dipendenze di un datore di lavoro, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte od una professione, con esclusione dei collaboratori domestici. Agli stessi effetti sono equiparati ai lavoratori

Art.3
Integrare con le definizioni mancanti ...

Art. 3 punto a)
Chiarire la posizione dei "lavoratori" nelle varie e nuove forme contrattuali e non (interinali, autonomi, precari, telelavoro, domestico fisso, ecc..)...

ri: gli amministratori (non configurabili quali datore di lavoro) ed i soci di società e di enti che prestino la loro attività per conto della società o dell'ente stesso; i collaboratori familiari, gli allievi degli Istituti di Istruzione e Formazione di qualunque tipo avviati presso un datore di lavoro al fine di completare la propria formazione; gli allievi degli Istituti di Istruzione e Formazione

Art. 3 punto a)
Aggiornare la norma cercando di estendere al massimo la tutela a tutti i lavoratori
.....

Art. 3 punto b)
Definire meglio le condizioni e la funzione di Datore di Lavoro (D.L.) per il settore pubblico
Maggiore chiarezza nell'individuazione del D.L. (delega /incarico) come figura unica nel privato (soci co-intestatari, ...)

Si sono verificati diversi casi di delega completa in materia di sicurezza e salute del lavoro da parte del titolare dell'attività a figure dirigenziali interne, (che spesso ricoprono anche l'incarico di R.S.P.P.)
Stabilire con sicurezza l'accettabilità della delega, l'individuazione delle funzioni e compiti del soggetto, possibili responsabilità di terzi, ecc... (si veda anche l'art. 35 punto 4) ...

di qualunque tipo qualora accedano a laboratori od usino attrezzature di lavoro.

b) *Datore di lavoro*: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva quale definita ai sensi della lettera m), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Ai fini dell'applicazione della presente legge nella Pubblica Amministrazione Settori Autonomi ed Enti Autonomi dello Stato (Settore Pubblico Allargato) verranno individuate le attribuzioni delle competenze e delle responsabilità con apposito decreto reggenziale.

Art. 3 punto b)
Definire e normare le parti che riguardano la delega e le sue condizioni
.....

[Decreto emanato: Decreto 27 settembre 2002 n.92

Individuazione della figura del datore di lavoro nella Pubblica Amministrazione, Settori Autonomi ed Enti Autonomi dello Stato, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b, della Legge 18 febbraio 1998 n.31]
(RIPORTATO INTEGRALMENTE DOPO L'ARTICOLO 4)

- c) *Rappresentante dei lavoratori per la salute e la sicurezza*: persona eletta o designata dai lavoratori a propria rappresentanza per quanto riguarda la sicurezza e la salute sul lavoro.
- d) *Medico del lavoro*: medico in possesso di titoli specifici in relazione alle problematiche del lavoro definiti da decreto reggenziale.

[Decreto emanato: Decreto 19 maggio 1998 n.68
Sorveglianza sanitaria e medico del lavoro]

- e) *Prevenzione*: complesso di disposizioni e misure, prese e previste in tutte le fasi dell'attività dell'impresa, finalizzate alla eliminazione o riduzione dei rischi professionali, di quelli per la popolazione circostante e di quelli per l'ambiente esterno.
- f) *Pericolo*: proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (ad. es. materiali o attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di

Art. 3 punto e)
A g g i u n g e r e l'affermazione che la prevenzione si concretizza meglio se si instaura un sistema di promozione della salute e sicurezza ...

- lavoro) avente il potenziale di causare danni.
- g) *Rischio*: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione, nonché dimensioni possibili del danno stesso.
- h) *Valutazione dei rischi*: procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la sanità dei lavoratori, nell'espletamento delle loro mansioni, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro.
- i) *Incidente rilevante*: incidente in grado di produrre effetti sulle persone e sull'ambiente al di fuori dei confini aziendali, con esclusione degli incendi che non coinvolgono né producono sostanze tossiche.
- l) *Piccola impresa*: una struttura pubblica o privata, od una azienda anche a carattere familiare che abbia fino a 20 lavoratori dipendenti, nonché le aziende artigiane così come definite dalla Legge 25 gennaio 1990 n.10 e successive modifiche; *media impresa*: una struttura pubblica o privata, od una azienda anche a carattere familiare che abbia da 21 a 50 lavoratori dipendenti; *grande impresa*: struttura pubblica o privata, od una azienda anche a carattere familiare che abbia oltre 50 lavoratori dipendenti.
- m) *Unità produttiva*: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale.
- n) *Agente*: l'agente chimico, fisico o biologico presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute.

Art. 4
È stato emanato il decreto indicato? Quali risultati ha dato il fondo in termini di richieste, tipologia di intervento, ecc..?
È comunque un elemento incentivante da conservare o addirittura ammodernare favorendo i finanziamenti per elementi ritenuti da sviluppare, come la formazione, l'assistenza alle aziende, specie quelle piccole, ecc...

Art.4 - L. 31/98 -
(Fondo agevolato)

1. Può essere istituito un fondo agevolato annuo per le piccole e medie imprese da utilizzare per il loro adeguamento alle direttive della presente legge.

Le modalità di utilizzo e di gestione del fondo agevolato e l'eventuale contributo da erogare a

fondo perduto alla impresa richiedente, saranno definiti mediante decreto reggenziale.

Art. 4
Eventuale revisione delle finalità dei fondi previsti dal decreto o l'emanazione di uno "nuovo" ad hoc, per un sistema incentivante le aziende maggiormente impegnate, virtuose ...

**Considerazioni generali sul DECRETO 27 settembre 2002 n.92
(Datore di lavoro P.A.):**

A parte la difficoltà nel responsabilizzare il datore di lavoro , vista la collegialità del congresso di stato quale D.L., vi è l'ulteriore difficoltà se non impossibilità di avere un "autonomia di azione" sia per il S.P.P. in quanto ufficio/servizio gerarchicamente dipendente da, sia per i dirigenti dei servizi che hanno in parte funzioni, responsabilità e bilancio condizionati da altri servizi/uffici che eseguono le opere o condizionano la sua disponibilità di spesa, sia per il servizio di controllo - vigilanza anche esso in posizione di dipendenza gerarchica - amministrativa, che per la magistratura non completamente autonoma

La prassi applicativa, di fatto attuata, nella P.A. è condotta per certi aspetti in condizioni differenziata rispetto al settore privato, situazione che comporta ulteriore difficoltà interpretative e potrebbe creare conflitti (esempi: il datore di lavoro, la "dipendenza" del RSPP e del Mdl, la redazione e soprattutto la tenuta dei documenti quali DVR e in particolare le cartelle sanitarie individuali, la riunione periodica, i controlli,

DECRETO del 27 settembre 2002 n.92

Individuazione della figura del datore di lavoro nella Pubblica Amministrazione, Settori Autonomi ed Enti Autonomi dello Stato, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b, della Legge 18 febbraio 1998 n.31

Art.1 - D.R. 92/02 -

Il presente decreto definisce la figura del datore di lavoro per la Pubblica Amministrazione, Settori Autonomi ed Enti Autonomi dello Stato e pertanto per il Settore Pubblico Allargato, ai sensi dell'articolo 3 comma primo, lettera b) della Legge 18 febbraio 1998 n.31.

Art. 2 - D.R. 92/02 -

Dare l'incarico di D.L. ad un solo segretario?

-come avviene per le grandi imprese private che nominano, nell'ambito del consiglio di amministrazione, (con delega completa e chiara) un membro incaricato alla specifica funzione.

- oppure dare ai dirigenti dei principali enti formante la P.A. (aziende autonome, iss, scuole, ecc...) la delega di datore di lavoro per quell'ente, anche in visione del riordino in dipartimenti della stessa P.A.

Chiarire la strutturazione dei vari enti e servizi in maniera da avere chiari i rapporti e i livelli di responsabilità organizzativa e gestionale...

Art.2 - D.R. 92/02

-
Il Congresso di Stato, titolare dei poteri decisionali e di spesa, è il datore di lavoro per il Settore Pubblico Allargato e conseguentemente destinatario delle prescrizioni di cui alla Legge 18 febbraio 1998 n.31.

Art.3 - D.R. 92/02 -
Il S.P.P. è effettivamente per tutta la P.A. o le aziende autonome e l'ISS hanno propri referenti come R.S.P..P. e S.P.P.?

Art.3 - D.R. 92/02 -

Il Congresso di Stato, nella sua veste di datore di lavoro, organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all'articolo 10 della Legge 18 febbraio 1998 n.31, assegnando le relative funzioni a tecnici qualificati già alle dipendenze del Settore Pubblico Allargato e nominando il Responsabile del Servizio fra persone in possesso di attitudini e capacità adeguate e dei requisiti di cui al quarto comma del medesimo articolo 10.

In presenza di particolari problematiche e di valutazioni specialistiche di notevole complessità, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione può richiedere la consulenza di professionisti reperiti preferibilmente sul mercato del lavoro sammarinese.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione è organizzato in maniera flessibile avuto riguardo alle mutevoli ragioni di urgenza e necessità.

In presenza di particolari problematiche e di valutazioni specialistiche di notevole complessità, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione può richiedere la consulenza di professionisti reperiti preferibilmente sul mercato del lavoro sammarinese.

Art.4 - D.R. 92/02 -
La riforma dell'ISS ha reinserito il servizio di medicina del lavoro nel dipartimento di sanità pubblica (come unità organizzativa semplice di sorveglianza sanitaria). Questo comporta la doppia funzione (attualmente per il dirigente) di controllore e controllato ...

Art.4 - D.R. 92/02 -

L'attività di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 17 della Legge 18 febbraio 1998 n.31 è affidata, relativamente al Settore Pubblico Allargato, al Servizio di Medicina del Lavoro dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Art.5 - D.R. 92/02 -
I piani e i documenti potrebbero essere presentati al congresso di stato, dal segretario incaricato, per la loro presa d'atto ed informazione prima di essere esecutive ...

Art.5 - D.R. 92/02 -

Sono affidati al Congresso di Stato, datore di lavoro, i compiti di progettazione, pianificazione, coordinamento e controllo sull'applicazione della Legge 18 febbraio 1998 n.31.

Fermo restando il principio di cui all'articolo 2, il Congresso di Stato si riserva la facoltà di nominare i membri all'uopo incaricati e di stabilire le modalità operative attraverso

le quali dare attuazione alla Legge 18 febbraio 1998 n.31 e in particolare al fine di:

Art.5 - D.R. 92/02 -
Vale la regola generale della preparazione specifica per chi ha responsabilità dirette nella gestione, applicazione e controllo delle norme ...

- elaborare il documento di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b) della Legge 18 febbraio 1998 n.31, indicando, in base a priorità riferite alla magnitudo del rischio, gli interventi più urgenti e le misure alternative minime necessarie;

- predisporre i fondi necessari per gli interventi correttivi e per organizzare e gestire nel tempo i sistemi di prevenzione;

- organizzare gli adempimenti stabiliti dalla Legge 18 febbraio 1998 n.31 per il Settore Pubblico Allargato;

- aggiornare il modello di organizzazione della prevenzione in

funzione delle caratteristiche e peculiarità del Settore Pubblico Allargato;

- impartire disposizioni in materia di sicurezza e salute ai soggetti responsabili della prevenzione;

- assegnare incarichi e compiti generali o specifici per la migliore organizzazione degli interventi correttivi e dei sistemi di prevenzione.

Nell'espletamento dei compiti di cui al comma che precede il Congresso di Stato si avvale della consulenza tecnica del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Servizio di Medicina del Lavoro dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

*Art. 6 - D.R. 92/02 -
Vista la riforma dell'ISS il dirigente è il direttore generale o sono i direttori di dipartimento
Nella P.A. sono stati effettivamente individuati ed edotti i dirigenti ...*

Art.6 - D.R. 92/02 -

Le funzioni indicate dagli articoli 7 e 19 della Legge 18 febbraio 1998 n.31 sono svolte da coloro che rivestono la qualifica di dirigente o di responsabile di servizio in base alla normativa vigente, a mandato o incarico.

Sono equiparati ai dirigenti i Direttori dei Settori Autonomi e degli Enti Autonomi dello Stato.

*Art. 7 - D.R. 92/02 -
Nella P.A. sono stati effettivamente individuati i preposti ..., su quali basi e/o criteri. È stato "ufficializzato il loro incarico, ruolo e sono stati edotti*

Art.7 - D.R. 92/02 -

I dirigenti di cui all'articolo 6 individuano i preposti, avuto riguardo degli ambiti operativi definiti in rapporto alla valutazione dei rischi all'organizzazione dei sistemi di prevenzione.

I preposti hanno il compito di:

- dare esecuzione alle disposizioni impartite in materia di sicurezza e vigilare sul loro rispetto da parte del personale;
- segnalare al Dirigente l'insorgenza di pericoli per la sicurezza o la salute.

*Art. 8 - D.R. 92/02 -
valutare l'opportunità di dare maggiore "peso" agli RLS ???...
Rilancio delle funzioni e del ruolo come collaboratore attivo ...*

Art.8 - D.R. 92/02 -

Le modalità di organizzazione della rappresentanza per la sicurezza di cui all'articolo 14 della Legge 18 febbraio 1998 n.31 saranno stabilite con apposito Accordo Governo – Organizzazioni Sindacali.

L'Accordo Governo – Organizzazioni Sindacali individua i rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori per settori omogenei di servizi, tenendo conto della necessità di contenere il loro numero.

Art.9 - D.R. 92/02 -

Le funzioni previste dalla presente legge svolte da personale già alle dipendenze della Pubblica Amministrazione non danno luogo a compenso ulteriore rispetto alla ordinaria retribuzione.

Art.10 - D.R. 92/02 -
Nella P.A. sono stati verificati se i capitoli di spesa sono proporzionati ed adeguati, alle effettive necessità; essendo la più grande impresa della repubblica ...

Art.10 - D.R. 92/02 -

Per l'attuazione delle disposizioni previste dalla Legge 18 febbraio 1998 n.31 e successivi decreti reggenziali applicativi saranno istituiti appositi capitoli di spesa.

Art.11 - D.R. 92/02 -

Il Congresso di Stato nei sessanta giorni successivi all'entrata in vigore del presente decreto individua i soggetti incaricati delle funzioni di cui agli articoli 3 e 4.

Entro il 31 dicembre 2003 il Congresso di Stato, supportato dal Servizio di Prevenzione e Protezione e dal Servizio di Medicina del Lavoro, provvede alle incombenze di cui agli articoli 5 e 6 della Legge 18 febbraio 1998 n.31.

.....fine decreto.....

TITOLO II RESPONSABILITA' E OBBLIGHI

Art.5 - L. 31/98 - (Principi generali di tutela)

Art. 5 punti a)b)c)d)e)
Si riscontra sovente la scarsa integrazione tra l'organizzazione produttiva e la prevenzione dei rischi, (ai fini di raggiungere l'obiettivo di una sostanziale riduzione o controllo dei fattori di rischio presenti e di creare una adeguata cultura alla prevenzione di tutti i soggetti). Spesso sembra che gli obblighi di legge siano stati recepiti solo come atti formali, in attesa poi dell'eventuale intervento di vigilanza del Servizio Pubblico.

1. I principi generali di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali comprendono i seguenti aspetti:
- a) individuare i pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori, eliminarli se possibile, ridurli il più possibile alla fonte tenendo conto del progresso tecnico, ad esempio sostituendo una sostanza pericolosa con una non pericolosa o almeno riducendo i quantitativi usati;
 - b) valutare i rischi connessi ai pericoli individuati, riducendoli il più possibile in base al progresso tecnico e alle misure organizzative adottabili;
 - c) programmare la prevenzione, integrando coerentemente aspetti igienico-tecnici, organizzativi e gestionali, quali, ad esempio, l'uso dei segnali di sicurezza, la corretta manutenzione (degli ambienti, delle attrezzature, degli impianti, dei sistemi di sicurezza) anche tenendo conto delle indicazioni del fabbricante e della definizione delle procedure aventi per obiettivo la massima sicurezza e salubrità;
 - d) promuovere le misure di protezione collettiva ed individuale, dando priorità alle prime;

Art. 5 punto f)
Dare più rilievo all'organizzazione del lavoro come elemento importante nella realizzazione della tutela della salute dei lavoratori.

Art. 5 punto i)
Occorre favorire la massima formazione e collaborazione dei lavoratori, in modo che siano coinvolti direttamente nelle scelte effettuate e garantire comportamenti conseguenti e corretti durante il lavoro.

- e) limitare il più possibile il numero dei lavoratori esposti al rischio;
- f) adeguare il lavoro alla persona, in particolare per quanto concerne l'ergonomia del posto di lavoro, la scelta delle attrezzature, dei metodi, dei carichi e dei ritmi di lavoro e di produzione, anche per attenuare il lavoro monotono o ripetitivo;
- g) sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori in funzione dei rischi specifici, eventualmente allontanandoli dagli stessi per motivi sanitari inerenti alla persona;
- h) definire le misure da adottare in caso di emergenza;
- i) informare e formare i lavoratori sui rischi connessi con l'attività dell'impresa in generale e con la specifica mansione di ciascuno e sulle procedure idonee da adottare per svolgere in sicurezza le varie fasi dell'attività lavorativa, promuovendo il coinvolgimento e la cooperazione di tutti i lavoratori per il mantenimento e il

Art. 5
Redazione di linee guida che definiscano percorsi e modalità favorenti il coordinamento fra sistema produttivo e sistema preventivo Dare maggiore rilievo all'organizzazione del lavoro come importante elemento di tutela.

Art. 5 punto g)
Aggiungere e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione.

Art. 5 punto i)
Redazione di linee guida che definiscono percorsi e modalità favorenti la formazione e collaborazione fra i vari soggetti ed accrescano lo sviluppo di una coscienza partecipativa nei lavoratori

Art. 5 punto 2)
Si registrano, nell'attività quotidiana, l'esecuzione di accertamenti sanitari tramite i servizi ISS senza che questi vengano eseguiti a pagamento, ma rientrando nelle prestazioni ordinarie a carico della collettività ...

miglioramento dei livelli di sicurezza.

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Art. 5 punto 2)
Inserire ... che gli oneri non possono essere anche in termini indiretti cioè tramite il sistema sanitario se non con il pagamento della prestazione specifica da parte dell'azienda ...

Art. 6 punto 1)
Vi è necessità di migliorare la comprensione dei livelli di responsabilità e fra quelli delegabili e non. L'adeguata strutturazione interna all'azienda del sistema prevenzionale, è una necessità organizzativa oltre ad una garanzia per una positiva ricaduta applicativa della stessa Legge.

I soggetti del S.P.P. non collaborano adeguatamente tra loro: ognuno segue percorsi distinti con scarsi confronti e contributi, limitando il modo sostanziale il proprio apporto professionale all'obiettivo finale e comune di eliminare o ridurre il più possibile i rischi presenti in azienda.

Rinforzare il messaggio che la valutazione dei rischi non deve essere esclusivamente indirizzata ed attuata in funzione del "essere in regola", ma deve essere un importante momento preventivo nel quale:

- *devono essere valutati tutti i rischi, compreso l'individuazione degli esposti a rischi "importanti" di tipo chimico, biologico, fisico, e sempre nei casi di esposizione a cancerogeni, mutageni ...*
- *Le misure preventive/protettive,*
- *l'organizzazione e le persone che le attuano e controllano la loro efficacia ...*

Art.6 - L. 31/98 -
(Obblighi del datore di lavoro)

1.E' responsabilità del datore di lavoro garantire la sicurezza, la salute e la personalità morale dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro, secondo i principi di cui all'articolo 5. Nell'esercizio di tale responsabilità il datore di lavoro può avvalersi, ai sensi del disposto di cui all'articolo 10, di personale e di servizi, interni ed esterni all'impresa, senza che ciò costituisca esonero dalle proprie responsabilità.

Nel quadro di tali responsabilità, per quanto concerne la sicurezza e la salute dei lavoratori, il datore di lavoro deve provvedere ad una costante valutazione della propria impresa e/o attività lavorativa, al fine di individuare i pericoli, valutare i rischi ad essi corrispondenti, eliminarli o ridurli il più possibile in base al progresso

Art. 6 punto 1)
Redazione di linee guida che definiscano percorsi e modalità favorenti la collaborazione fra i vari soggetti ...

Art. 6 punto 2)
Il DVR di conseguenza deve potere essere snellito per enunciare l'effettiva valutazione di "tutti i rischi", le varie misure attuate e come il sistema prevenzionale aziendale controlli il mantenimento delle condizioni di rischio e gli eventuali mutamenti.

L'aggiornamento dei documenti e l'integrazione tra gli stessi (compresi i verbali di riunione periodica) è necessario sia ripetuto periodicamente, con l'obiettivo di rendere continuativa l'attività di valutazione dei rischi, consecutive le scelte adottate dall'azienda relativamente alle misure di prevenzione, tempestivo il controllo del programma di attuazione delle stesse, e quindi diventi uno strumento di lavoro e di riferimento continuo e pratico per gli attori della prevenzione ed in particolare per il D.L. ...

tecnico consolidato nel comparto produttivo, mettere in atto le necessarie misure organizzative e di prevenzione atte a limitare i rischi in caso di emergenza, informare e formare in modo adeguato i lavoratori. Speciale attenzione deve essere data ai gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

2. Sulla base della valutazione di cui al comma primo, il datore di lavoro elabora un documento contenente:

- a) la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, con esplicitamente indicati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) le misure da adottare in relazione alla diminuzione dei rischi suddetti e il programma di attuazione di tali misure.

3. Nel caso in cui dalla valutazione di cui al comma primo emergano rischi di incidente rilevante, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione al Servizio della Protezione Civile, fornendo le relative informazioni tecniche ed organizzative.

Art. 6 punto 4)

La nomina del MdL dovrebbe avvenire nelle fasi iniziali di costituzione del S.P.P. dato il suo contributo alla valutazione dei rischi, se non vi sono le condizioni per l'obbligo di sorveglianza sanitaria, il suo incarico si potrebbe limitare alle funzioni igienistiche.

L'organigramma aziendale per la sicurezza è spesso molto limitato ed il S.P.P. è formato soltanto dal Datore di lavoro, R.S.P.P. (spesso esterno o coincidente con il D.L.), MdL (se incaricato) e il R.L.S., quando nominato.

Ne consegue: uno scarso contributo e coinvolgimento, nella fase di valutazione dei rischi, da parte di chi conosce nei dettagli l'attività (dirigenti, preposti, capi reparto o linea, - spesso anche dello stesso RLS - , ecc.) e una limitata ricaduta applicativa della Legge sulle stesse figure, necessaria per raggiungere obiettivi di efficienza ed efficacia nell'applicazione e controllo delle misure di tutela individuate (in particolare quelle di tipo organizzativo e gestionale; non può il datore di lavoro svolgere da solo tutti i compiti, né delegarli completamente e disinteressarsi degli stessi)...

Art. 6 punto 6)

Spesso l'obbligo di rendere edotti dirigenti e preposti delle loro responsabilità, ed in particolare la definizione delle loro funzioni operative, dei compiti pratici a cui devono provvedere segue lo stesso percorso formativo generale, messo in atto, per tutti i lavoratori ...

Art. 6 punto 2)

Si potrebbero produrre delle linee guida nelle quali consigliare:

- *una sintesi del programma di attuazione per tutte le misure stabilite, con specifico riferimento alle voci del DVR;*
- *l'indicazione di chi realizza gli interventi, di chi provvederà a controllarne l'attuazione o la verifica periodica*

Si ritiene inoltre necessario prevedere nel programma di attuazione, appositi spazi dove registrare lo sviluppo temporale degli interventi e delle scelte adottate o modificate nel tempo ...

Il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione al Servizio della Protezione Civile, fornendo le relative informazioni tecniche ed organizzative.

Il datore di lavoro è comunque obbligato a trasmettere al Servizio di Protezione Civile le informazioni relative ai processi e alle sostanze impiegate, secondo lo schema riportato all'articolo 2 dell'Allegato 1 alla presente legge, qualora l'impresa ricada nella tipologia di cui all'articolo 1 dello stesso Allegato

4. Il datore di lavoro provvede alla nomina del Servizio di Prevenzione e Protezione - secondo le modalità di cui all'articolo 10, nonché alla nomina del medico del lavoro di cui all'articolo 17, nei casi previsti dalla legge. Il datore di lavoro deve informare in modo completo e tempestivo il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il medico del lavoro sui processi e sui pericoli connessi all'attività produttiva.

5. Per l'espletamento di quanto previsto al comma primo e al comma secondo il datore di lavoro si avvale della collaborazione del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del medico del lavoro, dove previsto, e consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

6. È compito del datore di lavoro rendere edotti i

Art. 6 punto 4)

Gli addetti al S . P . P . (preferibilmente e interni all'azienda) devono avere una conoscenza e preparazione specifica per le funzioni che gli vengono attribuite ...

Art. 6 punto 6)

Visti gli obblighi previsti specie per i dirigenti e preposti occorre valutare la "necessità" di una formazione specifica e calibrata ai loro compiti ...

dirigenti e i preposti delle proprie responsabilità in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

7. Ad integrazione degli obblighi di denuncia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali previste dalle Leggi 22 dicembre 1955, n. 42 e 11 febbraio 1983, n. 15, il datore di lavoro deve comunicare al Servizio Igiene Ambientale gli infortuni dei propri dipendenti con le stesse modalità previste dalle predette leggi;

8. Il datore di lavoro, nel dare attuazione a quanto disposto ai commi precedenti e all'articolo 5, in relazione alla natura della attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

*Art. 6 punto 9)
Il D.R. emesso non ha previsto le ... apposite linee guida di settore ..., ma ha semplicemente suddiviso le piccole imprese in due gruppi in base all'entità del rischio:
• "basso rischio"
• "non basso rischio"
e le relative modalità applicative.*

9. Con uno o più decreti reggenziali da emanarsi entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge e al fine di facilitarne l'applicazione saranno dettate apposite linee guida di settore per le piccole imprese. Tali disposizioni non si applicano alle aziende rientranti nel campo di applicazione dell'Allegato 1, le cave e le aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni.

[**Decreto emanato:** Decreto 27 novembre 2001 n.123

Linee guida di settore e disposizioni particolari per le piccole imprese]

E

[Decreto Delegato 14 gennaio 2008 n. 4

Modifica ed integrazione del DR123/01 "Linee guida di settore e disposizioni particolari per le piccole imprese"]

(RIPORTATI INTEGRALMENTE IN SEGUITO)

10. L'assenza dei decreti reggenziali previsti dalla presente legge non esonera i datori di lavoro dagli obblighi previsti.

**Considerazioni generali sul Decreto 27 novembre 2001 n.123:
(piccole Imprese):**

*Fare una riflessione se effettivamente la norma è stata:
-“capita” (basso rischio non vuol dire assenza di rischio e quindi nessun intervento. Non basso rischio non vuol dire identica gestione prevenzionale come medie e grandi imprese),
- quanto è stata applicata e se risponde alla snellezza ed adeguamento alla nostra realtà di piccole imprese.
- chiarimento sulla definizione di piccola impresa per la quale si può intendere compresi i liberi professionisti anche se non definiti come “impresa”.*

Il decreto indica come lavoratore solo coloro che hanno un rapporto di lavoro almeno semestrale. Sarebbe opportuno riconoscere la tutela anche ai lavoratori stagionali od occasionali indipendentemente dal periodo di lavoro e non solo l’informazione.

Rimane da chiarire se per le piccole imprese che non hanno lavoratori, ma che si trovano ad utilizzare lavoratori stagionali o occasionali (inferiore ai sei mesi) se devono anche loro fare l’informazione ai lavoratori prevista dall’art. 2 punto 2 o l’interpretazione del articolo 4 comma 2 esclude questa possibilità.

Decreto del 27 novembre 2001 n.123

Linee guida di settore e disposizioni particolari per le piccole imprese

E

Decreto Delegato del 14 gennaio 2008 n. 4

Modifica ed integrazione del DR123/01 “Linee guida di settore e disposizioni particolari per le piccole imprese”

**Art. 1 - D.R. 123/01 -
(Campo di applicazione)**

1. Le piccole imprese e quelle artigiane, così come definite all’art. 3, comma 1, lettera l) della Legge 18 febbraio 1998 n. 31, sono classificate secondo il grado di rischio, in base ai criteri stabiliti nell’ Allegato I del presente decreto.

**Art. 2 - D.R. 123/01 -
(Lavoratori stagionali)**

1. Nella determinazione del numero di dipendenti al fine della classificazione delle imprese di cui all’art. 3, comma 1, lettera l) della Legge 18 febbraio 1998 n. 31, non va contabilizzata l’eventuale presenza di lavoratori stagionali ovvero le collaborazioni occasionali di durata inferiore ai sei mesi.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto 17 settembre 1999, n° 94 sulla informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori, in caso di impiego di lavoratori stagionali o di collaborazioni occasionali di durata inferiore ai sei

**Art. 2 - D.R. 123/01 -
Sarebbe opportuno venisse contabilizzata anche la presenza di eventuali lavoratori stagionali od occasionali per lo meno nelle aziende non a basso rischio ...**

mesi, il datore di lavoro deve, prima dell'avvio al lavoro, elaborare in forma scritta un documento, la cui copia deve essere consegnata al lavoratore e l'originale, controfirmato dal lavoratore per presa visione, deve essere conservato in azienda. Attraverso tale documento viene comunicata la valutazione del rischio e determinate le disposizioni di prevenzione. Tale documento deve contenere:

la descrizione del processo di lavoro a cui sarà adibito il lavoratore, con l'identificazione delle modalità di esecuzione, l'ambiente nel quale opererà il lavoratore, le macchine e gli attrezzi che dovrà utilizzare;

i rischi infortunistici e per la salute ai quali il lavoratore potrebbe essere esposto per situazioni d'emergenza;

le prescrizioni operative che il lavoratore dovrà rispettare per evitare i rischi o ridurre la probabilità di accadimento;

i dispositivi di protezione individuali di cui, se del caso, sarà dotato il lavoratore e, se necessarie, le modalità del loro uso;

le disposizioni che il lavoratore dovrà seguire in previsione di situazioni di emergenza.

Art. 3 - testo emendato dal D.D 04/08
(Esenzioni)

1. Il datore di lavoro della piccola impresa e di quella artigiana,

Art.3 - testo emendato dal D.D 04/08
La formazione del datore di lavoro non può essere nulla o inferiore ad un RLS...
Chiarire la parte finale dell'articolo indicando la necessità dell'obbligo della segnalazione da parte del D.L. del ruolo di R.S.P.P. nella condizioni: ... in cui sia per una "vecchia" o "nuova" imprese la presenza o l'assunzione anche di un solo dipendente determina l'obbligo della comunicazione al Dipartimento di Sanità Pubblica (D.S.P.) entro i sei mesi ...

classificate a basso rischio, ha la facoltà di assumere personalmente la responsabilità del servizio di prevenzione e protezione in esenzione a quanto stabilisce il decreto regenziale 17 settembre 1999, n° 95, all'art.1, comma1, sull'obbligo di effettuare uno specifico corso di formazione e all'art. 2, sull'obbligo di sostenere un esame abilitante nel caso non venga frequentato l'apposito corso di formazione, comunicando tale decisione al Dipartimento Sanità Pubblica, entro sei mesi dall'assunzione di almeno un lavoratore dipendente e/o entro sei mesi dalla costituzione dell'impresa.

Art.3 - testo emendato dal D.D 04/08
Correggere l'articolo escludendo l'esenzione alla formazione del D.L. ...

Art. 4 - D.R. 123/01 -
(Disposizioni particolari)

Art. 4 - D.R. 123/01 -
Rimane valida l'indicazione di incaricare un numero adeguato di addetti alle emergenze per garantire, sempre, la presenza e possibilità d'intervento ...
Il punto due dell'articolo può non essere sufficientemente comprensibile, in quanto il D.L. dell'impresa senza dipendenti (come per tutti i D.L.) non vi sono momenti ed obblighi, se non desunti, di conoscenza della materia. Di conseguenza occorre valutare l'esigenza degli obblighi ed adempimenti ai quali sottostare ...

1. Nelle aziende che abbiano fino a cinque dipendenti il datore di lavoro può assumere altresì gli incarichi previsti dal Titolo VI di cui alla Legge 18 febbraio 1998 n. 31.

2. Le imprese senza dipendenti non devono ottemperare dagli adempimenti previsti dalla Legge 18 febbraio 1998 n. 31, pur nell'obbligo del rispetto delle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 5 - D.R. 123/01 -
(Valutazione dei rischi e piano di sicurezza)

1. Il datore di lavoro della piccola impresa e di quella artigiana, clas-

*Art. 5 punto 1 - D.R. 123/01 -
Sarebbe opportuno indicare
una periodicità massima
nella quale l'aggiornamento
della relazione sintetica va,
comunque, fatto*

sificcate a basso rischio, in funzione di quanto previsto dall'art. 6 della Legge 18 febbraio 1998 n. 31, assolve agli obblighi stabiliti dalla stessa legge:

- inviando al Servizio di Igiene Ambientale la dichiarazione che la sua impresa non si trovi in nessuna delle condizioni previste nell'Allegato I al presente decreto;
- elaborando una relazione sintetica sulla valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro dell'impresa, nei processi di lavoro, nelle macchine, impianti ed attrezzature, sulle prevedibili situazioni d'emergenza che si potrebbero determinare in relazione ai luoghi di lavoro e all'attività dell'azienda e sul programma di riduzione, ovvero di attenuazione di tali rischi. La relazione, datata e firmata dal datore di lavoro, deve essere aggiornata periodicamente in funzione delle modificazioni dei luoghi e dei processi di lavoro nonché dell'organizzazione del lavoro e tenuta in azienda a disposizione del Servizio di Igiene Ambientale.

*Art. 5 - D.R. 123/01 -
Organizzare un
sistema di assi-
stenza continua
alle piccole impre-
se nelle quale il
D.L. intende gesti-
re direttamente il
sistema preven-
zionale....*

2. Il datore di lavoro della piccola impresa e di quella artigiana che

*Art. 5 punto 2-3 - D.R.
123/01 -
Andrebbe verificato
se i sopraccitati alle-
gati riescono effettiva-
mente a snellire e al-
leggerire le procedure
e la gestione della
sicurezza e salute in
azienda
Attenzione a focaliz-
zare tutta l'attenzione
sulla modulistica
(produzione di carta)
mentre non si accen-
na all'importanza di
altri fattori l'organiz-
zazione, la collabora-
zione, la formazione,
ecc ...*

non si riconosce nella definizione di basso rischio di cui all'Allegato I del presente decreto, in funzione di quanto previsto dall'art. 6 della Legge 18 febbraio 1998 n. 31 assolve agli obblighi stabiliti dalla stessa legge:

- applicando le linee guida di cui all'Allegato II del presente decreto;
- elaborando la relazione sulla valutazione dei rischi e programmazione della prevenzione secondo la forma standard stabilita dall'Allegato III del presente decreto, che deve essere aggiornata periodicamente in funzione delle modificazioni dei luoghi e dei processi di lavoro nonché dell'organizzazione del lavoro e conservata presso il luogo di lavoro, a disposizione del Servizio di Igiene Ambientale.

3. Le associazioni di categoria possono provvedere all'assistenza del datore di lavoro:

- della piccola impresa e di quella artigiana, classificate a basso rischio, per l'attuazione dei disposti di cui al comma 1 precedente,
- elaborando modelli standard di relazioni tecniche, con le relative istruzioni di compilazione;
- elaborando formulari standard del documento di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto, per qualsiasi categoria di impresa;
- elaborando piani d'emergenza standard per la piccola impresa e quella artigiana classificate a basso rischio;
- predisponendo modelli standard dei singoli documenti previsti nell'Allegato III con le relative istruzioni di compilazione.

4. I modelli di documenti standard, di cui al comma precedente devono essere approvati preventivamente dal Servizio di Igiene Ambientale perché essi possano essere considerati conformi agli adempimen-

ti della Legge 18 febbraio 1998 n. 31, fermo restando la verifica nel merito di quanto in essi dichiarato da ciascun datore di lavoro.

Art. 6 - D.R. 123/01 -
(Aggiornamento degli allegati)

*Art. 6 punto 1- D.R. 123/01 -
È stato aggiornato, solo,
l'allegato N°1 tramite il De-
creto Delegato n.4 del 14
gennaio 2008, con
l'intento di chiarire le limi-
tazioni e le condizioni di
rischio non compatibili con
la dichiarazione di impresa
a basso rischio
Mentre gli altri non sono
stati sottoposti a verifica*

1. Gli allegati al presente decreto vengono aggiornati periodicamente tramite Decreti Reggenziali, secondo necessità, in funzione delle risultanze dell'attività di sorveglianza e controllo svolta dal Servizio di Igiene Ambientale nei confronti della piccola impresa e di quella artigiana.

2. Il Servizio di Igiene Ambientale è tenuto a relazionare annualmente sulla sua attività alla Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale.

*Art. 6 punto 2- D.R. 123/01 -
Specificare se il relazio-
nare è strettamente lega-
to al rendiconto sulle pic-
cole imprese o a tutta
l'attività del D.S.P. (ex
S.I.A.) in merito a sicu-
rezza e salute nei luoghi
di lavoro. In questo ultimo
caso l'obbligo è scollega-
to dalla specifica norma
delle piccole imprese*

Art. 7 - D.R. 123/01 -
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non contemplato nel presente decreto si fa riferimento alla Legge 18 febbraio 1998, n° 31, sia per le violazioni che per le sanzioni

Art. 8 - D.R. 123/01 -
(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto entreranno in vigore il 1° giugno 2002.

**SEGUONO I TRE ALLEGATI (IL PRIMO AGGIORNATO
CON IL DECRETO DELEGATO N. 4 DEL 14/01/08)**

**Considerazioni generali sul D. D. 14 gennaio 2008 n. 4
(allegato I del D.R.:Piccole Imprese):**

L'aggiornamento dell'allegato I è stato, prevalentemente, impostato nel chiarire e meglio definire l'interpretazione delle voci contenute nello stesso allegato. Anche se avrebbe la necessità di essere ampliato - completato per alcune indicazioni, oltre ad esemplificare la sua interpretazione ed applicazione complessiva.

Decreto Delegato del 14 gennaio 2008 n. 4

Modifica ed integrazione del DR123/01 "Linee guida di settore e disposizioni particolari per le piccole imprese"

Art. 1 D.D. 04/08 -

L'articolo 3 del Decreto 27 novembre 2001 n. 123 viene così modificato:

**Art. 3 - D.D. 04/08 -
(Esenzioni)**

1. Il datore di lavoro della piccola impresa e di quella artigiana, classificate a basso rischio, ha la facoltà di assumere personalmente la responsabilità del servizio di prevenzione e protezione in esenzione a quanto stabilisce il Decreto Reggenziale 17 settembre 1999 n.95, all'articolo 1, primo comma, sull'obbligo di effettuare uno specifico corso di formazione e all'articolo 2, sull'obbligo di sostenere un esame abilitante nel caso non venga frequentato l'apposito corso di formazione, comunicando tale decisione al Dipartimento Sanità Pubblica, entro sei mesi dall'assunzione di almeno un lavoratore dipendente e/o entro sei mesi dalla costituzione dell'impresa."

Art. 2 - D.D. 04/08 -

L'Allegato I del Decreto 27 novembre 2001 n. 123 viene così modificato:

"Allegato I

Elementi per la inclusione nella categoria di piccola impresa a basso rischio. La piccola impresa, così come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera l) della Legge 18 febbraio 1998 n. 31, è considerata a basso rischio di infortuni e per la salute dei lavoratori, nei casi seguenti (le note fanno parte integrante dell'allegato):

	A) Limitazioni.	Nota: il riscontro delle seguenti limitazioni non consente l'inserimento dell'impresa nella categoria a "basso rischio"
1	Le scaffalature di immagazzinamento non devono essere più alte di mt. 4.	
2	Non devono essere utilizzati o depositati gas infiammabili e/o esplosivi e comburenti ad esclusione di quelle attività che necessitano di tali prodotti per interventi di manutenzione o altre cause episodiche e comunque che utilizzano e hanno immagazzinati, complessivamente, quantitativi superiori a: $\geq 0,25$ m ³ per i gas compressi, ≥ 25 Kg per i gas disciolti o liquefatti.	Nota: per la definizione di gas infiammabili o esplosivi si fa riferimento alla classificazione prevista dalle Direttive dell'Unione Europea in merito alla etichettatura delle sostanze pericolose (classe di pericolosità, eventuale pittogramma, ecc.) e alle indicazioni delle relative schede di sicurezza.

3	Non devono essere utilizzati o depositati prodotti infiammabili o altamente infiammabili, in quantità complessivamente superiore ai 100 Kg, ad esclusione dei normali impianti e depositi per il riscaldamento o la refrigerazione dei luoghi di lavoro.	
4	Non devono essere utilizzate o depositate sostanze esplosive.	
5	Non devono essere utilizzate o depositate sostanze chimiche che reagiscano all'aria o al contatto con l'acqua producendo esalazioni pericolose o risultare corrosive al contatto, ad esclusione di quelle utilizzate in maniera saltuaria e legate alla pulizia degli ambienti (ad eccezione delle imprese di pulizia) e negli interventi di manutenzione o altre cause episodiche.	Nota: esempio di alcuni prodotti: 1. Ossidi di metalli: Sodio (Na), Potassio (K), Calcio (Ca), Magnesio (Mg), ecc.... 2. Acidi: acido cloridrico (HCl), acido nitrico (HNO3), ecc.... 3. Basi: soda caustica (NaOH), potassa caustica (KOH), ecc.... 4. Anidridi organiche: anidride acetica (C4H6O3), ecc 5. Anidridi inorganiche. anidride nitrica (N2O5), anidride fosforica (P2O5), ecc...
	B) Esclusione di alcune tipologie di attività.	Nota: le imprese che svolgono, anche se in parte, le seguenti attività non possono rientrare nella categoria delle imprese a "basso rischio"
6	Attività eseguite all'interno di cantieri temporanei o mobili.	
7	Attività che comportino il lavorare a quote superiori a mt. 4 dal suolo.	
8	Attività che comportino il lavorare in scavi profondi più di mt 1,5 dal livello del suolo o in sottosuolo.	
9	Attività che comportino l'uso di gru, carri ponte e comunque comportino il sollevamento e la traslazione di carichi sospesi pesanti superiori a kg. 200 e/o voluminosi superiori a mt. 2 nel lato più lungo.	
10	Attività che comportino il montaggio e lo smontaggio di prefabbricati pesanti o voluminosi che richiedano l'ausilio di strumenti meccanici di sollevamento o di traslazione.	
11	Attività che comportino l'uso di fiamme libere, ad esclusione: -dei normali impianti per la ristorazione, -delle attività che utilizzano fiamme libere per attività occasionali, di manutenzione o altre cause episodiche, sempre nel rispetto dei limiti per l'uso ed eventuali depositi di gas, previsti nel sopra elencato punto 2.	Nota: esempio di operazioni occasionali che possono non escludere dal "basso rischio": -utilizzo di fiamme per imballaggio con film termoretraibili, -occasionali riparazioni orafe, -riscaldamento o taglio di pezzi in fase di riparazione o manutenzione, -ecc...
12	Attività di saldatura, che rientrino nel normale ciclo produttivo, con l'esclusione di quelle svolte in occasione di interventi di manutenzione o altre cause episodiche.	Nota: per attività di saldatura si intendono tutte le tipologie: ossiacetilenica, ad arco, in atmosfera protetta, ad elettrodi, speciali, a stagno, micro saldatura, ecc...
13	Attività galvaniche.	
14	Attività elettrolitiche.	
15	Attività di verniciatura, con l'esclusione di quelle svolte in occasione di interventi di manutenzione o altre cause episodiche.	Nota: per attività di verniciatura si intendono tutte le modalità applicative (manuale, ad immersione, a spruzzo, ecc...) e delle varie tipologie di prodotto verniciante (a solvente, ad acqua, a polveri, ecc...).
16	Attività siderurgiche e metallurgiche.	
17	Attività di pressofusione.	

18	Attività chimiche e farmaceutiche, ad eccezione, unicamente, degli esercizi commerciali dei prodotti esclusivamente confezionati e nel rispetto dei limiti indicati nei sopra elencati punti 2-3-5.	
19	Attività sanitarie, socio sanitarie, e socio assistenziali ambulatoriali, ospedaliere e di case di cura per le quali è necessaria l'autorizzazione richiesta dal Decreto n.70 del 05/05/05 "Regolamento in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle strutture sanitarie, socio sanitarie e socio educative pubbliche e private nella Repubblica di San Marino".	Nota: L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO IN BASE AL D.R. n.70 DEL 05/05/05 DELLE: STRUTTURE SANITARIE Ambulatorio medico, Ambulatorio Chirurgico, Ambulatorio Endoscopico, Ambulatorio/Studio Odontoiatrico, Ambulatorio Medicina del Lavoro (Legge n.31/98), Centro Dialisi, Poliambulatorio, Laboratorio Analisi, Attività diagnostica per immagini, Presidi ambulatoriali di Medicina Fisica e Riabilitazione, Centri ambulatoriali di Medicina Fisica e Riabilitazione, Pronto Soccorso, Area di Degenza, Blocco Operatorio, Punto nascita-Blocco parto in strutture di ricovero, Rianimazione e Terapia intensiva, Terapia Intensiva Neonatale, Day Hospital, Day Surgery, Medicina Nucleare, Attività di Radioterapia, Servizi e Centri di Medicina TrASFusionale, Unità o Punti fissi di Raccolta Sangue, Anatomia Patologica, Servizio Mortuario, Servizio Farmaceutico, Centrale di Sterilizzazione, Stabilimenti termali. STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E SOCIO-ASSISTENZIALI Hospice, Centro salute mentale, Centro diurno psichiatrico, Day hospital psichiatrico, Residenza sanitaria psichiatrica, Gruppo appartamento psichiatrico, Consultorio familiare, SERT, Comunità pedagogico - terapeutica residenziale tossicodipendenti, Comunità pedagogico -terapeutica semiresidenziale tossicodipendenti, Struttura residenziale per persone dipendenti da sostanze d'abuso affette da patologie psichiatriche, Centro di osservazione e diagnosi, per persone dipendenti da sostanze d'abuso, Struttura per persone dipendenti, da sostanze d'abuso con figli minori (o donne in gravidanza), Centro diurno assistenziale per anziani, Comunità alloggio per anziani, Casa di riposo per anziani, (casa di riposo, casa albergo, albergo per anziani), RSA/casa protetta per anziani, Centro socio-riabilitativo diurno per disabili, Centro socio-riabilitativo residenziale per disabili, Casa alloggio per malati di aids, Centro diurno per malati di aids, Comunità di pronta accoglienza per minori, Comunità di tipo familiare per minori, Comunità educativa per minori.
20	Attività dei laboratori di analisi o di ricerca chimiche o biologiche.	
21	Attività di produzione, manipolazione, trasformazione ecc. di biomasse, ad esclusione, unicamente, degli esercizi commerciali dei prodotti.	Nota: per biomasse si intende: combustibili non fossili di origine animale o vegetale (es.: legna, ecc...).
22	Attività di conceria.	
23	Attività di frazionamento o di compressione dell'aria e di produzione di gas tecnici.	Nota: l'impianto di aria compressa, che l'impresa utilizza per la propria attività, non viene considerato ai fini della sua esclusione dal "basso rischio".
24	Attività di deposito ed imbottigliamento di gas, esclusi quelli con i limiti sopraccitati al punto 2.	

25	Attività agricole e/o attività zootecniche, compresi gli allevamenti di animali non ad uso alimentare.	Attività agricole e/o attività zootecniche, compresi gli allevamenti di animali non ad uso alimentare.
26	Attività veterinarie.	Attività veterinarie.
27	Attività di trasformazione e lavorazione dei prodotti e derivati dell'allevamento animale (con esclusione del commercio di prodotti alimentari confezionati).	Attività di trasformazione e lavorazione dei prodotti e derivati dell'allevamento animale (con esclusione del commercio di prodotti alimentari confezionati).
28	Attività di macellazione di animali, lavorazione e trasformazione delle carni (con esclusione del commercio al dettaglio).	Con la dizione "animali" si intendono tutti gli esseri assoggettati ad allevamento ai fini alimentari (mammiferi, volatili, pesci, ecc...).
29	Attività in relazione alla raccolta, l'immagazzinamento, il trattamento, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti.	
30	Attività fenerarie, cimiteriali ed assimilabili.	
31	Attività commerciali, di servizio e ristorativi alberghiere che possano comportare la presenza contemporanea di più di 50 persone in locali al coperto.	
	C) Esclusione della presenza di alcuni "rischi" fisici, chimici e biologici nei luoghi e nei processi di lavoro.	Nota: se sono presenti i rischi, sotto elencati, l'impresa non può collocarsi nella categoria a "basso rischio".
32	Lavoro in ambienti confinati in pressione o depressione rispettivamente a +0,5 ed -1.5 BAR.	
33	Lavoro in ambienti confinati che comporti l'esposizione a temperature superiori a 40°C o inferiori a 0°C complessivamente per più di un'ora nella giornata lavorativa.	
34	Lavoro in ambienti confinati con umidità superiore all'80% o inferiore al 30% complessivamente per più di un'ora nella giornata lavorativa.	
35	Lavoro in ambienti confinati che comporti l'esposizione a polveri.	Nota: il rischio di esposizione a "polveri" è compreso nel successivo punto 38
36	Lavoro che comporti l'esposizione a rumore o alle vibrazioni superiori ai limiti di rischio stabiliti dal Decreto 17 febbraio 1999 n.26.	Nota: il rischio di esposizione a "rumore e vibrazioni" è compreso nel successivo punto 38
37	Lavoro che comporti l'uso o l'immagazzinamento di sostanze chimiche e preparati etichettati come "pericolosi" non compresi nei punti precedenti, ad esclusione dei prodotti che possono essere utilizzati per la saltuaria pulizia degli ambienti (non applicabile per le imprese di pulizia) e negli interventi di manutenzione o altre cause episodiche.	Nota: Le categorie di sostanze e preparati etichettati come "pericolosi" sono quelli classificati come: "molto tossici", "tossici", "nocivi", "comburenti", "esplosivi", "corrosivi". Le attività nelle quali sostanze e/o i preparati siano immagazzinate in azienda secondo i quantitativi di cui al comma 2 e 3 dell'Allegato I della Legge 18 febbraio 1998 n. 31, essendo classificabili come imprese a rischio rilevante, sono escluse di fatto dalla categoria a basso rischio.
38	Lavoro che comporti l'obbligo della sorveglianza sanitaria in base al Decreto n.89/99 (ad esclusione dei codici 72.00, attività che comportino l'uso dei videoterminali; cod. 7-3.00, attività che comportino la movimentazione manuale dei carichi; cod. 74.00, attività che comportino il movimento ripetitivo degli arti superiori)."	

**Considerazioni generali sugli allegati II e III
(D.R.: Piccole Imprese):**

... per rendere più snella, comprensibile ed applicabile andava sperimentata la messa in atto nelle piccole imprese in maniera ragionata, modulata e adeguabile alle varie condizioni di rischio e realtà produttive, commerciali, di servizio, ecc...

Sperimentare forme applicative che alleggeriscano la burocrazia senza per questo diminuire o alterare la "sostanza" e le garanzie di tutela.

Allegato II - D.R. 123/01 -

Sezione I: Linee guida generali, non esaustive, per l'impostazione della valutazione dei rischi

Conformemente a quanto dispone la Legge 18 febbraio 1998 n. 31, la valutazione dei rischi deve riguardare tutti i luoghi di lavoro ed i "terzi" che operano negli ambienti di lavoro dell'azienda o che sono utenti dei suoi servizi; deve riguardare anche i cantieri ove l'azienda figura come committente; deve riguardare anche l'impatto ambientale in relazione all'attività svolta dall'azienda stessa.

Deve essere descritto analiticamente il processo di valutazione dei rischi ed i successivi processi di rivalutazione periodica.

Devono essere dichiarati tutti i fattori di analisi alla base della valutazione dei rischi.

Devono essere dichiarati i "criteri" tecnici di valutazione.

Devono essere descritti analiticamente i processi di lavoro, il contenuto delle mansioni, i processi di produzione ecc. e valutati i relativi rischi per i dipendenti, per i terzi e per l'ambiente.

Devono essere censiti e valutati tutti i rischi relativi alle sedi di lavoro, agli impianti, alle macchine, attrezzature, "agenti" pericolosi ecc.

Devono essere elaborati i Piani di Emergenza ed assicurata la gestione dei medesimi nel tempo.

Gli strumenti metodologici ed operativi utilizzati per effettuare l'analisi di valutazione dei rischi devono essere citati nella sezione "criteri".

Devono essere stabiliti i "programmi" di adeguamento, stabiliti i "tempi" di realizzazione, stabilite, ove necessario, le disposizioni temporanee di sicurezza.

Sezione II: Processo organizzativo di realizzazione del Sistema di prevenzione.

Il Sistema di prevenzione dell'azienda prevede il seguente iter operativo basato su dieci fasi, che vanno realizzate la prima volta e poi tenute aggiornate "in progress":

Attuazione dei compiti "di iniziativa" del Datore di Lavoro:

nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico del Lavoro;

se la complessità dell'azienda lo richiede, delega del datore di lavoro verso un dirigente che assume il titolo di "Dirigente delegato" con l'incarico di attuare e gestire "in progress" gli adempimenti, delegabili, che la normativa attribuisce al Datore di lavoro;

individuazione, nomina, formazione, ed addestramento degli addetti al servizio di primo soccorso, e degli addetti al servizio antincendio, evacuazione e gestione delle emergenze nei singoli luoghi di lavoro.

Elaborazione delle "anagrafiche" dei lavoratori, dei luoghi di lavoro, delle attrezzature, delle macchine, degli impianti, delle mansioni, dei processi di lavoro, degli "agenti" chimici, fisici e biologici pericolosi, dei

"terzi" che operano nei luoghi di lavoro dell'azienda ecc.

Raccolta e valutazione delle informazioni sul luogo di lavoro e, ove necessarie, verifiche tecniche e misure strumentali, tese al completamento del censimento dei pericoli e/o ad acquisire elementi utili per la valutazione del rischio.

Predisposizione della "check list dei rischi" che evidenzia in termini di quesiti tutte le situazioni che possono verificarsi in ordine agli articoli delle leggi e dei decreti di cui al successivo punto 1 della Sezione III.

Individuazione e valutazione dei rischi presenti all'interno dell'azienda.

Individuazione delle misure di sicurezza e predisposizione delle "priorità" di intervento correttivo in funzione della valutazione di "magnitudo" del rischio.

Predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi e del Piano di Sicurezza.

Consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sul Documento di Valutazione dei Rischi e Piano di Sicurezza ed, in particolare, secondo i disposti normativi, su due elementi in esso contenuti: l'anagrafica dei Dispositivi di Protezione Individuale ed i Programmi di Informazione e Formazione dei lavoratori.

Aggiornamento del documento di Valutazione dei Rischi e del Piano di Sicurezza in funzione dei suggerimenti ed osservazioni espressi dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, accolte dal Datore di Lavoro.

Realizzazione degli interventi ed aggiornamento "in progress" del Documento di Valutazione dei Rischi e del Piano di Sicurezza, in funzione delle modificazioni intercorrenti nell'azienda, della segnalazione dei pericoli, di quanto viene segnalato e suggerito, nel corso della riunione periodica di prevenzione, dal Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, di quanto eventualmente dispongono le autorità pubbliche di controllo.

Sezione III: Riferimenti normativi per la valutazione dei rischi.

Di seguito vengono elencate le "fonti" alle quali occorre fare riferimento per adempiere agli obblighi previsti dalla Legge 18 febbraio 1998 n° 31, in modo particolare per la valutazione dei rischi e per le misure di sicurezza da adottare:

La fonte normativa.

Il "cosa fare" in termini di prevenzione dei rischi infortunistici e della salute nei luoghi e nei processi di lavoro, per quanto lasciato alla determinazione del datore di lavoro nel processo di "autocertificazione" stabilito dalla Legge 18 febbraio 1998 n° 31, non può essere casuale o arbitrario, ma deriva da una serie di "fonti di diritto" che hanno anche una relazione gerarchica e cronologica fra loro che ne determina l'efficacia di validità delle disposizioni da esse impartite.

Le leggi e i Decreti Regganziali che contengono disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, in vigore alla data della pubblicazione del presente decreto sono:

Legge 22 dicembre 1955 n. 42 – Istituzione di un sistema obbligatorio di sicurezza sociale;

Legge 17 febbraio 1961 n.7 – Legge per la tutela del lavoro e dei lavoratori;

Legge 2 luglio 1969 n. 40 – Legge per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro;

Legge 2 luglio 1969 n. 41 – Legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e nelle costruzioni;

Legge 11 febbraio 1983 n. 15 – Riforma del sistema pensionistico;

decreto n. 46 del 7 maggio 1984 – Norme di sicurezza per impianti alimentati a gas naturale da rete di distribuzione;

decreto n. 122 del 22 ottobre 1985 – Norme di sicurezza antincendio per

l'edilizia ed impianti;
decreto n. 123 del 17 ottobre 1991 – Limiti massimi di accettabilità per fattori di rischio chimici e fisici negli ambienti di lavoro ed indici biologici di esposizione;
decreto n. 124 del 17 ottobre 1991 – Prevenzione infortuni;
decreto n. 125 del 17 ottobre 1991 – Protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
decreto n. 126 del 17 ottobre 1991 – Protezione sanitaria dei lavoratori dai rischi derivanti dai campi elettromagnetici;
Legge 29 ottobre 1992 n. 85 – Disciplina dell'igiene della produzione, deposito, trasporto, vendita e somministrazione degli alimenti e bevande;
Legge 30 marzo 1993 n. 53 – Norme di attuazione dell'accordo di rinnovo del contratto di lavoro nel pubblico impiego 91/93;
decreto n. 1 del 16 gennaio 1995 – Revisione della tabella delle malattie professionali;
Legge 19 luglio 1995 n. 87 – Testo unico delle leggi urbanistiche ed edilizie;
decreto n. 108 del 26 settembre 1995 – Norme di attuazione della legge 19 luglio 1995 n. 86 capo III (Tutela dell'ambiente naturale);
Legge 18 febbraio 1998 n. 31 – Legge quadro in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
decreto n. 68 del 19 maggio 1998– Sorveglianza sanitaria e medico del lavoro;
decreto n. 69 del 19 maggio 1998 – Pronto soccorso;
decreto n.26 del 17 febbraio 1999 – Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro;
decreto n. 89 del 30 luglio 1999 – Sorveglianza sanitaria;
decreto n. 94 del 17 settembre 1999 – Ratifica decreto 30 luglio 1999 n. 87 "Informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori";
decreto n. 95 del 17 settembre 1999 – Ratifica decreto 30 luglio 1999 n. 88 "Assunzione della responsabilità del servizio di Prevenzione e Protezione".

La fonte giurisprudenziale.

In tutti gli ordinamenti giuridici, la fonte di diritto normativa è completata dalla sua interpretazione ed applicazione alle fattispecie concrete, che crea una "casistica giurisprudenziale" di riferimento.

La fonte dottrinale.

Ove la "giurisprudenza" non sia ancora arrivata ad interpretare uno specifico caso, interviene l'interpretazione "dottrinale" elaborata dagli esperti, che ha un valore interpretativo della normativa di grado inferiore rispetto a quella giurisprudenziale ed unicamente rapportata all'autorevolezza della fonte dottrinale.

La fonte amministrativa.

Un'altra categoria di fonti di diritto, con una gerarchia giuridica necessariamente inferiore rispetto alla fonte di diritto "normativa" e della "giurisprudenza", illustrate nei punti precedenti, è rappresentata dagli "atti amministrativi", emessi, nella specifica materia della sicurezza ed igiene del lavoro, dalle varie autorità pubbliche competenti.

La fonte standard.

Nella gerarchia delle fonti di diritto da utilizzare nell'attività della valutazione dei rischi, seguono poi il gruppo di norme tecniche classificate come standard, come le norme UNI, CEI, EN, ASA, ISO ecc., e la certificazione di sicurezza CE. Tali fonti sono molto importanti per tre motivi: regolamentano in modo dettagliato aspetti che si ritiene inopportuno codificare con la legge; sono in grado per loro natura di evolvere secondo l'avanzamento della ricerca scientifica, nel campo dello sviluppo tecnologico e della sicurezza;

si rivolgono "erga omnes" creando situazioni oggettive che non penalizzano o favoriscono nessuno.

La fonte di buona tecnica.

Seguono, nella gerarchia delle fonti di diritto, le norme di "buona tecnica" che derivano la loro validità ed autorevolezza dagli enti emittenti, ove questi sono specificatamente incaricati di svolgere quel ruolo, ovvero iniziative che si attivano in maniera libera, da parte di istituti universitari, associazioni scientifiche, fondazioni ecc. Queste fonti di diritto, spesso internazionali, sono importanti perché riguardano quegli aspetti di sicurezza e di igiene del lavoro, non necessariamente così consolidati da dare luogo alle emissioni di apposita normativa e/o di standard tecnici, ma che derivano comunque dall'individuazione di fenomeni presenti nella realtà.

Sezione IV: Linee guida tecniche, non esaustive, per organizzare ed effettuare la valutazione dei rischi.

- Le definizioni di base.

Per effettuare la valutazione dei rischi occorre identificare e codificare i luoghi di lavoro ed i lavoratori esposti, rilevarne la presenza di pericoli e rischi, la loro natura ed entità ed infine definirne le misure di sicurezza necessarie.

A tale scopo si fa riferimento ai concetti ed argomenti di seguito indicati:

- Concetti generali;

Contesto di rischio;

Anagrafiche;

Piano di Sicurezza (PS).

- Concetti generali.

La definizione di "pericolo" e "rischio" di cui all'art. 3, lettere f), g) della Legge 18 febbraio 1998 n° 31 è la seguente:

"Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (ad. es. materiali o attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro) avente il potenziale di causare danni.

Rischio: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione, nonché dimensioni possibili del danno stesso."

- Contesto di rischio (CdR).

Il CdR viene definito come luogo fisico, dove possono essere presenti i lavoratori, i terzi, le attrezzature, le macchine e gli impianti necessari all'attività dell'azienda, sul quale il Datore di Lavoro, o eventuale soggetto delegato, ha potere decisionale e pertanto responsabilità ai fini della sicurezza, salute ed impatto ambientale.

- Anagrafiche.

Le "anagrafiche" dei luoghi di lavoro, delle strutture, degli impianti delle attrezzature, delle macchine, delle sostanze pericolose, dei lavoratori e di ogni altro elemento che possa costituire presenza di rischio, sono fattori indispensabili per la valutazione dei rischi. Tali "anagrafiche" devono contenere tutti i dati informativi in modo esaustivo, come indicato dallo schema riportato nel successivo allegato III al presente decreto reggenziale ed essere costantemente aggiornate nel tempo.

-Piano di Sicurezza (PS).

Il PS è l'insieme di tutte le misure di sicurezza individuate per l'eliminazione o la riduzione dei rischi presenti nel luogo di lavoro. In esso devono essere indicati tempi e modalità di gestione della prevenzione. Il PS

deve essere costantemente aggiornato nel tempo.

2 - La classificazione dei pericoli.

La valutazione dei "rischi" deve fare riferimento alla classificazione dei "pericoli" per verificarne la loro esistenza in ciascun CdR. I "pericoli" sono codificati e classificati secondo il seguente schema:

Pericoli per la sicurezza.

Pericoli per la salute.

Pericoli organizzativi e gestionali.

Pericoli derivanti dall'impatto ambientale.

Pericoli per la sicurezza.

Nel dettaglio la "categoria" riguardante la sicurezza dei lavoratori deve essere articolata nelle seguenti classi:

Aree di transito

Spazi di lavoro

Scale

Macchine

Attrezzi manuali

Manipolazione manuale di oggetti

Immagazzinamento di oggetti

Impianti elettrici

Apparecchi a pressione

Reti e apparecchi distribuzione gas

Apparecchi di sollevamento

Mezzi di trasporto

Incendio ed esplosione

Agenti esplosivi

Agenti chimici

Pericoli per la salute.

Nel dettaglio la "categoria" riguardante la salute dei lavoratori deve essere articolata nelle seguenti classi:

Esposizione ad agenti chimici

Esposizione ad agenti cancerogeni

Esposizione ad agenti biologici

Ventilazione industriale

Climatizzazione locali di lavoro

Esposizione al rumore

Esposizione a vibrazioni

Microclima termico

Esposizione a radiazioni ionizzanti

Esposizione a radiazioni non ionizzanti

Illuminazione

Carico di lavoro fisico

Carico di lavoro mentale

Lavoro ai videoterminali

Pericoli organizzativi e gestionali.

Nel dettaglio la "categoria" riguardante i pericoli derivanti dagli aspetti organizzativi e gestionali delle attività a rischio deve essere articolata nelle seguenti classi:

Organizzazione del lavoro

Compiti, funzioni e responsabilità

Analisi, pianificazione e controllo

Formazione

Informazione

Partecipazione

Norme e procedimenti di lavoro

Manutenzione
Dispositivi di protezione individuale
Emergenza, pronto soccorso
Sorveglianza sanitaria

Pericoli derivanti dall'impatto ambientale.

Nel dettaglio la "categoria" riguardante i pericoli infortunistici e della salute derivanti dall'impatto ambientale dell'attività dell'azienda deve essere articolata nelle seguenti classi:

Inquinamento dell'aria
Inquinamento dell'acqua
Inquinamento del terreno e rifiuti
Inquinamenti diversi.

3 - Criteri tecnici per effettuare la valutazione dei rischi.

La valutazione dei rischi deve utilizzare specifici indici di misura della "magnitudo" esclusivamente per i pericoli che possono fare nascere infortuni, e/o malattie professionali.

Il metodo per la valutazione del rischio è basato sull'elencazione dei fattori di rischio potenziali (es. rumore, macchine, sostanze pericolose, etc.), ciascuno dei quali viene analizzato attraverso una specifica lista di controllo (check list), che passa in rassegna le questioni più importanti concernenti quel particolare aspetto della sicurezza, mediante una serie di domande con risposta Si/No.

Le liste di controllo si intendono applicate a ciascuna delle aree in cui si è ritenuto di suddividere l'Azienda (capannoni, gruppi di postazioni, postazioni singole).

La raccolta delle risposte affermative o negative alle domande permette di formulare un giudizio, articolato per categorie di gravità ed urgenza, sul rischio presente in ciascuna area.

Operativamente si agisce secondo i seguenti punti:

1. Identificazione dei luoghi di lavoro, intesi come reparti o linee operative ed i relativi singoli posti di lavoro o postazioni.
2. Identificazione dei rischi presenti in ogni posto di lavoro attraverso la lista dei fattori di rischio che consente di determinare quali di essi risultano applicabili a ciascuna delle aree individuate.
3. Individuazione di soggetti esposti direttamente (i lavoratori coinvolti) o indirettamente (personale della manutenzione interna o di imprese esterne, visitatori etc.).
4. Stima del rischio identificato ed effettivamente presente.

Il giudizio di valutazione del rischio si esprime in base al criterio dato dalla funzione:

$$R(\text{rischio}) = D(\text{danno}) \times P(\text{probabilità});$$

A tale scopo vengono utilizzate le seguenti tabelle di valutazione:

VA- LORE	LIVEL- LO	CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA' "P"
4	Alta- mente probabi- le	Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato. Si sono già verificati danni per la stessa mancanza in azienda o in aziende simili. Il verificarsi del danno conseguente la mancanza non susciterebbe alcun stupore in azienda.
3	Probabi- le	La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto. E' noto qualche episodio in cui la mancanza ha fatto seguito il danno. Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in azienda.
2	Poco Probabi- le	La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.
1	Impro- babile	La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco proba- bili indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.

VALORE	LIVELLO	CRITERI DI VALUTAZIONE DEL DANNO "D"
4	Gravissimo	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
3	Grave	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.
2	Medio	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili.
1	Lieve	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

P				
4	4	8	12	16
3	3	6	9	12
2	2	4	6	8
1	1	2	3	4
	1	2	3	4
				D

$$R=D \times P$$

Sezione V: Linee guida generali, non esaustive, per stabilire i sistemi di prevenzione da adottare.

In funzione della valutazione dei rischi, i possibili sistemi di prevenzione che il datore di lavoro è tenuto a realizzare sono elencati di seguito.

Sistema di organizzazione della prevenzione.

E' il sistema delle deleghe/responsabilità che il datore di lavoro può utilizzare per gestire eventuali realtà complesse ed articolate, magari anche distribuite sul territorio, per il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione.

Sistema di gestione del servizio di prevenzione e protezione.

Riguarda non solo l'organizzazione del servizio in senso stretto ma deve tendere in modo particolare alla concertazione sul da farsi da parte del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del medico del lavoro e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Sistema di valutazione dei rischi.

La valutazione dei rischi deve essere concepita come attività in continua evoluzione, sia per il modificarsi e l'evolversi dell'azienda, sia per gli aggiornamenti normativi e tecnici in materia.

Sistema della segnalazione dei pericoli.

Al fine di ottemperare agli obblighi sanciti dalla Legge 18 febbraio 1998 n° 31 e consentire una più efficace valutazione dei rischi, i lavoratori sono tenuti a segnalare eventuali pericoli riscontrati sul luogo di lavoro.

Sistema di gestione dei cantieri temporanei o mobili.

Ferma restando la specifica valutazione dei rischi in ordine all'apposito decreto reggenziale, si fa riferimento alle tre possibili seguenti situazioni:

- cantieri per nuove realizzazioni;
- cantieri di ristrutturazione in ambienti di lavoro nei quali insiste la normale attività lavorativa;
- cantieri per manutenzioni straordinarie.

Per tutte queste situazioni è responsabilità del datore di lavoro stabilire le "regole" di prevenzione che il committente dell'azienda deve rispettare. Nelle ultime due fattispecie, invece, la responsabilità del datore di lavoro è diretta nel valutare il rischio che deriva dall'eventuale interferenza fra attività di cantiere e attività lavorativa corrente e prevederne le contromisure di prevenzione.

Sistema di gestione delle prescrizioni/raccomandazioni.

Il Piano di Sicurezza ovvero le misure di sicurezza da adottare è lo strumento operativo di gestione delle prescrizioni/raccomandazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi.

Sistema di formazione/informazione/addestramento.

Tale obbligo legislativo deve essere svolto nei confronti dei lavoratori secondo le modalità, i tempi ed i contenuti stabiliti dalla Legge 18 febbraio 1998 n° 31, dal decreto reggenziale 94/1999 e dal conseguente piano di informazione/formazione/addestramento.

Sistema di gestione della prevenzione per la salute.

Comprende sia la sorveglianza sanitaria, sia i monitoraggi ambientali strumentali secondo esigenze già definite in precedenza.

Sistema di gestione dell'innovazione.

Nelle fasi di acquisti di impianti, macchine, attrezzature, agenti pericolosi, nelle nuove progettazioni, realizzazioni, ristrutturazioni, nella gestione del turnover dei lavoratori vanno ricercati preventivamente gli eventuali rischi ed approntate le necessarie misure di sicurezza.

Sistema di gestione dei terzi.

Nel caso in cui un lavoratore terzo fornisca prestazioni o servizi, sia continuativi che occasionali, ad una azienda, il datore di lavoro della medesima è tenuto a verificare preventivamente che il lavoratore abbia adempiuto agli obblighi sulla sicurezza e a fare in modo che siano messe in atto le necessarie procedure reciproche d'informazione sui rischi presenti.

Sistema di gestione delle manutenzioni preventive e cicliche.

Le strutture immobili, gli impianti, le macchine, le attrezzature, ecc. danno luogo nel tempo all'insorgere di rischi attribuibili ad usura, malfunzionamento e guasti, pertanto è necessario programmare manutenzioni preventive cicliche che eliminino o riducano la probabilità di un evento infortunistico.

Sistema di gestione dell'impatto ambientale.

L'impatto ambientale derivante dall'attività dell'azienda può produrre rischi infortunistici o per la salute sia a danno dei lavoratori dell'azienda sia a danno dei terzi. Tale sistema di prevenzione deve quindi valutare questi rischi e adottare le contromisure di prevenzione.

Sistema di gestione dei piani di emergenza.

Situazioni di emergenza si possono generare sia a causa dei processi lavorativi ed assetti dei luoghi di lavoro dell'azienda, sia per cause esterne. Il sistema in oggetto è quindi deputato a valutare tali eventualità ed a provvedere, organizzando il primo soccorso, la lotta all'incendio, l'evacuazione del luogo di lavoro.

Sistema dei controlli.

Evidentemente non è sufficiente progettare e realizzare i diversi sistemi di prevenzione, ma occorre garantire che essi siano adeguati, efficienti e che mantengano queste caratteristiche nel tempo. Il sistema dei controlli è deputato a questo scopo. Tali sistemi non si esauriscono in se stessi, ma devono essere fra loro collegati ed opportunamente integrati in un disegno unico.

Allegato III - D.R. 123/01 -

Il Documento di Valutazione dei Rischi e Piano di Sicurezza deve avere la seguente struttura:

		Capitolo
		Indice generale del documento
1		Generalità dell'impresa
	1	Anagrafica sintetica del CdR (ragione sociale, sede legale, indirizzo, COE, datore di lavoro, eventuale dirigente delegato, RSPP, Medico del Lavoro, RLS, Addetti Primo Soccorso, Addetti Antincendio ed Evacuazione, eventuali dirigenti o preposti al CdR).
	2	Anagrafica dei dipendenti (Cognome, Nome, codice ISS).
	3	Anagrafica delle mansioni e dei processi di lavoro.
	4	Anagrafica dell'edificio.
	5	Anagrafica degli impianti generali (elettrico, riscaldamento, idrico-sanitario, aria condizionata, antincendio, sistemi di allarme, ecc.).
	6	Anagrafica degli impianti produttivi.
	7	Anagrafica delle macchine, attrezzature ed automezzi.
	8	Anagrafica degli agenti pericolosi in uso.
	9	Anagrafica dei "terzi" (ragione sociale, incarico assegnato, permessi di lavoro, ecc).
	10	Anagrafica dei documenti legali di licenza, autorizzazione, collaudo, ecc., in relazione all'uso dei locali, di impianti, macchine, ecc., e loro scadenza.
	11	Planimetria con lay-out dei luoghi di lavoro.
	12	Anagrafica dell'impatto ambientale (delibere di autorizzazione allo scarico dei reflui, rifiuti solidi ed emissioni in atmosfera).
2		Valutazione dei rischi
	1	Criteri per effettuare la valutazione dei rischi ed elaborare il Piano di Sicurezza.
	2	Individuazione dei pericoli e dei rischi attraverso apposita check list, redatta sulla base delle leggi, dei Decreti Reggenziali e delle fonti di cui all'allegato II, sezione III del presente decreto.
	3	Valutazione dei rischi per la sicurezza.
	4	Valutazione dei rischi per la salute.
	5	Valutazione dei rischi organizzativi e gestionali.
	6	Valutazione dei rischi derivanti dall'impatto ambientale.
3		Misure di prevenzione
	1	Misure da adottare per i rischi per la sicurezza.
	2	Misure da adottare per i rischi per la salute.
	3	Misure da adottare per i rischi organizzativi e gestionali.
	4	Misure da adottare per i rischi derivanti dall'impatto ambientale.
	5	Anagrafica dei dispositivi di protezione individuale.
4		Pianificazione degli interventi
	1	Piano di Sicurezza.
	2	Piano di sviluppo dei sistemi di prevenzione.
5		Allegati
	1	Calcolo del carico d'incendio e relazione tecnica alla base della organizzazione del piano di emergenza per i siti complessi.
	2	Piano di evacuazione ed emergenza.
	3	Eventuali relazioni di misure strumentali.
	4	Verbali di nomina.
	5	Verbali delle riunioni periodiche.
	6	Schede di sicurezza dei prodotti utilizzati in azienda.
	7	Eventuali manuali d'uso e manutenzione degli impianti e delle macchine.
	8	Protocollo sanitario e certificati di idoneità.

Art.7 - L. 31/98 -

(Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti)

1. Datore di lavoro, dirigenti e preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, danno attuazione alle disposizioni stabilite dal precedente articolo 6, comma primo e comma secondo, in conformità ai principi di cui all'articolo 5.
2. In particolare, i soggetti di cui al comma precedente:
 - a) designano i lavoratori incaricati dell'attuazione delle procedure di emergenza e pronto soccorso;
 - b) aggiornano le misure di prevenzione e protezione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi e alla evoluzione tecnologica;
 - c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tengono conto delle capacità degli stessi in materia di sicurezza e salute;
 - d) forniscono ai lavoratori gli opportuni mezzi di protezione, le informazioni e le istruzioni relative alla sicurezza e alla salute;
 - e) valutano in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze, dei preparati chimici impiegati nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - f) prendono le misure necessarie affinché l'accesso alle zone che presentano un rischio grave e specifico sia possibile solo per i lavoratori abilitati;
 - g) informano tempestivamente i lavoratori di un pericolo grave e immediato e danno le relative istruzioni;
 - h) vigilano sul rispetto da parte dei lavoratori delle leggi, delle nor-

Art. 7 punto i)
Quali sono le eventuali criticità che l'esperienza ha evidenziato per il controllo sui "lavoratori" esterni?
Gli obblighi indicati per i lavoratori sono chiari, esaustivi, ...?

me e dei regolamenti aziendali in materia di salute e sicurezza, richiamandone l'osservanza, attivando quando necessario i provvedimenti disciplinari;
i) quando in uno stesso luogo di lavoro sono presenti i lavoratori di più imprese, datori di lavoro, dirigenti e preposti delle diverse imprese cooperano all'attuazione delle disposizioni relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute e, tenuto conto della natura delle attività, devono coordinare i metodi di protezione e di prevenzione dei rischi, informarsi reciprocamente e informare i rispettivi lavoratori. Ad integrazione di quanto previsto dalla presente legge l'attività dei cantieri temporanei o mobili è regolata da decreto reg- genziale da emettere entro sei/nove mesi tenuto anche conto dei principi fissati dalla direttiva 92/57/CEE (Direttiva cantieri);

Art. 7 punto i)
Lavorare di più sulla formazione e responsabilizzazione dei singoli comportamenti e delle scelte collettive, specie per le condizioni che si sovrappongono e interferiscono aumentando i rischi ...
Verificare le procedure per renderle più chiare e attuabili ...

**[Decreto emanato: Decreto 26 febbraio 2002 n.25
Disposizioni in materia di cantieri di cui all'articolo 7, comma 2,
lettera i, della Legge 18 febbraio 1998 n.31]**

E

[Testo integrato Decreto 26 febbraio 2002 n.25 (Ratifica Decreto

27 novembre 2001 n.122 e Decreto 17 Maggio 2005 n.74
“Modifiche ed integrazioni al decreto 26 febbraio 2002 n. 25” e
successive modifiche ed integrazioni”]
(RIPORTATI INTEGRALMENTE IN SEGUITO)

Art. 7 punti 3) 4)
Spesso vi è un insufficiente riscontro documentale degli obblighi (verifica di competenza e coordinamento) fra i vari soggetti che intervengono contemporaneamente ...

1) tengono un registro degli infortuni riportando in esso le informazioni trasmesse alle autorità competenti di cui all'articolo 26 1° comma.

3. I soggetti di cui al comma primo in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi devono:

- a) verificare, anche attraverso la licenza, l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;
- b) fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Art. 7 punti 3) 4)
Definire una documentazione minima che permetta la verifica dell'effettivo coordinamento e scambio di conoscenza utile a neutralizzare i rischi legati alle interferenze ...

4. Nell'ipotesi di cui al comma terzo i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e di prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
- c) l'obbligo di cui alla lettera b) non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi che ne sono direttamente responsabili.

Considerazioni generali sul Decreto 26 febbraio 2002 n.25 e sue integrazioni (cantieri mobili):

.....

Testo integrato Decreto 26 febbraio 2002 n.25 (Ratifica Decreto 27 novembre 2001 n.122 "Disposizioni in materia di cantieri di cui all'articolo 7, comma 2, lettera i, della Legge 18 febbraio 1998 n.31") e Decreto 17 Maggio 2005 n.74 ("Modifiche ed integrazioni al decreto 26 febbraio 2002 n. 25 "Disposizioni in materia di cantieri di cui all'articolo 7, comma 2, lettera i, della Legge 18 febbraio 1998 n.31" e successive modifiche ed integrazioni")

Disposizioni in materia di cantieri di cui all'articolo 7, comma 2, lettera i, della Legge 18 febbraio 1998 n.31

Articolo 1 (Testo integrato DR 25/02)
(Campo di Applicazione)

1. Il presente Decreto prescrive le misure di sicurezza da attuarsi a tutela dei lavoratori che operino nei cantieri temporanei o mobili, così come definiti all'articolo 2, lettera a).
2. Per quanto non regolamentato specificamente dal presente Decreto, si farà riferimento alle norme stabilite dalla Legge 18 febbraio 1998 n.31 e dalla restante legislazione in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro vigente.
3. Le disposizioni del presente Decreto non si applicano:
 - a) alle attività minerarie e di coltivazione di cave;
 - b) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuano riprese, purché tali attività non implicino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile;
 - c) ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio;

Articolo 2 (Testo integrato DR 25/02)
(Definizioni)

1. Agli effetti del presente Decreto vengono utilizzate le seguenti definizioni:
 - a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato "cantiere": luogo nel quale si effettuano lavori edili o di ingegneria civile necessari per realizzare una delle opere il cui elenco è riportato nell'Allegato 1;
 - b) cartello di cantiere: informativa da apporre obbligatoriamente in posizione visibile all'entrata del perimetro del cantiere, per tutta la durata dell'attività del cantiere, i cui contenuti minimi sono stabiliti nell'Allegato 3;

- c) committente:
il soggetto, persona fisica o giuridica per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.
Tale soggetto viene individuato, nel settore privato, in colui che risulta titolare del potere decisionale e di spesa.
Il Congresso di Stato, titolare dei poteri decisionali e di spesa, è il Committente per le opere realizzate per conto dell'Ecc.ma Camera e delega al Segretario di Stato competente la sottoscrizione degli atti.
- d) responsabile dei lavori:
soggetto, persona fisica residente, dotato di adeguata preparazione professionale, che può essere incaricato dal committente di assolvere tutti o in parte gli adempimenti previsti dal presente Decreto e a lui incombenti.
- e) progettista:
Si identificano le seguenti figure:
- *progettista architettonico*:
soggetto professionalmente idoneo, secondo le norme vigenti, a redigere i documenti progettuali, per gli aspetti inerenti l'opera o l'attività, in funzione della destinazione d'uso o dell'obiettivo dell'opera, comprese le progettazioni che non richiedono autorizzazione o concessione pubblica;
 - *direttore dei lavori architettonico*:
soggetto professionalmente idoneo, secondo le norme vigenti, al controllo delle regolarità e del buon andamento dell'opera mentre viene realizzata dal costruttore nel rispetto e conformità del progetto. Coordina, dirige e controlla, sotto l'aspetto tecnico amministrativo, l'esecuzione dell'intervento;
 - *progettista strutturale*:
soggetto professionalmente idoneo, secondo le norme vigenti, alla progettazione delle strutture che assolvono ad una funzione statica, per assicurarne la perfetta stabilità e sicurezza nel rispetto delle norme tecniche emanate;
 - *direttore dei lavori strutturale*:
soggetto professionalmente idoneo, secondo le norme vigenti, al controllo della regolarità della realizzazione strutturale nella rispondenza dell'opera al progetto e nell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione e della qualità dei materiali impiegati;
 - *direttore tecnico di cantiere*:
soggetto professionalmente idoneo, incaricato dall'impresa, a seguire la realizzazione dell'opera in conformità alle disposizioni contrattuali. Cura l'aggiornamento dei programmi di lavoro, suggerendo correttivi e soluzioni in relazione alla qualità dei lavori;
 - *progettista tecnologico*:
soggetto professionalmente idoneo, secondo le norme vigenti, alla progettazione degli impianti tecnologici presenti nell'opera e a servizio della stessa, nel rispetto della normativa in vigore;
 - *direttore dei lavori tecnologico*:
soggetto professionalmente idoneo, secondo le norme vigenti, al controllo della regolarità della realizzazione degli impianti tecnologici presenti, nella rispondenza al progetto e nell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione e della qualità dei materiali impiegati.

*Art. 2 punto e) - D.R. 25/02 -
Verificare l'opportunità di pre-
cisare dove e come inserire
tali informazioni ...*

Il documento progettuale stabilisce inoltre le fasi realizzative di quanto progettato e le prescrizioni di manutenzione preventiva e ciclica dell'opera.

f) lavoratore autonomo:

soggetto che partecipa singolarmente ed autonomamente alla realizzazione delle attività di cantiere ed è privo di vincoli di subordinazione. Può ricevere l'appalto direttamente dal committente o dal responsabile dei lavori, oppure può essere subappaltatore dell'impresa principale o dell'impresa cooperante. Il lavoratore autonomo non può ricoprire il ruolo di impresa principale nel caso di cantieri di entità superiore ai 200 g.u..

g) coordinatore per la sicurezza:

tecnico specializzato nella identificazione dei pericoli, nella valutazione dei rischi e nella determinazione delle misure di prevenzione, nelle attività temporanee di cantiere, le cui caratteristiche professionalmente abilitanti sono stabilite nell'articolo 10. Il coordinatore per la sicurezza svolge la sua attività sia nella fase progettuale dell'opera, sia nella fase realizzativa di cantiere, di seguito denominati:

coordinatore in materia di sicurezza per la fase di progettazione:
durante la progettazione dell'opera: è il soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 4 di seguito denominato coordinatore per la progettazione.

coordinatore in materia di sicurezza per la fase di esecuzione dei lavori:

durante la realizzazione dell'opera: è il soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 5 di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione.

*Art. 2 punto g) - D.R. 25/02 -
Ci possono essere delle difficoltà
gestionali per il coordinatore, nel
caso in cui l'impresa principale
si identifica nel committente ...*

Tale soggetto non può coincidere con il datore di lavoro, con il lavoratore autonomo o con i lavoratori dipendenti (o soggetti ad essi equiparati, ai sensi dell'articolo 3, lettera a) della Legge 18 febbraio 1998 n.31) dell'impresa principale, della cooperante o della subappaltatrice, così come definite nelle successive lettere f), m), n), o) del presente articolo.

Il progettista / direttore dei lavori può ricoprire l'incarico di coordinatore in materia di sicurezza per la fase di progettazione e per l'esecuzione dei lavori.

h) fascicolo dell'opera:

è il documento, il cui contenuto è indicato nell'allegato 5, predisposto per un cantiere dal coordinatore per la sicurezza, con l'obiettivo di fornire alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi che eseguiranno gli eventuali lavori successivi sull'opera, informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori addetti;

i) giorni-uomo:

è la misura presunta, in fase progettuale, del dimensionamento del cantiere, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizza-

zione dell'opera.

- l) piano operativo di sicurezza:
è il documento redatto e tenuto aggiornato dal datore di lavoro di ciascuna impresa, secondo il modello di cui all'Allegato 7, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2 della Legge 18 febbraio 1998 n.31.
- m) impresa principale:
è l'impresa alla quale il committente o il responsabile dei lavori affida la maggior parte dell'opera, di volta in volta nelle varie fasi di realizzazione.
- n) impresa cooperante:
è l'impresa secondaria, nominata dal committente o dal responsabile dei lavori, che coopera con l'impresa principale alla realizzazione di una parte dell'opera.
- o) impresa subappaltatrice:
è l'impresa alla quale l'impresa principale o l'impresa cooperante, affidano la realizzazione di una parte dell'opera.
- p) piano di sicurezza e coordinamento:
è il documento previsto per i cantieri di cui all'articolo 3, comma 5, redatto dal coordinatore per la progettazione ed aggiornato dal coordinatore per l'esecuzione, in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 12.
- q) notifica preliminare:
documento redatto dal committente o dal responsabile dei lavori prima della data prevista di apertura del cantiere secondo le modalità dell'articolo 11.
- r) rischi aggravanti:
rischi specifici e statisticamente ricorrenti in relazione ai cantieri elencati all'Allegato 2.
- s) riunione di pianificazione e coordinamento della sicurezza in cantiere:
sono le riunioni indette dal coordinatore in materia di sicurezza per la fase di esecuzione dei lavori per conto del committente o del responsabile dei lavori, per adempiere ai disposti dell'articolo 13 della Legge 18 febbraio 1998 n. 31 nella particolarità dell'attività di cantiere, alle quali partecipano il committente o il responsabile dei lavori, i datori di lavoro, o loro delegati, delle imprese esecutrici, unitamente con i rispettivi rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i lavoratori autonomi.

Art. 2 punto s) - D.R. 25/02 - Valutare l'opportunità di inserire eventuali altri obiettivi (cooperazione, ecc..) e riferimenti normativi (anche modelli verbali?) ...

sono le riunioni indette dal coordinatore in materia di sicurezza per la fase di esecuzione dei lavori per conto del committente o del responsabile dei lavori, per adempiere ai disposti dell'articolo 13 della Legge 18 febbraio 1998 n. 31 nella particolarità dell'attività di cantiere, alle quali partecipano il committente o il responsabile dei lavori, i datori di lavoro, o loro delegati, delle imprese esecutrici, unitamente con i

rispettivi rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i lavoratori autonomi.

Articolo 3 (Testo integrato DR 25/02)

(Obblighi del committente o del responsabile dei lavori)

Art. 3 punto 1) - D.R. 25/02 - Sarebbe necessaria una riflessione sugli eventuali casi in cui si riterrebbe opportuno nominare il coordinatore o altra figura tecnica per tale obbligo ...

1. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizione di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori determina la durata dei lavori o fasi di lavoro.

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di appalto dell'opera e nei casi per i quali ne è richiesta la stesura, accerta che siano stati redatti i

documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b) e che ne formino parte integrante.

*Art. 3 punto 3) - D.R. 25/02 -
Valutare l'opportunità di un controllo della documentazione inviata da parte del committente ...*

3. Il committente o il responsabile dei lavori deve inoltre, nei casi previsti dal successivo art. 11, inviare la notifica preliminare al Servizio Igiene Ambientale e ricevere il piano operativo di sicurezza dell'impresa che eseguirà l'intervento.

4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese e/o lavoratori autonomi, anche non contemporanea, che comportino un impegno di realizzazione inferiore a 200 giorni-uomo e dove ricorrano i rischi aggravanti di cui all'Allegato 2, il committente o il responsabile dei lavori deve, con apposito atto formale, provvedere alla nomina dell'impresa principale (art. 2 punto m) affidando alla stessa, ad integrazione di quanto previsto dall'art.7 punto i della Legge 31-/98, il compito di coordinare, organizzare ed armonizzare l'attività delle varie imprese e/o lavoratori autonomi concorrenti alla realizzazione dell'opera e convocare, organizzare la prima riunione di coordinamento e pianificazione fra le stesse prima dell'inizio lavori.

5. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese e/o lavoratori autonomi, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 giorni-uomo. Tale designazione è comunque necessaria anche per i casi nei quali è richiesta la sola predisposizione del fascicolo dell'opera (incarico limitato a tale compito) o, qualora sia necessario, in relazione alla tipologia dei lavori da eseguire ed alle eventuali modifiche intervenute, l'aggiornamento di quelli esistenti.

6. Non rientrano invece in tale casistica i cantieri, sempre per entità presunta dei lavori superiore ai 200 giorni uomo, in cui è prevista la presenza di una sola impresa o lavoratore autonomo anche nel caso in cui per esigenze particolari ed imprevedute, sia chiamata una seconda impresa o lavoratore autonomo per un intervento di entità molto limitata, comunque non superiore ai 5 giorni uomo complessivi; in tale caso si dovrà comunque provvedere a quanto richiesto dal comma 4 del presente articolo e ad aggiornare tempestivamente e contestualmente la notifica preliminare.

7. Nei casi di cui al comma 5 il committente o il responsabile dei lavori, prima di affidare i lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.

8. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento iniziale dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori, o parte di essi, sia affidata ad altre imprese.

9. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, può svolgere sia le funzioni di coordinatore per la progettazione che di coordinatore per l'esecuzione.

10. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.

11. Il committente o il responsabile dei lavori può sostituire in

Art. 3 punto 12) - D.R. 25/02 -
Si potrebbero proporre delle linee di indirizzo per chiarire le modalità di controllo dell'idoneità e le modalità di verifica per i subappalti ...

qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, i soggetti designati in attuazione dei commi 5° e 7° con notifica al Servizio di Igiene Ambientale entro 5 giorni.

12. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o lavoratore autonomo, verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, e la regolarità delle necessarie autorizzazioni rilasciate alle stesse per operare nel territorio sammarinese.”

13. La nomina del responsabile dei lavori è una facoltà del committente, non un obbligo.

Per i committenti riconducibili a figure diverse da persone fisiche residenti, è obbligatorio nominare il responsabile dei lavori; l'inosservanza di tale obbligo dà luogo all'applicazione della sanzione prevista all'articolo 17 comma 1° lettera a).

14. La chiusura del cantiere, ad eccezione di quelle temporanee previste da altre norme vigenti o contratti di lavoro oppure per sospensioni di durata non superiore a 15 giorni lavorativi, o la realizzazione parziale dei lavori, deve essere comunicata entro 10 giorni dal committente o responsabile dei lavori al Servizio di Igiene Ambientale, il quale può comunque riferirsi al fascicolo dell'opera di cui all'articolo 2, lettera h), per valutare la coerenza delle attività previste e realizzate con la destinazione d'uso ovvero gli obiettivi di realizzazione dell'opera, per valutare se la parziale realizzazione dell'opera stessa o l'interruzione dell'attività di cantiere configurano la volontà di aggirare i disposti del presente Decreto.

Articolo 4 (Testo integrato DR 25/02)
(Obblighi del Coordinatore per la progettazione)

Prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12;
b) predispone il fascicolo dell'opera o adegua (se presente) quello redatto per la costruzione esistente, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui saranno esposti i lavoratori che interverranno sull'opera dopo la sua realizzazione.

Il fascicolo dell'opera viene consegnato al coordinatore per l'esecuzione prima dell'inizio dei lavori e, al termine dei lavori, al committente e/o proprietario.

Articolo 4 bis (Testo integrato DR 25/02)
(Fascicolo dell'opera)

1. Il fascicolo dell'opera redatto dal coordinatore per la sicurezza in base a quanto stabilito nell'allegato 5 del presente Decreto, deve essere predisposto esclusivamente per le opere e costruzioni nuove, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni con ricostruzione parziale o totale di fabbricati. Lo stesso verrà consegnato dal coordinatore per la sicurezza, al termine dei lavori, al committente e/o proprietario.

2. Il fascicolo dell'opera deve essere aggiornato per successivi

interventi all'opera, quali attività di manutenzione straordinaria, modifiche dell'opera stessa, cambi di destinazione d'uso, manutenzioni preventive e cicliche.

3. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il fascicolo a tutte le imprese ammesse a presentare offerta per l'esecuzione dei relativi lavori successivi. Il fascicolo è parte integrante degli elaborati progettuali e del contratto di appalto dell'opera tra committente e appaltatore.

4. Il fascicolo è conservato e tenuto aggiornato a cura del proprietario e/o committente o del responsabile dei lavori, per tutta la durata di vita dell'opera.

5. Nei passaggi di proprietà dell'opera il fascicolo relativo deve essere consegnato al nuovo proprietario.”

Articolo 5 (Testo integrato DR 25/02)

(Obblighi del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori)

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione provvede a:

- a. verificare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti, contenute nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b. verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 4 bis, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- c. organizzare tra i datori di lavoro delle imprese, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- d. verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza, finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e. segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 12, nonché proporre, in relazione alla gravità delle violazioni riscontrate, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto.

Art. 5 punto e) - D.R. 25/02 -
Ci possono essere delle difficoltà gestionali per il coordinatore, nel caso in cui l'impresa principale si identifica nel committente ...

f. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza al Servizio di

Igiene Ambientale;

- g. sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
 - h. nei casi di cui all'articolo 3, comma 8, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).
- Indice le riunioni di pianificazione e coordinamento della sicurezza in cantiere di cui all'art. 2 lettera s). La prima riunione di pianificazione e coordinamento della sicurezza in cantiere dovrà tenersi prima che inizino le attività operative di installazione del cantiere.

Articolo 6 (Testo integrato DR 25/02)

(Responsabilità del committente o del responsabile dei lavori)

1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito

Art. 6 punto 1) - D.R. 25/02 -
Manca la definizione di
"responsabile del lavoro" e le specifiche professionali richieste ...

al responsabile dei lavori.

La nomina del responsabile dei lavori libera il committente dalle responsabilità che gli competono agli adempimenti stabiliti dalla presente normativa, purché effettuata verso soggetto professionalmente idoneo.

neo.

La nomina dei progettisti esenta il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità inerenti alle scelte progettuali, determinazione delle fasi realizzative e definizione delle modalità di manutenzione preventiva e ciclica dell'opera, purché effettuata verso soggetto professionalmente idoneo.

Non nominare i progettisti, ove richiesto dalla normativa vigente, configura un reato.

La nomina dei coordinatori per la sicurezza libera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità inerenti alle scelte tecnico-organizzative di valutazione dei rischi e di prevenzione, in relazione agli adempimenti stabiliti dalla presente normativa, purché effettuata verso soggetto professionalmente idoneo.

E' obbligatorio nominare, nei casi previsti dal presente Decreto, il coordinatore per la sicurezza.

L'affidamento dell'appalto da parte del committente o responsabile dei lavori all'impresa principale libera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità inerenti all'esecuzione delle attività di realizzazione dell'opera, in relazione agli adempimenti stabiliti dalla presente normativa e dalle norme vigenti, purché effettuata verso impresa dotata delle competenze e dell'organizzazione sufficienti e necessarie per svolgere l'appalto affidato."

2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse all'accertamento dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1.

3. Qualsiasi attività tendente a frazionare l'opera o a diluire la realizzazione nel tempo attraverso successive chiusure e riaperture dei lavori, o altre pratiche consimili, tese a far figurare una misura di

dimensionamento del cantiere non reale, al fine di assoggettare lo stesso cantiere all'applicazione dell'articolo 3, comma 4 o 6, configura un reato.

Articolo 7 (Testo integrato DR 25/02)
(Obblighi dei lavoratori autonomi)

1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri sono tenuti a:
 - a) utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni delle leggi 40 e 41 del 2 luglio 1969 e del decreto 17 ottobre 1991 n. 124;
 - b) utilizzare i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dall'articolo 33 della legge 18 febbraio 1998 n. 31 e dell'articolo 141 della legge 2 luglio 1969 n. 40;
 - c) adeguarsi alle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento ed alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione;
 - d) armonizzare la loro attività con quella svolta dalle altre imprese e lavoratori autonomi presenti in cantiere.
2. Il lavoratore autonomo non può ricoprire il ruolo di impresa principale nel caso di cantieri di entità superiore ai 200 g.u..
3. Il lavoratore autonomo, per poter operare nel cantiere, deve riconoscere all'impresa principale il dovere/potere della direzione delle attività in cantiere per tutta la sua durata e ha l'obbligo di armonizzare la sua attività con il piano operativo di sicurezza dell'impresa principale.

Articolo 8 (Testo integrato DR 25/02)
(Misure generali di tutela per i cantieri)

1. In ogni cantiere, anche nel caso in cui i lavori siano stati affidati ad un'unica impresa, i datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera, osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 5 della Legge 18 febbraio 1998 n.31, ed in particolare, curano, ciascuno per la parte di propria competenza:
 - a. il rispetto delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro applicabili;
 - b. il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
 - c. la scelta dell'ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
 - d. le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
 - e. la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori e della popolazione;
 - f. la delimitazione, l'allestimento delle zone di stoccaggio e la rimozione dei vari materiali, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori, in particolare quando si tratti di materie e di sostanze pericolose;
 - g. lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie;
 - h. l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro.

- ro;
- i. nel caso di presenza di pluralità di imprese e lavoratori, la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
 - j. le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.
2. Relativamente all'inquinamento acustico, in attesa dell'emanazione di specifica normativa prevista dall'Art. 55 comma 6°, lettera c) della Legge 19 Luglio 1995, n° 87 (Testo unico delle leggi urbanistiche ed edilizie) si rende necessaria una particolare attenzione a non effettuare lavori che possano creare disturbo alla quiete pubblica.

Articolo 9 (Testo integrato DR 25/02)
(Obblighi dei datori di lavoro)

- 1) I datori di lavoro delle imprese esecutrici:
 - a. adottano le misure conformi di cui al Titolo VIII della Legge 18 febbraio 1998 n.31, per quanto riguarda le prescrizioni di sicurezza e salute dei posti di lavoro all'interno e all'esterno dei cantieri, adottano le misure di cui al titolo I della Legge 2 luglio 1969 n.40 e le misure di cui alla Legge 2 luglio 1969 n.41 e Decreto 4 ottobre 1991 n.124;
 - b. curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il coordinatore per l'esecuzione;
 - c. curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

*Art. 9 punto 2) - D.R. 25/02 -
Chiarire gli eventuali casi nei quali (piccoli lavori, rischio moderato, ecc...) il P.O.S. può essere sostituito da una sezione del D.V.R. generale (senza rischi particolari) ...*

d. redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 2, lettera l);

- 2) L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2, e dall'articolo 7, comma 2, lettera e), e comma 3 lettera b) della Legge 18 febbraio 1998 n. 31.

- 3) Per entità dei lavori inferiore a 200 giorni-uomo ed in presenza di rischi aggravanti, l'impresa principale, appositamente incaricata dal committente o responsabile dei lavori, ha l'obbligo, ad integrazione di quanto previsto dall'art.7 punto i della Legge 18 febbraio 1998 n. 31, di coordinare, organizzare ed armonizzare l'attività delle varie imprese e lavoratori autonomi concorrenti alla realizzazione dell'opera e convocare, organizzare la prima riunione di coordinamento e pianificazione fra le stesse prima dell'inizio lavori.

*Art. 9 punto 4) - D.R. 25/02 -
Potrebbe essere opportuno chiarire i passaggi dei vari P.O.S. ...*

4) L'impresa cooperante, quella subappaltatrice, per potere operare nel cantiere, devono riconoscere all'impresa principale il dovere/potere della direzione delle attività in cantiere per tutta la sua durata e il loro obbligo di armonizzare le loro attività con il piano operativo di sicurezza dell'impresa principale.

- 5) L'impresa principale dovrà svolgere il suo ruolo fornendo il proprio piano operativo di sicurezza coordinato con quello delle

altre imprese cooperanti, subappaltatrici, nel rispetto del piano di sicurezza e coordinamento ed eseguendo disposizioni particolari, giustificate e lecite, impartite, a seconda dei casi, dal coordinatore per la sicurezza o dal Servizio di Igiene Ambientale

Articolo 10 (Testo integrato DR 25/02)

(Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione)

- 1) Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei requisiti:
- a. diploma di laurea in ingegneria o architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali – rilasciati da Università della UE – nonché l'iscrizione all'albo professionale per almeno un anno;
 - b. diploma universitario in ingegneria o architettura - rilasciati da Università della UE – nonché l'iscrizione all'albo professionale per almeno due anni;
 - c. diploma di geometra o perito industriale, o perito agrario o agrotecnico – rilasciati da Istituti di Paesi della UE - i cui titoli di diploma siano legalmente riconosciuti nello stato di appartenenza nonché l'iscrizione all'albo professionale per almeno tre anni.
- Il requisito dell'iscrizione all'albo professionale non è richiesto ai pubblici dipendenti.

2) I soggetti di cui al comma 1 devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, dall'Università, o in alternativa dai rispettivi ordini professionali, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

3) Il contenuto e la durata dei corsi di cui al secondo comma devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'Allegato 4, punto 1).

4) La frequenza al corso di cui al comma 2 non è richiesta a coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività di vigilanza sul rispetto della normativa di sicurezza nei cantieri, per almeno cinque anni, nello Stato di San Marino o in qualsiasi Paese della UE. La medesima esenzione vale per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami del corso o diploma di laurea, conseguito nei Paesi della UE, che siano equipollenti, ai fini della preparazione conseguita, con il corso di cui sopra, oppure producano l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario, conseguito in un qualsiasi Paese della UE, con le stesse caratteristiche di equipollenza. La frequenza del corso non è richiesta a coloro che sono in possesso di attestazione equipollente conseguita in qualsiasi Paese della UE.

Art. 10 punto 4) - D.R. 25/02 -
Sarebbe necessario definire una periodicità per i corsi di aggiornamento e i relativi contenuti ...

I soggetti di cui al presente comma dovranno comunque effettuare un corso di aggiornamento sulla specifica normativa sammarinese come specificato nell'Allegato 4, punto 2) ad eccezione di coloro che hanno svolto attività di vigilanza nelle suddette condizioni nel territorio sam-

marinese.

5) Le spese connesse all'espletamento dei corsi di cui al secondo e quarto comma sono a totale carico dei partecipanti.

6) I soggetti di cui al comma 1, compresi i pubblici dipendenti,

devono essere iscritti agli appositi elenchi speciali tenuti ed aggiornati dagli ordini e collegi professionali; copia di tali elenchi, e la comunicazione tempestiva dei relativi aggiornamenti periodici, dovrà essere inviata al Servizio Igiene Ambientale a cura degli ordini e collegi professionali.

Articolo 11 (Testo integrato DR 25/02)
(Notifica preliminare)

1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima della data prevista di apertura del cantiere, invia la notifica preliminare elaborata conformemente all'Allegato 6, nonché gli eventuali aggiornamenti, al Servizio Igiene Ambientale e all'Ispettorato del Lavoro, nei seguenti casi:

- a. Cantieri di cui all'art. 3, comma 4 e comma 5.
- b. Cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di variazioni sopravvenute in corso d'opera.
- c. Cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta dei lavori non sia inferiore a duecento giorni uomo.

Copia della stessa andrà allegata, con indicazione della data e del numero di protocollo del Servizio Igiene Ambientale, alla richiesta di inizio lavori da presentare all'ufficio urbanistica.

Il mancato invio della notifica preliminare o l'invio della notifica contenente dati volutamente errati o parziali ovvero il mancato aggiornamento della stessa, al fine di non rendere nota l'attività di cantiere o di mascherare la natura o il dimensionamento o i soggetti responsabili, danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 17, secondo comma, lettera b).

Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza.”

Articolo 12 (Testo integrato DR 25/02)
(Piano di sicurezza e coordinamento)

1. Il piano contiene l'individuazione e la valutazione dei rischi insiti nell'area del lavoro addizionali ed interferenziali dovuti alla compresenza simultanea o successiva di più imprese e/o lavoratori autonomi nel cantiere, nonché l'indicazione delle misure preventive e protettive conseguentemente individuate con la finalità di garantire, per tutta la durata dei lavori, la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e della popolazione circostante il cantiere. Il piano è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva e contiene, altresì, la descrizione analitica delle misure di sicurezza di cui al successivo punto h.

Il piano, specifico per ogni singolo cantiere e di concreta fattibilità, è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni, tavole progettuali e disegni esplicativi relativi agli aspetti di sicurezza, correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.

Il piano dovrà comunque indicare, in relazione alla tipologia del cantiere interessato ed alla complessità dell'intervento, i seguenti elementi:

- a. Identificazione, descrizione dell'opera e del suo contesto
- b. Individuazione dei soggetti del cantiere con compiti di sicurezza, compreso l'elenco delle ditte già incaricate per la realizzazione delle opere e ulteriore possibile predisposizione all'aggiornamento;
- c. Pianificazione temporale dei lavori (con elenco delle fasi di lavoro) ed entità presunta del cantiere (g.u.)
- d. Analisi, valutazione dei rischi ed individuazione delle relative misure di tutela (scelte progettuali ed organizzative, procedure esecutive, misure preventive e protettive, misure di cooperazione e coordinamento, procedure complementari e di dettaglio da esplicitare nel P.O.S.) riferite alle seguenti tematiche:
 - area di cantiere (caratteristiche dell'area, presenza di situazioni circostanti che possono comportare rischi aggiuntivi per il cantiere e rischi che l'attività di cantiere può trasmettere all'ambiente circostante).
 - organizzazione del cantiere (comprendente recinzione del cantiere, con accessi e segnalazioni, dislocazione dei servizi igienico assistenziali, viabilità principale del cantiere con anche area di parcheggio per gli addetti, impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas, di terra, scariche atmosferiche, ecc., le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali, dislocazione degli impianti fissi di cantiere, dislocazione delle zone di carico – scarico, individuazione delle zone di deposito attrezzature e stoccaggio materiali - compresi quelli con pericolo di incendio / esplosione - e dei rifiuti)
 - lavorazioni o fasi di lavoro (per quelle non interferenti si dovrà comunque provvedere ad indicare le misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi, le misure generali da adottare contro il rischio di annegamento, le misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto, le misure per assicurare la salubrità dell'aria nei lavori in galleria, le misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria, le misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto, le misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere, misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura; le stesse saranno poi dettagliate ed implementate, anche con indicazioni e prescrizioni operative, procedure, ecc. nel P.O.S.);
 - interferenze tra le lavorazioni;
- e. Modalità organizzative per la cooperazione, il coordinamento e la reciproca informazione tra gli esecutori (comprese quelle relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva e le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, lettera c);
- f. Distribuzione dei compiti di attuazione e verifica delle misure pianificate
- g. Organizzazione delle emergenze, compresi i riferimenti telefonici per la Protezione Civile, Pronto soccorso (parti comuni).
- h. Descrizione analitica degli interventi, procedure, apprestamenti, strumenti, accessori e quanto altro necessario per determi-

*Art. 12 punto h) -
D.R. 25/02 -
È opportuno rivalutare la necessità di re-inserire nel P.S.C. i costi della sicurezza, alla luce delle esperienze maturate. ...*

- nare, all'assegnazione dell'appalto, i costi della sicurezza.
- i. Procedure di gestione del piano, comprese le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 14;
 - j. Data e firma.
Ogni sezione sarà poi munita di spazi per la revisione ed aggiornamento in fase di esecuzione – applicazione del piano.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto d'appalto.
 3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e

Art. 9 punto 4) - D.R. 25/02 -
Vedere come migliorare l'informazione sul P.S.C. e P.O.S. per i lavoratori (in particolare in assenza del R.L.S.) ...

nel piano operativo di sicurezza.

4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo prima dell'inizio dei lavori.
5. L'impresa e il lavoratore autonomo che si aggiudica i lavori può presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione motivate al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base di specifici contenuti tecnici. In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche di adeguamento dei prezzi pattuiti.

Articolo 13 (Testo integrato DR 25/02)

(Obblighi di trasmissione)

1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese ed ai lavoratori autonomi invitati a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi subappaltatori.
3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

Articolo 14 (Testo integrato DR 25/02)

(Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza)

Art. 14 - D.R. 25/02 -
È forse opportuno chiarire - stabilire come dimostrare tale consultazione, se non c'è il R.L.S. in quel cantiere ...

1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante per la sicurezza, fornendogli eventuali chiarimenti.
2. Il rappresentante per la sicurezza può formulare proposte al riguardo.

Articolo 15 (Testo integrato DR 25/02)

(Modalità di attuazione della valutazione del rumore)

1. L'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore

può essere calcolata in fase preventiva nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e misura-

Art. 15 punto 2 - D.R. 25-
/02 -

Va chiarito se nel rapporto di valutazione di cui all'art. 3 del D.R. n. 26/99 siano sufficienti gli standard internazionali oppure si debba fare ricorso a rilievi strumentali, in particolari condizioni del cantiere ...

zioni la cui validità è riconosciuta a livello internazionale.

2. Sul rapporto di valutazione di cui all'articolo 3 del Decreto 17 febbraio 1999 n.26 va riportata la fonte documentale, cui si è fatto riferimento.

3. Nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni e compiti che comportano una variazione notevole dell'esposizione quotidiana al rumore da una giornata lavorativa all'altra può essere fatto riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente normativa, al valore dell'esposizione settimanale relativa alla settimana di presumibile maggiore esposizione nello specifico cantiere, calcolata in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto 17 febbraio 1999 n.26.

Articolo 16 (Testo integrato DR 25/02)

(Modalità attuative di obblighi particolari)

1. Nei cantieri in cui la durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni-uomo, l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 14 costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 15 della Legge 18 febbraio 1998 n. 31, salvo motivata richiesta del rappresentante per la sicurezza.
2. Per l'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori operanti nei cantieri e dei loro rappresentanti si fa riferimento all'articolo 16 della Legge 18 febbraio 1998 n. 31 ed al Decreto 17 settembre 1999 n. 94.

Articolo 17 (Testo integrato DR 25/02)

(Sanzioni per le violazioni commesse dal Committente o dal Responsabile dei lavori)

1. Il Committente od il Responsabile dei lavori, qualora nominato, è punito con la prigionia di primo grado o la multa fissata nel minimo di Euro 2582,00 nei seguenti casi:
 - a. Mancata nomina del responsabile dei lavori da parte del committente riconducibile a figura diversa da persona fisica residente
 - b. mancata designazione, nei casi previsti dall'articolo 3 comma 5, 7, 8 del presente Decreto, dei Coordinatori per la sicurezza;
 - c. attività tesa a mascherare la reale dimensione del cantiere;
 - d. affidamento di appalto senza il piano di sicurezza e coordinamento.
 - e. Mancata designazione dell'impresa principale (art. 2 lettera m) e mancato affidamento alla stessa del compito di coordinare, organizzare ed armonizzare l'attività delle varie imprese e/o lavoratori autonomi nel cantiere, nei casi previsti dall'art. 3, comma 4.
2. Sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 1549,00 a Euro 2582,00, nei seguenti casi:
 - a. mancata previsione nel progetto, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della durata dei lavori o delle fasi di lavoro;
 - b. mancato invio della notifica preliminare di cui all'articolo 11;
 - c. mancata trasmissione del piano di sicurezza e coordinamento di

cui all'articolo 12 alle imprese ed ai lavoratori autonomi invitati a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.

3. Sono inoltre puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 258,00 a Euro 774,00 nei seguenti casi:
 - a. mancata verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, ai sensi dell'articolo 3, comma 12 del presente Decreto;
 - b. mancata comunicazione al Servizio Igiene Ambientale della chiusura del cantiere o della realizzazione parziale dei lavori.

Articolo 18 (Testo integrato DR 25/02)

(Sanzioni per le violazioni commesse dai Coordinatori per la sicurezza)

1. Il Coordinatore per la progettazione è punito con la prigione di primo grado o la multa fissata nel minimo di Euro 2582,00 nei seguenti casi:
 - a) omessa o incompleta redazione del piano di cui all'articolo 12 del presente Decreto;"
 - b) omessa predisposizione del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).
2. Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito con la prigione di primo grado o la multa fissata nel minimo di Euro 2582,00 nel caso di infrazione agli adempimenti di cui alle lettere a), b), c), e), f) e g) dell'articolo 5.
3. Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori è, altresì, punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 258,00 a Euro 774,00 nel caso di violazione della lettera d) dell'articolo 5 e mancata convocazione della riunione di pianificazione e coordinamento della sicurezza in cantiere di cui alla lettera h) dell'articolo 5 del presente Decreto.

Articolo 19 (Testo integrato DR 25/02)

(Sanzioni per le violazioni commesse dalle imprese esecutrici)

1. Le sanzioni indicate nei commi successivi del presente articolo sono applicate ai datori di lavoro, ai dirigenti, ai preposti delle imprese esecutrici, tenendo conto, nel caso concreto, delle specifiche attribuzioni e competenze di ognuna di queste figure.
2. Fatta salva l'irrogazione delle sanzioni penali ed amministrative per le eventuali infrazioni delle disposizioni della restante normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro, il datore di lavoro, il dirigente, il preposto, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, sono puniti con la multa fissata nel minimo di Euro 4.000,00 o con la multa a giorni di secondo grado nel caso di:
 - a. mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12."
 - b. Mancato rispetto dell'obbligo dell'impresa principale (art. 2 lettera m) di coordinare, organizzare ed armonizzare l'attività delle varie imprese e/o lavoratori autonomi nel cantiere, nei casi previsti dall'art. 9, comma 3.
3. Ai datori di lavoro ed ai dirigenti si applica una sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 1549,00 a Euro 2582,00 per la mancata trasmissione del piano di sicurezza e coordinamento alle eventuali

imprese o lavoratori autonomi ai quali abbiano subappaltato parte dell'opera.

4. La mancata o parziale predisposizione del piano operativo di sicurezza è corrispondente alla mancata predisposizione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 6 della Legge 18 febbraio 1998 n. 31, e comporta la medesima sanzione.

5. La mancata installazione del cartello di cantiere, completo delle informazioni di cui all'Allegato 3 del presente Decreto, comporta per l'impresa principale una sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 258,00 a Euro 774,00.

Articolo 20 (Testo integrato DR 25/02)

(Sanzioni per le violazioni commesse dai lavoratori autonomi)

E' punito con la multa a giorni di primo grado il lavoratore autonomo che violi i seguenti adempimenti:

- a. Obblighi stabiliti dall'articolo 7 del presente Decreto;
- b. Mancato rispetto dell'obbligo dell'impresa principale (art. 2 lettera m) di coordinare, organizzare ed armonizzare l'attività delle varie imprese e/o lavoratori autonomi nel cantiere, nei casi previsti dall'art. 7, comma 3 e per entità di lavori non superiori a 200 giorni uomo."

Articolo 21 (Testo integrato DR 25/02)

(Funzioni del Servizio Igiene Ambientale)

1. Il Servizio di Igiene Ambientale vigila sull'osservanza delle norme del presente Decreto. A tal fine:

- a. istituisce un registro dei cantieri dove annota i dati della notifica preliminare di cui all'articolo 11;
- b. istituisce un registro degli infortuni nei cantieri nel quale annota gli infortuni di cui abbia avuto comunicazione ai sensi degli articoli 6, comma 7 e 26 della Legge 18 febbraio 1998 n.31;
- c. richiede, ove lo ritenga necessario, l'acquisizione delle copie del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo dell'opera e di tutti i documenti che possano agevolare l'identificazione del committente o del responsabile dei lavori, dei Coordinatori per la sicurezza, nonché di tutti i soggetti che abbiano assunto un ruolo di responsabilità nell'ambito del cantiere, apponendo un termine per la consegna;
- d. realizza, ove lo ritenga necessario, visite ispettive nel cantiere, con la finalità di controllare il rispetto dei disposti del presente Decreto e la correttezza delle soluzioni tecniche di prevenzione adottate.

2. Il Servizio di Igiene Ambientale, in base ai dati raccolti, nel corso della sua attività di vigilanza nei cantieri, provvede all'elaborazione di opportune e periodiche statistiche, almeno annuali, sull'andamento delle attività cantieristiche e sui relativi infortuni.

Articolo 22 (Testo integrato DR 25/02)

(Vigilanza del Servizio Igiene Ambientale sui cantieri)

1. All'attività di vigilanza svolta dal Servizio Igiene Ambientale nei cantieri, al fine di verificare il rispetto delle norme del presente

Decreto, si applica il disposto dell'articolo 21 della Legge 18 febbraio 1998 n.31.

2. Qualora il Servizio Igiene Ambientale accerti in cantiere l'esistenza di una situazione di estremo pericolo per la sicurezza dei lavoratori, procederà ai sensi dell'articolo 23 della Legge 18 febbraio 1998 n. 31, emanando disposizioni immediatamente esecutive, che potranno anche consistere nella sospensione della singola lavorazione in atto, nel sequestro e nel divieto di utilizzo di impianti, macchine, attrezzature pericolose, ovvero nel confinamento e nella messa in sicurezza di aree del cantiere pericolose o, nei casi più gravi, nella sospensione dei lavori.

L'ordinanza immediatamente esecutiva viene emessa nei confronti del responsabile della situazione di pericolo ovvero, ove questi non sia identificabile, nei confronti del committente o del responsabile dei lavori, salvo il successivo accertamento dei soggetti ai quali vada imputata la responsabilità dell'irregolarità o dell'infrazione riscontrata. Ove non sia identificabile o rintracciabile nemmeno il committente o il responsabile dei lavori, ovvero l'ordinanza emessa non venga eseguita dai soggetti ai quali sia stata indirizzata, il Servizio di Igiene Ambientale provvede al sequestro del cantiere, fatte salve le responsabilità penali e l'addebito, a carico dei soggetti sopra indicati, dei costi sostenuti per tale attività.

L'efficacia dell'ordinanza immediatamente esecutiva dura fino al momento nel quale il Servizio di Igiene Ambientale può constatare il ripristino delle condizioni di sicurezza ovvero il venir meno dei motivi di urgenza che l'hanno determinata, cui seguirà la verbalizzazione di tale circostanza.

3. Ove non sussistano i motivi di urgenza di cui al comma 2, il Servizio Igiene Ambientale procederà con le modalità indicate nell'articolo 22 della Legge 18 febbraio 1998 n. 31."

Articolo 23 (Testo integrato DR 25/02)
(Aggiornamenti)

1. Gli allegati al presente Decreto vengono aggiornati, secondo necessità o valutazioni di opportunità, con Decreti Reggenziali, su proposta del Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale.
2. L'ammontare delle sanzioni pecuniarie amministrative previste nel presente Decreto è aggiornato annualmente ai sensi dell'articolo 32 della Legge 28 giugno 1989 n. 68.

Articolo 24 (Testo integrato DR 25/02)
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui al presente Decreto trovano applicazione dal 1°giugno 2003.
2. Le norme del presente Decreto non si applicano alle opere, pubbliche e private, la cui domanda di concessione o di autorizzazione sia stata presentata entro il 31 maggio 2003, qualora la comunicazione di inizio lavori sia inoltrata all'Ufficio Urbanistica entro il 31 dicembre 2003 ai sensi degli articoli 167 e 168 della Legge 19 luglio 1995 n. 87.

3. Relativamente alle opere che non necessitano di concessione ed autorizzazione edilizia, le disposizioni del presente Decreto non si applicano qualora il contratto con l'impresa esecutrice, che deve recare data anteriore a quella indicata al primo comma, sia depositato presso il Servizio Igiene Ambientale entro il 30 novembre 2003.

4. Il presente Decreto sarà soggetto a revisione, al fine di verificarne i risultati ed i problemi applicativi, trascorso un anno dalla sua entrata in vigore.

Articolo 25 (Testo integrato DR 25/02)

1. Le disposizioni di cui al presente Decreto trovano applicazione dal 24 maggio 2005.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle opere, soggette a concessione od autorizzazione edilizia, per cui la comunicazione di inizio lavori sia inoltrata all'Ufficio Urbanistica entro la data prevista al primo comma.
3. In relazione alle opere non soggette a concessione od autorizzazione edilizia, le disposizioni del presente decreto non si applicano qualora il contratto con l'impresa esecutrice sia depositato presso il Servizio Igiene Ambientale entro la data prevista al primo comma.
4. Nei casi di cui al secondo e terzo comma, le disposizioni del presente decreto potranno essere applicate a seguito di invio di apposita comunicazione scritta al Servizio di Igiene Ambientale.

ALLEGATI (Testo integrato DR 25/02)

Allegato 1 - Elenco delle attività soggette ai disposti del presente Decreto.

1. Attività inerenti alla realizzazione di opere soggette a concessione di cui all'articolo 157, comma 1 della Legge 19 luglio 1995 n. 87.
2. Attività inerenti alla realizzazione di opere soggette ad autorizzazione di cui all'articolo 158, commi 1 e 2 della Legge 19 luglio 1995 n. 87.
3. Attività inerenti alla realizzazione di opere non soggette a concessione od autorizzazione di cui all'articolo 159, comma 1 della Legge 19 luglio 1995 n. 87.

Allegato 2 - Attività che comportano rischi aggravanti per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili.

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a mt. 1,5, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.

Fermo restando l'obbligo di allestimento delle misure preventive antiseppellimento in tutti i casi di possibile franamento di fronti di altezza superiore a mt.1.5, nonché il rispetto delle misure di sicurezza previste dalla Legge 2 luglio 1969 n.41 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, si ritiene che i "lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a mt.1,5" siano da considerarsi "particolarmente aggravati" nei seguenti casi:

- escavazioni di trincee sviluppate in lunghezza per fondamenta, deposizione di tubazioni e canalizzazioni e simili, escludendo il caso della singola escavazione in posizione unica;
- escavazioni su fronti aperti, se non rientranti nei casi di esclusione di cui all'articolo 1 comma 3;
- escavazioni su aree urbanizzate, per il rischio rappresentato dalla presenza di tubazioni, linee elettriche ed altre opere;
- presenza di traffico pesante;
- escavazioni dei cunicoli;
- escavazioni con presenza di acqua o gas.

2. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di caduta dall'alto da altezza superiore a mt.2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.

Fermo restando l'obbligo di allestimento dei dispositivi di protezione collettiva normalmente costituiti da parapetti anticaduta o, nel caso non ne sia possibile l'installazione, l'uso della cintura di sicurezza, nonché il rispetto delle misure di sicurezza previste dalla Legge 2 luglio 1969 n.41 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, si ritiene che i "lavori che espongono i lavoratori a rischi di caduta dall'alto da altezza superiore a mt.2" siano da considerarsi "particolarmente aggravati" nei seguenti casi:

- le attività che comportano rischi incrociati o multipli, come, ad esempio, il lavoro su ponteggi in caso di demolizioni oppure lavori in altezza sotto il raggio d'azione della gru;
- lavori sui tetti privi di completi ed idonei ponteggi;
- lavori in altezza su strutture non portanti;
- lavori straordinari in altezza in condizioni meteorologiche o climatiche disagiate;
- lavori straordinari effettuati di notte.

3. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui agli articoli 28, 29 e 30 della Legge 18 febbraio 1998 n.31.

Qualora nel corso dei primi due anni di applicazione del presente Decreto se ne ravvisasse la necessità, saranno individuati con un ulteriore specifico provvedimento le sostanze chimiche e biologiche di cui al precedente periodo.

4. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti (Decreto 17 ottobre 1991 n.125).

5. Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi di tensione.

6. Lavori che espongono a un rischio di annegamento.
7. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
8. Lavori subacquei con respiratori.
9. Lavori in cassoni ad aria compressa.
10. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
11. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
12. Lavori di trattamento, rimozione, trasporto, smaltimento di materiali contenenti amianto o asbesto, ove tali attività non siano riconducibili a ordinari processi produttivi d'impresa sottoposti al campo di applicazione della Legge 18 febbraio 1998 n.31.

Allegato 3 - Cartello di cantiere.

1. Il cartello di cantiere deve contenere, ove previsto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 53, comma 3, della Legge 19 luglio 1995 n. 87, le seguenti informazioni essenziali:
 - a. Estremi sintetici dell'opera o delle attività.
 - b. Destinazione d'uso dell'opera ovvero obiettivo dell'attività.
 - c. Estremi delle concessioni o delle autorizzazioni.
 - d. Data e protocollo nella quale è stata presentata la notifica preliminare.
 - e. Estremi identificativi del committente.
 - f. Estremi identificativi dei progettisti, con l'indicazione di quale progettazione ciascuno sia responsabile.
 - g. Estremi identificativi del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori.
 - h. Estremi identificativi della impresa principale, della cooperante e delle eventuali subappaltatrici, con l'identificazione di quale tipo di realizzazione ciascuna sia responsabile.
 - i. Estremi identificativi del direttore tecnico di cantiere.
 - j. Data di apertura del cantiere.
 - k. Data di prevedibile conclusione dei lavori.
 - l. Ammontare complessivo preventivo dei lavori
2. Per estremi identificativi di cui al comma precedente, si intende:
 - a. se il committente è un privato cittadino solo nome e cognome, altrimenti la ragione sociale della società, cooperativa, associazione, la denominazione della Pubblica Amministrazione, Settore autonomo ed Ente Autonomo dello Stato che esprime il committente;
 - b. se i progettisti appartengono ad una società o studio di progettazione, la loro ragione sociale;
 - c. la ragione sociale delle imprese esecutrici.
3. Dimensioni minime del cartello di cantiere: 70 x 100 cm

Allegato 4 - Contenuti e durata dei corsi per il coordinatore per la sicurezza.

- 1) Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 2 dell'articolo 10, devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a. durata del corso: 120 ore, di cui obbligatoria la frequenza di almeno 90 ore;
 - b) argomenti:
 - la legislazione vigente in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
 - malattie professionali;
 - statistiche sulle violazioni delle norme nei cantieri;
 - analisi dei rischi;
 - norme di buona tecnica e criteri per l'organizzazione dei cantieri e l'effettuazione dei lavori in sicurezza (uso delle macchine, uso degli impianti elettrici, uso dei dispositivi di protezione individuale, ponteggi e opere provvisorie ecc.);
 - metodologia per l'elaborazione di piani di sicurezza e coordinamento.

- 2) Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 4 dell'articolo 10, devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a. durata del corso: almeno 20 ore, di cui obbligatoria la frequenza;
 - b) argomenti:
 - la legislazione vigente in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
 - malattie professionali;
 - statistiche sulle violazioni delle norme nei cantieri;
 - analisi dei rischi;
 - metodologia per l'elaborazione di piani di sicurezza e coordinamento.

Allegato 5 - Fascicolo dell'opera.

1. Il fascicolo dell'opera di cui all'articolo 2, lettera h), all'articolo 4, comma 1, lettera b) e all'articolo 4 bis deve contenere almeno i seguenti elementi :
 - a. la descrizione dell'opera e l'indicazione dei soggetti coinvolti nella progettazione e nell'esecuzione dei lavori;
 - b. l'analisi dei rischi, le misure preventive e protettive in esercizio (incorporate all'opera o a servizio della stessa) e ausiliarie (non incorporate all'opera e nemmeno a servizio della stessa) rispettivamente previste o richieste ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati, per ogni intervento successivo sull'opera
 - c. i riferimenti alla documentazione di supporto esistente (documentazione tecnica dell'opera di particolare utilità ai fini della sicurezza per ogni intervento successivo, riguardanti il contesto in cui è collocata, la struttura architettonica e statica e gli impianti installati).
2. Al fine di definire le misure preventive e protettive in esercizio ed

ausiliarie, di cui al comma 1, per ogni intervento successivo sull'opera, devono essere presi in considerazione almeno i seguenti elementi:

- a) accessi ai luoghi di lavoro;
 - b) sicurezza dei luoghi di lavoro;
 - c) impianti di alimentazione e di scarico;
 - d) approvvigionamento e movimentazione materiali e attrezzature;
 - e) igiene sul lavoro;
 - f) interferenze e protezione terzi.
3. Le misure preventive e protettive in esercizio devono essere il risultato di specifiche scelte progettuali effettuate dal progettista dell'opera in fase di progettazione, in collaborazione con il coordinatore per la progettazione.
 4. Nel redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 per interventi successivi devono essere tenute in considerazione le informazioni sulle misure preventive e protettive in esercizio contenute nel fascicolo dell'opera, al fine di pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza.
 5. Il fascicolo deve fornire le informazioni riguardo la messa in opera in sicurezza delle misure preventive e protettive in esercizio, nonché le modalità operative da adottare per:
 - a) utilizzare, in completa sicurezza, le misure preventive e protettive in esercizio;
 - b) mantenere in piena funzionalità nel tempo le misure preventive e protettive in esercizio, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi richiesti e la loro periodicità.

Allegato 6- Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 11.

Allegato 6 -
D.R. 25/02 -
Inserire anche i dati catastali ...

1. Data della comunicazione.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (i) nome (i) e indirizzo (i).
4. Natura dell'opera.
5. Responsabile dei lavori, nome e indirizzo.
6. Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera [titolo di studio, nome, cognome, indirizzo, codice elenco speciale].
7. Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera [titolo di studio, nome, cognome, indirizzo, codice elenco speciale].
8. Data presunta di inizio dei lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero presunto di giorni-uomo.
11. Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere.
12. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
13. Identificazione delle imprese già selezionate, data presunta di inizio lavori e durata degli stessi.
14. Ammontare complessivo presunto dei lavori.
15. Data e luogo della prima riunione di pianificazione e coordinamento.

Allegato 7 Piano Operativo di sicurezza

Allegato 7 - D.R. 25/02 -
È conveniente prevedere anche il piano di installazione, manutenzione, utilizzo dei ponteggi e smontaggio (PIMUS) ...

1. Il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 31/98 e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a. i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
 - il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
 - la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari; i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
 - il nominativo del medico competente ove previsto;
 - il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
 - i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del preposto al cantiere;
 - il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
 - b. le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
 - c. la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
 - d. l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisorie di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
 - e. l'elenco delle sostanze, prodotti e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
 - f. l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
 - g. Analisi e valutazione dei rischi in relazione alle proprie lavorazioni in cantiere, individuazione delle relative misure preventive (prescrizioni e procedure adottate) e protettive (compresi i Dpi), adottate, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, (comprendente anche osservazioni e contributi del Medico del Lavoro aziendale alla valutazione dei rischi);
 - h. le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
 - i. l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
 - l. la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere;
 - m. verifica della regolarità delle autorizzazioni/segnalazioni/dichiarazioni dell'impresa (sede legale più cantiere), come da capo III della Legge n°87/95 e del D.R. n. 108/95 (da allegare).

.....:fine decreto:.....

Art.8 - L. 31/98 -
(Obblighi dei lavoratori)

1. È responsabilità di ciascun lavoratore avere cura della propria sicurezza e della propria salute, nonché di quelle delle altre persone su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alle informazioni e alla formazione e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. In particolare, i lavoratori devono:
 - a) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della prevenzione e protezione, collettive e individuali;
 - b) utilizzare in modo corretto i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze pericolose, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di sicurezza;
 - c) non disattivare o manomettere i dispositivi di sicurezza, i mezzi di protezione, i sistemi di rilevamento;
 - d) segnalare immediatamente al datore di lavoro e/o a quanti hanno una funzione specifica in materia di prevenzione e protezione le situazioni di lavoro che possano costituire un pericolo grave e immediato per la sicurezza e la salute, così come qualunque difetto dei sistemi di protezione;
 - e) sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
 - f) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi stabiliti dalle altre autorità competenti o comunque necessari per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Art.9 - L. 31/98 -
(Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori)

Art.9
La legge quadro (sugli impianti) deve essere completata con i decreti attuativi coordinandola con la normativa sulla sicurezza ...

1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nella legislazione vigente.
2. Sono vietati la costruzione, la vendita, il noleggio, la concessione in uso e la locazione finanziaria di macchine, attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alla legislazione vigente in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.

TITOLO III
IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Art.10 - L. 31/98 -
(Servizio di Prevenzione e Protezione)

Art. 10 punto 1)
Nei casi di servizio prevalentemente formato da membri esterni (R.S.P.P., MdL, consulenti, ...) rendere la norma più aderente alle dinamiche interne con maggiore coinvolgimento dei vari soggetti aziendali ...

1. Fatti salvi gli obblighi di cui agli articoli 6 e 7, il datore di lavoro organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione costituito da una o più persone, per occuparsi delle attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'impresa, ovvero nell'unità produttiva, nonché nomina il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in possesso di attitudini e capacità adeguate alla situazione specifica, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. I lavoratori di cui al comma primo non possono subire pregiudizio a causa delle proprie attività in relazione al Servizio di Prevenzione e Protezione e devono disporre di tempo e di mezzi adeguati all'assolvimento dei propri compiti.

Art. 10 punto 1)
Introdurre eventuali modifiche che rendano più attinente alla nostra realtà la composizione, le funzioni, la responsabilità, le azioni e i rapporti del S.P.P. nelle aziende ...

3. Il datore di lavoro può avvalersi, per integrare l'azione di prevenzione e protezione, di persone esterne all'azienda in possesso

Art. 10 punto 4)
*La formazione del RSPP dovrebbe essere "potenziata" dalla partecipazione ad uno specifico corso abilitante con successivi aggiornamenti (vedi l'esperienza italiana normata) ...
In caso di RSPP esterno dovrebbe esserci un referente interno qualificato (membro del SPP) che non coincida con la figura del datore di lavoro ...*

delle competenze professionali necessarie, trasferendo a queste le informazioni e i mezzi necessari per lo svolgimento del compito assegnato.

4. Il datore di lavoro comunica al Servizio Igiene Ambientale, sentito il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il nominativo della persona designata quale responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, corredato dal curriculum attestante laurea, diploma tecnico o comprovata esperienza in materia di

prevenzione e protezione.

Art. 11 punti 1)-2)
*Verificare le varie condizioni nelle quali il D.L. può essere RSPP, per evitare confusione
La frequenza di un corso specifico non è valido per tutti. Mentre dovrebbe essere una condizione essenziale per tutti i D.L. con le naturali diversità di impegno, approfondimento in base alla condizioni di rischio e dimensioni dell'impresa gestita ..
Nelle stesse condizioni di piccola impresa a basso rischio non è richiesto una minima esperienza o cognizione specifica
L'esperienza dei corsi effettuati al Centro di Formazione Professionale, quali risultati hanno dato? Quanti li hanno frequentati? ecc....
Il monte ore è sufficiente per il ruolo del D.L. pensando che è lo stesso per la formazione di un RLS
La formazione dovrebbe essere anche calibrata in base alla scelta del D.L. che assume, anche, la funzione di RSPP da quello che non l'assume, o deve possedere anche o solo la preparazione del RSPP ?....*

Art.11 - L. 31/98 -
(Assunzione della responsabilità del Servizio di Prevenzione e Protezione da parte del datore di lavoro)

1. Il datore di lavoro può svolgere la funzione di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, eseguendo la procedura di cui al comma quarto dell'articolo 10.
2. Il datore di lavoro che si avvale della facoltà di cui al comma primo deve frequentare uno specifico corso di formazione sulla

sicurezza e salute sul lavoro, allegando l'attestato di frequenza alla comunicazione di cui al comma quarto dell'articolo 10.

3. La Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale avvalendosi del Servizio Igiene Ambientale, sentite anche le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, definisce tramite decreto reggenziale i contenuti minimi dei corsi di formazione di cui al comma secondo, per i diversi settori di attività. Il Servizio Igiene Ambientale, le associazioni dei datori di lavoro e le istituzioni pubbliche di formazione organizzano tali corsi rilasciando l'attestato.

[Decreto emanato: Decreto 17 settembre 1999 n° 95

Assunzione della responsabilità del Servizio di Prevenzione e Protezione]

(RIPORTATI INTEGRALMENTE IN SEGUITO)

4. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i datori di lavoro delle grandi imprese e quelle che rientrano nell'allegato 1.

**Considerazioni generali sul DECRETO 17 settembre 1999 n° 95
(assunzione di responsabilità del SPP):**

Ragionare sulla effettiva distribuzione di responsabilità e sulla conseguente ed adeguata preparazione dei suoi membri, in particolare del D.L., R.S.P.P., membri (dirigenti, preposti), R.L.S.

Per il D.L., in quanto tale, sia questo decreto che le altre norme non prevedono una informazione/formazione che garantisca un livello minimo di conoscenza della materia proprio al soggetto più responsabilizzato.

Nella fase di assunzione del ruolo di RSPP il D.L. ha, in alcune situazioni, l'obbligo di formazione, seppure poco modulato ai vari contesti e realtà produttive e con una durata minima pari a quella di un RLS e sicuramente insufficiente in certe condizioni di rischio. Fino ad arrivare, nelle imprese a basso rischio e in quelle commerciali fino a 5 dipendenti, ad essere esonerato dalla formazione e affrontare la gestione prevenzionale dell'azienda, anche nella doppia veste DL/RSPP, teoricamente senza conoscenza specifica.

Può, inoltre, in certe circostanze assumere anche l'incarico di addetto alle emergenze. In questa situazione si spera segua i corsi specifici che lo vedranno impegnato per una durata maggiore del corso di base per RSPP o addirittura sarà l'unica formazione che riceverà e che non è certa adeguata al ruolo di D.L./RSPP.

DECRETO del 17 SETTEMBRE 1999 n° 95

**ASSUNZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

Art. 1 - D.R. 95/99 -
(Disposizioni generali)

Art. 1 - D.R. 95/99 -
*V e r i f i c a r e
l'esperienza sui
corsi (quali i risultati
in termini di parteci-
pazione, di risultati
formativi, ecc..)*

1. Il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente la funzione di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nei casi previsti dalla legge 18 febbraio 1998 n. 31 art. 11, deve frequentare uno specifico corso di formazione organizzato dalle istituzioni pubbliche di formazione o dalle Associazioni dei datori di Lavoro ovvero organizzazioni o tecnici specializzati.
2. Il corso deve essere erogato secondo un Piano di Formazione approvato dal Centro di Formazione Professionale ovvero dall'Università di stato ovvero dal Servizio di igiene Ambientale.
3. Il contenuto minimo dei corsi è:
 - a) il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale;

Art. 1 - D.R. 95/99 -
Il monte ore è sufficiente per il ruolo del D.L. pensando che è lo stesso per la formazione di un RLS?
La formazione dovrebbe essere calibrata, non solo, in base alla scelta del D.L. che assume la funzione di R.S.P.P. ma, anche, dalle condizioni aziendali (media, piccola, dalla categoria produttiva di appartenenza e in particolare dalla tipologie e entità dei rischi da dovere gestire ...

b) gli organi di vigilanza e di controllo nei rapporti con le aziende;
c) la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni;
d) i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori,
e) appalti, lavoro autonomo e sicurezza,
f) la valutazione dei rischi;
g) i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzativi e procedurali di sicurezza;
h) il dispositivo di Protezione individuale
i) la prevenzione incendi ed i piani di emergenza
j) la prevenzione sanitaria
k) l'informazione e la formazione dei lavoratori
La durata minima del corso è di sedici ore.

Art. 1 - D.R. 95/99 -
Predisporre corsi di base e moduli specifici ed articolati che riescano a rispondere alle varie e specifiche esigenze dei D.L./RSPP.
Prevedere, eventuali, periodici aggiornamenti ...

1. Per quanto riguarda la lettera g) del comma precedente, a seconda della tipologia di attività, dovranno essere approfonditi almeno i seguenti argomenti:
 - a) utilizzo di videoterminali;
 - b) movimentazione manuale dei carichi
 - c) utilizzo e gestione di sostanze chimiche;
 - d) esposizione dei lavoratori al rumore
 - e) rischio biologico
 - f) rischio cancerogeno
 - g) rischi specifici evidenziati in fase di valutazione, dei rischi dell'azienda.

5. La certificazione di superamento dell'esame del corso suddetto rilasciata dal Centro di Formazione Professionale ovvero dall'Università di Stato va allegata alla comunicazione di cui al comma quarto dell'articolo 10 della Legge 18 febbraio 1998 n. 31. Copia deve essere conservata in azienda a cura del datore di lavoro

6. Nel caso previsto al comma 1 del presente articolo il Datore di lavoro ha sei mesi di tempo dalla data di pubblicazione del presente decreto per frequentare il corso abilitante a svolgere il ruolo di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ed ulteriori -sei mesi, dalla data di ottenimento del certificato di cui al precedente comma. per effettuare la Valutazione di rischi, di cui all'art. 6 comma 2 della Legge 18 febbraio 1998 n° 31.

Art. 2 - D.R. 95/99 -
(Esenzioni)

1. Il datore di lavoro, professionalmente già preparato per svolgere la funzione di R.S.P.P., può richiedere l'esenzione dalla partecipazione al corso di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, sottoponendosi direttamente ad esame presso il Centro di Formazione Professionale ovvero l'Università di Stato, per le materie comprese nel Piano di Formazione di cui all'art. 1 comma 2 del presente decreto. Tali

organismi rilasciano la certificazione di superamento dell'esame, che dovrà essere allegato alla comunicazione di cui al comma quarto dell'articolo 10 della legge 18 febbraio 1998 n° 31. Copia deve essere conservata in azienda a cura del datore di lavoro.

2. Nel caso previsto al comma precedente, il Datore di Lavoro ha tre mesi di tempo dalla data di pubblicazione del presente decreto per sottoporsi all'esame ed ulteriori sei mesi, dalla data di ottenimento del certificato di superamento dell'esame medesimo, per effettuare la valutazione di rischi, di cui all'art. 6 comma 2 della legge 18 febbraio 1998 n° 31.

Art. 2 punto 3- D.R. 95/99 -
Nelle stesse condizioni di piccola impresa a basso rischio, senza che al D.L. venga richiesta una seppure minima preparazione o cognizione specifica
.....

3. Per le attività esclusivamente commerciali, con meno di 5 dipendenti, che non comportino rischi esposizione ad agenti chimici, biologici, cancerogeni, ovvero che non comportino problematiche significative di rischio di incendio e di evacuazione dal luogo di lavoro, il Datore di Lavoro può assolvere al disposto di cui all'art. 1 comma 1, inviando al Servizio di Igiene Ambientale l'autocertificazione attestante la propria conoscenza delle materie di cui all'art. 1 comma 3, e dichiarando di essere quindi in grado di svolgere direttamente il ruolo di responsabile del S.P.P.

Art. 2 punto 3- D.R. 95/99 -
Armonizzare le condizioni sulla base dei rischi, togliendo l'esenzione, e richiedendo una informazione/formazione minima ai D.L. con livello gradatamente crescente in base alle scelte di ruolo; alle funzioni, alle condizioni di rischio, ecc ...

4. Nel caso previsto al comma precedente, per le aziende già operanti ovvero per quelle che verranno costituite successivamente, il Datore di Lavoro ha tre mesi di tempo per inviare la auto certificazione, e ulteriori dodici mesi per effettuare la valutazione di rischi, di cui all'art. 6 comma 2 della legge 18 febbraio 1998 n° 31, dalla data di pubblicazione del presente decreto ovvero dalla data di costituzione della nuova attività.

Art. 3 - D.R. 95/99 -

1. I datori di lavoro delle piccole imprese di cui all'art. 3, comma 1, lettera 1) della legge 18 febbraio 1998 n. 31, che non intendano assumere in prima persona la responsabilità del Servizio di Prevenzione e Protezione, hanno quattro mesi di tempo per effettuare la valutazione dei rischi di cui all'art. 6 comma 2 della Legge 18 Febbraio 1998 n. 31.

.....:fine decreto:.....

Art.12 - L. 31/98 -
(Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione)

Art. 12
I compiti del SPP sono importanti e per questo va maggiormente valorizzato il lavoro di squadra, pluri-disciplinare, e in maniera organica ...

1. Il Servizio di Prevenzione e Protezione è strumento del datore di lavoro nell'esercizio delle sue responsabilità in merito alla sicurezza e salute dei lavoratori.
Il datore di lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione le informazioni e i mezzi necessari all'espletamento delle proprie funzioni.
2. Sulla scorta delle informazioni e dei mezzi forniti dal datore di lavoro, il Servizio di Prevenzione e Protezione provvede tra l'altro:
 - a) alla individuazione dei pericoli;
 - b) all'analisi dei rischi;
 - c) alla definizione delle misure di sicurezza;
 - d) alla elaborazione di procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
 - e) alla individuazione dei contenuti informativi e formativi per i lavoratori;
 - f) all'informazione dei lavoratori di cui all'articolo 16;
 - g) a partecipare alle consultazioni di cui all'articolo 15.
3. I componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono obbligati al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.

TITOLO IV
LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI

Art.13 - L. 31/98 -
(Generalità)

Art. 13
*La partecipazione ha necessità di ulteriore chiarimento normativo o devono essere i soggetti in campo a ricercare, favorire e aumentare l'effettiva collaborazione e la ricerca del bene comune ...
Occorre, comunque, favorire la massima partecipazione dei lavoratori nella suddetta attività, con particolare riguardo al RLS, in modo che siano coinvolti direttamente nelle scelte effettuate e garantire comportamenti conseguenti e corretti durante il lavoro ...*

1. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti devono favorire la massima partecipazione dei lavoratori al fine di raggiungere le migliori condizioni di lavoro per quanto riguarda la sicurezza e la salute. A tal fine, i lavoratori devono essere consultati sulle questioni inerenti alla sicurezza e alla salute, devono essere ascoltati in merito ad eventuali proposte, suggerimenti e richieste, devono essere oggetto di una idonea informazione e formazione.

Art. 13
Redazione di linee guida che definiscano percorsi e modalità favorevoli la partecipazione fra i vari soggetti e amplino lo sviluppo di una coscienza partecipativa nei lavoratori ...

Art.14 - L. 31/98 -
(Consultazione e partecipazione)

1. I lavoratori eleggono o designano direttamente al loro interno, un rappresentante per la sicurezza.

Art. 14 punto 1)
In base all'esperienza e all'effettiva volontà di fare svolgere al RLS le sue funzioni occorre verificare le modalità della sua elezione , formazione, ecc... Rilanciarne l'adesione, la funzione ed il ruolo attivo, sostenendolo, coalizzandolo tra loro; per unire le forze e scambiare le esperienze a supporto del loro ruolo di collaboratori al raggiungimento della massima tutela della salute sui luoghi di lavoro. I RLS devono trovare dei punti di riferimento e di aiuto interni ed esterni all'azienda che li supportino nelle loro funzioni

Il numero di rappresentanti è portato a due per le imprese con più di 150 dipendenti.

Nel caso di imprese con più unità produttive separate è data facoltà ai lavoratori di ciascuna unità produttiva di procedere alla elezione o designazione di un proprio rappresentante per la sicurezza.

Nelle aziende che occupano meno di 10 dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito del comparto produttivo secondo le modalità da definirsi fra le rappresentanze sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro.

2. Il rappresentante per la sicurezza:

a) è consultato su tutte le questioni relativamente alla salute e alla sicurezza dei lavoratori e in particolare in merito alla valutazione dei rischi, ai programmi stabiliti, alla informazione e formazione dei lavoratori, alla scelta dei membri del Servizio di Prevenzione e Protezione, delle squadre di emergenza e di pronto soccorso;

b) ha accesso ai luoghi di lavoro e alla documentazione di cui all'articolo 6, comma secondo e a tutta la documentazione inerente la sicurezza e la salute, fatta

eccezione delle cartelle sanitarie dei singoli lavoratori;

c) riceve le informazioni provenienti dal Servizio Igiene Ambientale e dalle altre Autorità di vigilanza e può avanzare osservazioni in occasione delle visite delle stesse. In assenza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in un posto di lavoro, gli organi di vigilanza devono comunicare alle Organizzazioni Sindacali i risultati emersi dai controlli;

d) riceve una formazione adeguata, secondo le linee guida, relativamente a contenuti e durata di tale formazione, definite con apposito decreto reggenziale sentite anche le Organizzazioni Sindacali [**EMANATO il testo è riportato di seguito all'art. 16**] ;

e) promuove il processo di miglioramento contribuendo alla individuazione dei problemi ed alla relativa soluzione, favorendo la partecipazione dei lavoratori;

f) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 15 comma primo;

g) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

3. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano i mezzi di tutela previsti per i delegati e rappresentanti sindacali.

4. Il rappresentante per la sicurezza svolge le sue funzioni all'interno dell'orario di lavoro, secondo le modalità concordate tra le associazioni dei datori di lavoro e le associazioni dei lavoratori

Art. 14 punto 1)
V a l u t a r e l'opportunità di f i s s a r e l'effettiva elezione dei RLS ogni tre anni ...

Art.15 - L. 31/98 -
(Riunione periodica)

Art. 15 punto 1)
Puntualizzare e rafforzare l'importanza delle finalità della riunione periodica ...

1. Nel caso di unità produttive con più di 10 dipendenti, il datore di lavoro indice almeno una volta all'anno un incontro con il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il rappresentante o i rappresentanti dei lavoratori di cui all'articolo 14, il medico del lavoro e il datore di lavoro stesso o un suo rappresentante per:

a) esaminare la documentazione di cui all'articolo 6, comma secondo;

b) verificare lo stato di attuazione dei programmi, inclusi l'informazione e la formazione.

2. La riunione può avere carattere straordinario in occasione di importanti modifiche della situazione e per motivata richiesta del rappresentante dei lavoratori.

3. La riunione si tiene durante l'orario di lavoro.

4. Nelle aziende che occupano fino a 10 dipendenti, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere, motivandolo, la convocazione della riunione periodica. L'eventuale diniego da parte del datore di lavoro dovrà essere adeguatamente motivato.

5. Il datore di lavoro, anche tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione, provvede alla redazione del verbale della riunione che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione e degli organi di vigilanza in occasione dei loro controlli.

Art. 15 punto 1)

Riunione fatta periodicamente non solo sulla base del N° dei dipendenti, ma in base alle condizioni di rischio (con indicazione minima: esempio triennale per le aziende a basso rischio) ...

Aggiungere o sostituire i termini: al punto a) "esaminare" con ri-valutare, aggiornare, o altri per rafforzare il concetto della riunione nella quale si fa il punto della situazione per ri-aggiornare, ri-programmare gli interventi futuri oltre ad esaminare la presenza dei documenti. Al punto b) aggiungere a ... verificare lo stato di attuazione dei programmi... ri-progettare, aggiornare ed eventualmente correggere le misure e i programmi stabiliti addirittura prevederne di nuovi ...

Art. 16 punto 1)

Spesso vi è la presa d'atto "formale", tramite firma del lavoratore su copia del materiale informativo rilasciato come verifica dell'avvenuta conoscenza del tema trattato, non sempre coerente con i reali rischi aziendali.

Sono più rare altre forme di effettiva verifica di apprendimento conseguente all'intervento di formazione o addirittura della messa in atto di comportamenti positivi quotidiani nell'attività svolta.

Non sempre i soggetti indicati, come probabili formatori, sono "formati" per quel compito. Per avvalersi dei dirigenti e preposti nell'azione formative occorre che siano i primi ad avere un adeguata formazione

L'informazione, formazione ed addestramento (I.F.A.) devono essere periodiche ed adeguate alle reali condizioni di rischio ...

Art.16 - L. 31/98 -

(Informazione e formazione dei lavoratori)

1. Il datore di lavoro ha l'obbligo di provvedere affinché i lavoratori ricevano le informazioni riguardanti:

a) i rischi per la sicurezza e la salute, nonché le misure e le attività di protezione e prevenzione riguardanti l'impresa in generale;

b) il Servizio di Prevenzione e Protezione; il medico del lavoro; il piano di emergenza e di pronto soccorso.

2. Il datore di lavoro avvalendosi anche dei dirigenti e dei preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, ha l'obbligo di provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza specificatamente incentrata sul proprio posto di lavoro e sulle proprie mansioni, in occasione di:

a) assunzione;

b) trasferimento o cambiamento di funzione;

c) introduzione o cambiamento di attrezzature, impianti, metodologie di lavoro.

Là dove necessario tale formazione deve essere

Art. 16 punto 1)

Si ribadisce la proposta di formazione specifica dei dirigenti e preposti che devono svolgere una funzione di "tutore" nella formazione dei lavoratori.

Una maggiore "qualità" degli interventi formativi una loro più attenta verifica di efficacia ...

Rafforzare l'obbligo di fare informazione, formazione ed addestramento.

Completare la definizione di formazione indicata nel decreto n. 94/99 e trasferire le definizioni contenute dal decreto alla legge quadro ...

ripetuta.

3. I lavoratori con particolari incarichi a riguardo della sicurezza devono avere una formazione specifica per tali incarichi.

4. L'informazione e formazione dei lavoratori è svolta durante l'orario di lavoro.

5. Le linee guida relative alla informazione e formazione, contenenti i requisiti minimi necessari, sono contenute in decreto reggenziale predisposto dalla Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale avvalendosi del Servizio Igiene Ambientale sentite anche le associazioni riconosciute dei lavoratori e dei datori di lavoro.

[Decreto emanato: Decreto 17 settembre 1999 n°94

Informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori]

(RIPORTATI INTEGRALMENTE IN SEGUITO)

**Considerazioni generali sul DECRETO 17 SETTEMBRE 1999 n°94
(informazione — formazione — addestramento):**

Strutturato bene sul piano teorico, ma da valutare l'effettivo e fattibile trasferimento nella pratica sul versante dei risultati per un concreto "aumento" della cultura della sicurezza in azienda.

Nella prassi il piano di informazione, formazione ed addestramento (I.F.A.) è spesso di scarsa valenza, l'attività eseguita è prevalentemente quella informativa di base a tutti, la formazione specifica è prevalentemente rivolta agli addetti alle emergenze o soccorritori; il suo aggiornamento nel tempo è spesso assente, ecc ...

Infine, la fase di valutazione di efficacia dell'intervento rimane difficile e sicuramente carente, sia nell'apporto di conoscenze che nel cambiamento dei comportamenti positivi adottati nella quotidianità.

Va messo in campo una riflessione sulla adeguatezza e coerenza dei piani aziendali di I.F.A., sulla qualità dei servizi e dei formatori che il mercato offre ...

DECRETO del 17 SETTEMBRE 1999 n°94

**INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO
DEI LAVORATORI**

Art 1 - D.R. 94/99 -

(Definizioni e disposizioni generali)

Art. 1 punto 1 -D.R. 94/99-

Riprendere le definizioni dal testo unico italiano? e inserire le definizioni nell'art. 3 della L.31/98.

Informazione: *complesso delle attività dirette a conoscenze utili alla identificazione, riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.*

Formazione: *processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.*

Addestramento: *complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuali, e le procedure di lavoro.*

1. Le attività di informazione e formazione dei lavoratori, previste all'art. 16 della legge 18 febbraio 1998 n. 31, si articolano secondo la seguente gerarchia e tipologia di iniziative in relazione con i rischi specifici dell'azienda, di ciascuna mansione e processo lavorativo e in relazione con gli incarichi assegnati ai lavoratori nell'ambito dell'organizzazione della prevenzione e dei piani di emergenza, evacuazione. lotta all'incendio e primo soccorso:

a) **Informazione:** è l'attività principale volta al trasferimento da datore di lavoro a lavoratore di dati, informazioni, comunicazioni, disposizioni, procedure organizzative e operative su aspetti di sicurezza e igiene del lavoro, al fine di organizzare la prevenzione.

b) **Formazione:** l'attività di formazione ha per obiettivo il conseguimento di una preparazione del lavoratore, opportunamente organizzata nei contenuti, modalità di erogazione e strumenti ai docenti, volta all'apprendimento teorico di norme di sicurezza e prevenzione, standard tecnici di prevenzione, pratiche di lavoro, procedure organizzative, funzionamento di macchine, im-

pianti, sistemi ed apparati di sicurezza, regole di comportamento in determinate circostanze, al fine di organizzare la prevenzione.

- c) Addestramento: ove ritenuto necessario, l'addestramento è l'attività integrativa dell'informazione o della formazione volta all'apprendimento pratico dell'uso di sistemi di sicurezza e di salvaguardia nell'uso di macchine, impianti, apparati, sostanze pericolose, ovvero di applicazione di procedure organizzative ovvero di comportamenti, per la lotta all'incendio, il primo soccorso e le prove di simulazione di situazioni di emergenza e di evacuazione, al fine di rendere abilitati i lavoratori incaricati a svolgere compiti specifici nell'ambito dell'organizzazione della prevenzione.

Art. 1 punto 1 c) -
D.R. 94/99-
Se non viene sostituita la definizione, togliere ... ove ritenuto necessario ... all'inizio della frase.

2. Il complesso delle iniziative organiche previste e pianificate dal datore di lavoro per assolvere ai disposti dell'art. 16 della Legge 18 febbraio 1998 n. 31, in funzione della valutazione dei rischi e delle misure da adottare in relazione alla diminuzione dei rischi, viene formalizzato in un Piano di informazione, formazione ed addestramento, articolato:

- a) nell'individuazione dei bisogni di informazione, formazione ed addestramento per gli aspetti di prevenzione in relazione alla specificità dell'azienda;
- b) nell'individuazione degli obiettivi che si intendono acquisire con le iniziative di informazione, formazione ed addestramento;
- c) nell'individuazione dei lavoratori interessati;
- d) nelle modalità di realizzazione di tali iniziative nei contenuti, forme di erogazione e strumenti di docenza;
- e) nelle modalità di certificazione dell'erogazione;
- f) nelle modalità di certificazione del raggiungimento del grado necessario di apprendimento o di pratica dei contenuti della formazione o addestramento del lavoratore, ove ritenuto necessario;
- g) nella pianificazione delle iniziative.

Art. 1 punto 3-D.R.
94/99-
Scarso è il peso e l'attenzione attribuito al piano I . F . A . e all'esigenza di aggiornarlo ...

3. Il Piano di informazione, formazione ed addestramento, consultati il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il medico del lavoro, ove è prevista la sorveglianza sanitaria, ed il rappresentante dei lavoratori, in occasione della riunione periodica di prevenzione, va redatto la prima volta entro i termini previsti dall'art. 48, comma 3 della Legge 18 febbraio 1998, n. 31 e va aggiornato periodicamente, secondo necessità e con le stesse modalità.

Art 2 - D.R. 94/99 -
(Informazione dei lavoratori)

- I. Il datore di lavoro, anche attraverso il Servizio di Prevenzione e Protezione ed il medico del lavoro, ovvero le istituzioni pubbliche di formazione o le Associazioni dei datori di lavoro ovvero organizzazioni o tecnici specializzati, provvede affinché i lavora-

tori ricevano periodicamente, secondo la valutazione di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b) del presente decreto, una adeguata informazione mirata principalmente ad illustrare le risultanze della valutazione dei rischi ed i sistemi di prevenzione adottati dall'azienda ed il loro aggiornamento nel tempo, secondo le modalità stabilite nel Piano di formazione: informazione ed addestramento.

2. L'attività di informazione deve prevedere quantomeno i seguenti argomenti:
 - a) nozioni relative ai diritti dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro e relativi obblighi di cui all'art. 8 della Legge 18 febbraio 1998 n. 31;
 - b) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;
 - c) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
 - d) i rischi specifici cui è esposto il lavoratore in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
 - e) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi;le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori;
 - g) il Servizio di Prevenzione e Protezione ed il medico del lavoro;
 - h) i nominativi dei lavoratori incaricati per l'applicazione delle misure per le situazioni di emergenza, evacuazione, lotta all'incendio e primo soccorso.
3. Il datore di lavoro, secondo le modalità scelte per effettuare l'attività di informazione, deve poter dimostrare che ciascun lavoratore interessato abbia ricevuto le informazioni di prevenzione previste nel Piano di formazione, informazione ed addestramento.

Art 3 - D.R. 94/99 -

(Formazione ed addestramento dei lavoratori)

1. Il datore di lavoro, anche attraverso il Servizio di Prevenzione e Protezione, il medico del lavoro, i dirigenti e preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, ovvero le istituzioni Pubbliche della formazione o le Associazioni dei datori di lavoro ovvero organizzazioni o tecnici specializzati, provvede affinché ciascun lavoratore interessato riceva periodicamente, secondo la valutazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) del presente decreto, una adeguata formazione mirata a prevenire i rischi, in base alle risultanze della valutazione dei rischi ed al suo aggiornamento nel tempo, ed un addestramento pratico, ove necessario, per lo svolgimento in sicurezza dei processi di lavoro cui il lavoratore è adibito ovvero allo svolgimento di incarichi specifici nell'ambito dell'organizzazione della prevenzione, secondo le modalità stabilite nel Piano di formazione, informazione ed addestramento.

2. Il datore di lavoro assicura in particolare una formazione ed addestramento specifici, circa l'uso corretto e pratico dei dispositivi di sicurezza generali e di quelli di protezione individuale messi a disposizione dei lavoratori.
3. Il datore di lavoro assicura in particolare la formazione e l'addestramento dei lavoratori chiamati ad applicare le procedure operative od organizzative adottate come sistemi di prevenzione dei rischi e dei piani d'emergenza, lotta all'incendio ed evacuazione.
4. Il datore di lavoro, secondo le modalità scelte per effettuare l'attività di formazione ed addestramento, deve poter dimostrare, al termine dell'attività formativa o di addestramento, che ciascun lavoratore interessato abbia ricevuto l'informazione e l'addestramento previsti nel Piano di informazione, formazione ed addestramento e, ove necessario, appreso quanto insegnato, provvedendo, in caso contrario, a replicare ovvero approfondire con modalità adeguate, secondo necessità, i contenuti oggetto della formazione o addestramento.

Art. 4 - D.R. 94/99 -

(Formazione del rappresentante dei lavoratori.)

Art. 4 -D.R. 94/99-

Valutare l'esperienza passata:

- *Il comitato è utile?*
- *I corsi sono stati validi: per la parte teorica e/o per quella pratica?*
- *Portare modifiche agli accordi sulle parti tecniche organizzative.*
- *Concretizzare momenti di aggiornamento periodico.*
- *Garantire i corsi di base dei "nuovi" RLS nel tempo.*
- *La durata prevista è effettivamente sufficiente ed adeguatamente modulata?*
- *.....*

1 Il datore di lavoro, con la supervisione di un comitato paritetico (composto da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali, delle Associazioni di categoria e del Governo), attraverso organizzazioni o tecnici specializzati, anche con iniziative pluriaziendali, provvede affinché il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza riceva una adeguata formazione, secondo la valutazione di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b) del presente decreto, mirata principalmente a consentirgli di svolgere i compiti stabiliti dall'art. 14, comma 2 della Legge 18 febbraio 1998 n. 31, ed il loro aggiornamento nel tempo, secondo le modalità stabilite nel Piano di formazione, informazione ed addestramento.

2. I contenuti minimi della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono i seguenti:

- a) principi normativi generali e civilistici;
- b) la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione, infortuni e igiene del lavoro;
- c) i principali soggetti coinvolti, i relativi obblighi e i criteri coi quali va organizzata la prevenzione in azienda,-
- d) criteri coi quali vanno identificati i fattori di rischio, secondo la specificità dell'azienda di appartenenza;

e) la valutazione dei rischi, secondo la specificità dell'azienda di appartenenza;

f) l'individuazione delle misure tecniche, organizzative, procedurali di prevenzione e protezione, secondo la specificità dell'azienda di appartenenza;

g) aspetti normativi e contrattuali dell'attività di rappresentanza dei

- lavoratori;
- h) elementi di organizzazione in relazione al ruolo partecipativo dei rappresentanti dei lavoratori;
- i) criteri coi quali va impostato il Piano di formazione, informazione ed addestramento in azienda;
- l) criteri coi quali vanno impostati i sistemi di prevenzione in azienda.
3. Fatte salve diverse determinazioni migliorative, e predeterminati nel Piano di formazione, informazione ed addestramento ovvero pattuite attraverso la contrattazione collettiva, la durata minima della formazione per il rappresentante dei lavoratori è di sedici ore, mentre è di otto ore per le attività commerciali con meno di 5 dipendenti, che non comportino rischi di esposizione ad agenti chimici, biologici, cancerogeni, ovvero che non comportino problematiche significative di rischio di incendio e di evacuazione del luogo di lavoro.
4. Una parte della formazione minima del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, specialmente per quelle materie che sono specifiche della realtà aziendale, quali la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi, l'individuazione delle misure di prevenzione, può essere erogata, tramite il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il medico del lavoro, i dirigenti e preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, direttamente in azienda, secondo modalità stabilite nella Riunione periodica di prevenzione e predeterminate nel Piano di formazione, informazione ed addestramento ovvero la contrattazione collettiva.
5. Il datore di lavoro, secondo le modalità scelte per effettuare l'attività di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, deve poter dimostrare che questi abbia ricevuto l'informazione prevista nel Piano di formazione, informazione ed addestramento.

Art. 5 - D.R. 94/99 -

(Formazione ed addestramento dei lavoratori incaricati per l'applicazione delle misure di lotta antincendio, gestione delle emergenze e dell'evacuazione e primo soccorso.)

1 Il datore di lavoro, in relazione all'esito della specifica valutazione dei rischi, anche attraverso il Servizio di Prevenzione e Protezione ed il medico del lavoro, ovvero le istituzioni pubbliche di formazione o le Associazioni dei datori di lavoro ovvero organizzazioni o tecnici specializzati, assicura l'informazione e, se del caso, l'addestramento, dei lavoratori incaricati alla prevenzione incendi, gestione dell'emergenza, dell'evacuazione, lotta antincendio e del primo soccorso, secondo la valutazione di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b) del presente decreto.

2. Il programma di formazione ed addestramento dei lavoratori incaricati alla squadra di emergenza sono compresi nel Piano di formazione, informazione ed addestramento, con le modalità conseguenti alla specifica valutazione dei rischi e degli studi tecnici ed organizzativi redatti per le situazioni di lotta all'incendio, gestione delle emergenze ed evacuazione, secondo quanto verrà stabilito da apposito decreto reggenziale, come stabilito dall'art 19, comma 3 della legge 18 febbraio 1998 n. 31.

*Art. 5 punto 2 -D.R. 94/99-
È necessaria l'emanazione del/i decreto/i, riprendendo il DR 69/98, per l'aspetto formativo di tutti gli addetti alle emergenze ...*

3. L'addestramento specifico per la lotta all'incendio viene erogato dalle istituzioni pubbliche o private, esperte ed opportunamente attrezzate, che rilasciano un attestato abilitante.

*Art. 5 punto 4 -D.R. 94/99-
L'indicazione di: ... medici esperti in P.S. per l'addestramento ..., nella pratica quotidiana non viene tenuta in considerazione.
Si potrebbe precisare cosa si intende per medico esperto in pronto soccorso ...*

4. L'addestramento specifico per il primo soccorso viene erogato da medici esperti in pronto soccorso, che rilasciano un attestato abilitante.

5. Il datore di lavoro, secondo le modalità scelte per effettuare l'attività di formazione ed addestramento dei lavoratori incaricati della squadra di emergenza, deve poter dimostrare che questi abbiano ricevuto informazione e l'addestramento previsti nel Piano di formazione, informazione ed addestramento

.....:fine decreto:.....

TITOLO V
SORVEGLIANZA SANITARIA

Art.17 - L. 31/98 -

(Contenuto della sorveglianza sanitaria e medico del lavoro)

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico del lavoro nei casi previsti da appositi decreti reggenziali.

[Decreto emanato: Decreto 30 luglio 1999 n. 89

Sorveglianza sanitaria]

(RIPORTATO, IN SEGUITO, L'ARTICOLATO SENZA GLI ALLEGATI)

2. Apposito decreto reggenziale da emettere entro 2 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti necessari per la qualifica di medico del lavoro e l'istituzione di un apposito elenco pubblico. Il Servizio Igiene Ambientale mantiene un elenco aggiornato dei medici abilitati a tale funzione.

[Decreto emanato: Decreto 19 maggio 1998 n.68

Sorveglianza sanitaria e medico del lavoro]

(RIPORTATO INTEGRALMENTE, IN SEGUITO, CON LE INTEGRAZIONI APPORTATE DAL DECRETO DELEGATO DEL 14 GENNAIO 2008 N. 3)

3. Il medico del lavoro nei casi di cui al primo comma:

a) collabora con il datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione, apportando contributi e osservazioni alla documentazione

di cui all'articolo 6 comma secondo;

b) effettua gli accertamenti sanitari comprendenti:

- accertamenti da eseguirsi prima dell'instaurarsi del rapporto di lavoro tesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati ed in seguito ad ogni cambio significativo della lavorazione svolta ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
- accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Art. 17 punto 3)-b)

Valutare la questione delle visite pre - assuntive e della relativa idoneità specifica al lavoro; vanno sempre eseguite dall'ente pubblico ?...

Quale modalità individuare per le pubbliche graduatorie dell'ufficio del lavoro? In quanto la L.31/98 prevede esclusivamente la valutazione dell'idoneità specifica alla mansione al momento dell'assunzione non prevede altre forme di valutazione dell'idoneità per altre condizioni quali: pubbliche graduatorie, liste di collocamento, corsi professionalizzanti, ecc...

Quanto è sostenibile e corretto esprimere un giudizio di idoneità generica??.....

Tali accertamenti comprendono esami clinici e biologici ed indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal

Art. 17 punto 3) -c)

Ridefinire i termini del giudizio (idoneità, inidoneità parziale o totale, temporanea o permanente)

medico del lavoro;

c) esprime giudizi di idoneità alla mansione specifica.

Qualora il medico del lavoro esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o totale, temporanea o permanente del lavoratore

Art. 17 punto 3) -c)

Sostituire i termini del giudizio con i seguenti:

*- idoneo,
- Idoneo con prescrizioni
- inidoneo.*

*Art. 17 punto 3) -c)
Ridefinire gli ambiti del diritto di ricorso avverso il giudizio. (il diritto va esteso anche nel caso in cui il lavoratore risulti idoneo?) ...*

ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore. Con le stesse modalità comunica il giudizio al Servizio Igiene Ambientale perché verifichi il rispetto del giudizio stesso dandone altresì comunicazione al Medico di Base. Avverso il giudizio è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, al Servizio Igiene Ambientale che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

il medico del lavoro può avvalersi per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti, scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri;

- d) istituisce e aggiorna sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia

*Art. 17 punto 3) -f)
Individuare gli strumenti che portino il MdL a segnalare effettivamente gli "stati morbosi" al D.S.P. ...*

del segreto professionale;

e) collabora alla predisposizione del servizio di pronto soccorso;

f) comunica al Servizio Igiene Ambientale gli stati morbosi riconducibili all'attività lavorativa;

g) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno congiuntamente al responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Nel caso lo ritenga opportuno può chiedere al Servizio Igiene Ambientale, motivando la domanda, di variare la periodicità massima della visita;

4. Fermo restando le incompatibilità previste dalla Legge Organica, il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico del lavoro qualora espliciti attività di vigilanza.

*Art. 17 punto 3) -f)
Sostituire il termine "stato morboso" con un altro più appropriato ... (esempio: patologia correlata al lavoro, tecnopatia, ...)
Definire l'elenco delle malattie professionali per le quali è previsto l'obbligo di segnalazione ...*

**Considerazioni generali sul Decreto 19 maggio 1998 n.68
(sorveglianza sanitaria e medico del lavoro):**

.....

DECRETO del 19 maggio 1998 n.68
(CON LE INTEGRAZIONI APPORTATE DAL DECRETO DELEGATO
DEL 14 GENNAIO 2008 N. 3)

**SORVEGLIANZA SANITARIA E
MEDICO DEL LAVORO.**

Art. 1 - D.R. 68/98 - (emendato dal D.D. 3/08)
(Definizione di Sorveglianza Sanitaria)

1. La sorveglianza sanitaria si prefigge, attraverso la valutazione periodica dei lavoratori, l'obiettivo di proteggere la salute dei lavoratori e prevenire le malattie correlate al lavoro.
2. La sorveglianza sanitaria si esplica attraverso:
 - a) la valutazione dei rischi professionali attraverso una analisi dei fattori di rischio e della modalità di esposizione;
 - b) accertamenti sanitari comprendenti visite mediche, esami clinici e biologici, indagini diagnostiche, da svolgersi presso strutture autorizzate a norma della legge n. 69 del 25 maggio 2004 e successive modifiche;
 - c) l'informazione e formazione dei lavoratori sui rischi specifici;
 - d) l'approfondimento epidemiologico con l'elaborazione dei dati risultanti dagli accertamenti sanitari, in applicazione di quanto previsto dall'art. 26 della Legge 18 Febbraio 1998, n. 31.
3. Il medico del lavoro dopo aver considerato i risultati della valutazione dei rischi e gli idonei controlli ambientali orienterà gli accertamenti sanitari tenendo in giusta considerazione le eventuali ipersensibilità individuali, i rischi multifattoriali presenti a livelli espositivi modesti e gli effetti a lungo termine, valutando anche l'opportunità di effettuare gli accertamenti sanitari per esposizioni al di sotto del limite previsto.

Art. 2 - D.R. 68/98 -
(Modalità di effettuazione della Sorveglianza Sanitaria)

1. La sorveglianza sanitaria, di cui all'art. 17 della Legge quadro in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dal medico del lavoro, nei casi previsti dai Decreti Reggenziali [EMANATO D.R. 89/99 (riportato di seguito)] e da effettuarsi in territorio.

2. I protocolli da adottare per la sorveglianza sanitaria in relazione ai diversi rischi espositivi sono contenuti in Decreti Reggenziali [EMANATO D.R. 89/99 (riportato di seguito)] .

Art. 2 punto 3) 4) - D.R. 68/98 - Valutare la difficoltà di garantire la riservatezza dei dati sanitari collettivi, con l'obbligo della comunicazione, specie nelle aziende con pochi dipendenti e in particolare modo nella loro presentazione durante la riunione periodica ...

3. Il medico del lavoro comunica periodicamente al Servizio Igiene Ambientale i risultati degli accertamenti sanitari eseguiti attraverso riepiloghi di dati anonimi collettivi.

4. E' vietato ogni uso delle informazioni raccolte durante gli accertamenti sanitari preventivi e periodici difforme dalle finalità di tutela delle condizioni di benessere fisico e psichico dei lavoratori.

Art. 3 - D.R. 68/98 -
(Idoneità al lavoro)

1. Al fine di una maggior tutela dei lavoratori l'Istituto per la Sicurezza Sociale istituisce un adeguato Servizio Specialistico di medicina del lavoro per fornire prestazioni a pagamento al datore di lavoro.

*Art. 3 punto 2) - D.R. 68/98 - Sarebbe opportuno individuare gli strumenti affinché il servizio pubblico abbia tutte le informazioni sui rischi aziendali ai quali il lavoratore è sottoposto nello svolgere la sua mansione, e possa così rilasciare un giudizio mirato ...
Chiarire cosa si intende per cambio di settore di appartenenza ...*

2. Il medico del lavoro del Servizio Specialistico dell'Istituto per la Sicurezza Sociale esegue gli accertamenti prima dell'instaurarsi del rapporto di lavoro tesi a constatare l'assenza di controindicazioni alla mansione specifica cui i lavoratori sono destinati ed in seguito ad ogni cambio di settore di appartenenza.

Art. 3 punto 2) - D.R. 68/98 - Il contenuto dell'articolo è in contrasto con l'articolo 17 della L.31/98 nel quale si prevede che sia il MdL aziendale a eseguire le visite mediche compresa quella all'atto dell'assunzione. Va pertanto rivisto uno o tutti e due gli articoli ...

Art. 4 - D.R. 68/98 -
(Medico del lavoro)

1. Medico del lavoro: è medico in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) specializzazione in medicina del lavoro o in cina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in igiene e medicina preventiva o in clinica del lavoro;
- b) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei laboratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro.

Possono altresì esercitare le funzioni di medico del lavoro:

- per i primi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i medici sammarinesi iscritti ai corsi di specializzazione di cui alla lettera a).

Coloro che si avvalgono di tale facoltà sono tenuti a completare il corso di specializzazione suddetto, continuando nel contempo a svolgere la funzione di medico del lavoro. In tale caso è fatto

obbligo al medico del lavoro di sottoporre all'approvazione del Servizio Igiene Ambientale le scelte relative alla sorveglianza sanitaria operate nell'esercizio delle proprie funzioni.

2. All'interno della stessa azienda chi svolge le funzioni di medico del lavoro non può essere il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione previsto dall'articolo 10 della Legge 18 Febbraio 1998 n. 31.

Art. 5 - D.R. 68/98 -
(Provvedimenti medico-legali)

1. Nel caso in cui un lavoratore venga ritenuto affetto da una malattia professionale che comporti una riduzione permanente della capacità lavorativa, il medico provvede alla denuncia ai sensi delle leggi vigenti, curando la trasmissione, alla Commissione degli Accertamenti Sanitari Individuali, delle informazioni utili a motivare il giudizio sullo stato di salute del lavoratore dandone altresì comunicazione al datore di lavoro e al Servizio Igiene Ambientale.

*Art. 5 punto 1) - D.R. 68/98 -
La prassi che impone al lavoratore la presentazione della denuncia di malattia professionale alla commissione, limita il ruolo del MdL che invece dovrebbe procedere direttamente alla denuncia.*

Al punto 3) aggiungere a fine frase ... comprese le malattie professionali.

Al punto 1) aggiungere: "Il medico provvede alla denuncia ai sensi delle leggi vigenti, curando la trasmissione, alla Commissione degli Accertamenti Sanitari Individuali, delle informazioni utili a motivare il giudizio sullo stato di salute del lavoratore dandone altresì comunicazione al datore di lavoro e al Servizio Igiene Ambientale."

2. Il Servizio Igiene Ambientale provvede ai sensi del Titolo VII della Legge 18 Febbraio 1998, n. 31.

3. E' fatto obbligo a tutti i medici, pubblici e privati che ne vengono a conoscenza di denunciare al Servizio Igiene Ambientale sospette patologie correlabili con il lavoro.

Art. 6 - D.R. 68/98 - (emendato dal D.D. 3/08)
(Elenco medici abilitati)

1. Presso il Servizio Igiene Ambientale è istituito un apposito elenco pubblico dove dovranno essere iscritti coloro che sono abilitati ad esercitare le funzioni di medico del lavoro.
2. L'iscrizione dovrà essere rinnovata annualmente mediante pagamento della quota prevista dal nomenclatore tariffario approvato dal Comitato Esecutivo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, pena la cancellazione dall'apposito elenco pubblico di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 7 - D.R. 68/98 -
(Verifiche)

*Art. 7 - D.R. 68/98 -
La verifica non è mai avvenuta ...*

1. Dopo 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto dovrà essere svolta una verifica fra le Parti sociali.

.....fine decreto:.....

**Considerazioni generali sul DECRETO 30 luglio 1999 n.89
(sorveglianza sanitaria):**

Va rivalutato il quadro generale di sorveglianza sanitaria partendo e chiarendo che: la sorveglianza sanitaria deve essere effettuata qualora sussistono rischi per la salute del lavoratore.

- *Sarebbe opportuno individuare qualora non siano presenti rischi aziendali una norma che preveda e regolamenti i casi in cui lo stato di salute del lavoratore limiti il regolare svolgimento dell'attività lavorativa.*
- *Quale procedura deve essere attivata per rispondere alla eventuale richiesta di valutazione di una possibile patologia correlata al lavoro, da parte di un lavoratore non assoggettato a sorveglianza sanitaria nell'azienda di appartenenza? Quest'ultimo (come ad esempio un lavoratore autonomo) ha diritto ad un eventuale riconoscimento di malattia professionale?*
- *.....*
- *Urge l'aggiornamento degli allegati I e II.*

DECRETO del 30 luglio 1999 n.89

SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 1 - D.R. 89/99 -

(Adozione e modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria.)

1. La sorveglianza sanitaria, di cui al articolo 17 della Legge 18 febbraio 1998 n. 31, svolta dal medico del lavoro, viene istituita in funzione della specifica valutazione dei rischi per la salute, di competenza del medico del lavoro, con l'obiettivo dell'accertamento dell'idoneità allo svolgimento di mansioni comportanti rischi nei casi previsti:
 - a) dall'allegato I al presente decreto
 - b) dalla specifica valutazione dei rischi per la salute.
 - c) ovvero al solo scopo di accertare i limiti di utilizzo e la migliore collocazione possibile del lavoratore in relazione allo stato della sua salute.
2. Le situazioni di rischio per la salute che danno luogo all'istituzione della sorveglianza sanitaria sono:
 - a) quelli riportati in Allegato II
 - b) quelli stabiliti dal medico del lavoro.
3. Nel caso nella valutazione dei rischi per la salute siano presenti gli elementi di cui al precedente comma 2, senza superare soglie di rischio di esposizioni ritenute nocive, deve essere comunque fornita informazione ai lavoratori sui rischi specifici, fermo restando quanto previsto dal Decreto 19 maggio 1998 n. 68, art. 1 comma 3.

*Art. 1 - D.R. 89/99 -
Aggiungere al punto 1) il seguente paragrafo:
d) su richiesta del lavoratore, sentito il parere del MdL, qualora il quadro morboso sia correlabile ai rischi per la salute ...*

4. Nel caso in cui dalla valutazione dei rischi svolta ai sensi della Legge 18 febbraio 1998 n. 31 emergano possibili rischi rilevanti per la salute dei lavoratori, il medico del lavoro valuta l'opportunità di effettuare tali accertamenti ad intervalli di tempo più ravvicinati.

**Art. 2 - D.R. 89/99 -
(Revisione allegati)**

*Art. 2 - D.R. 89/99 -
Esaminare e recepi-
re la proposta di ag-
giornamento degli
allegati I e II del de-
creto 89/99 che gli
operatori del DSP
(ex SIA) hanno pre-
sentato da circa due
anni, previo con-
fronto ed accordo
con i MdL azienda-
li ...*

1. Gli elenchi contenuti negli allegati 1 e II al presente Decreto sono sottoposti a revisione periodicamente, secondo necessità.
2. Il Servizio di Igiene Ambientale, ricevuti dai medici del lavoro i risultati degli accertamenti sanitari secondo quanto previsto dal Decreto 19 maggio 1998 n. 68, art. 2, secondo le modalità che verranno definite in via amministrativa, propone le revisioni di cui al comma 1, sentiti i medici dei lavoro abilitati iscritti nell'apposito elenco pubblico.

*Art. 2 - D.R. 89/99 -
Apportare i dovuti
aggiornamenti de-
gli allegati ...*

GLI ALLEGATI I° e II° NON SONO STATI RIPORTATI

.....fine decreto.....

TITOLO VI

PRONTO SOCCORSO, LOTTA ANTINCENDIO, GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art.18 - L. 31/98 - (Responsabilità del datore di lavoro)

1. In conformità alle disposizioni contenute nel Titolo II, il datore di lavoro:

a) adotta le misure necessarie in materia di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori, in proporzione alla natura delle attività e alle dimensioni dell'impresa o dello stabilimento, tenendo conto della eventuale presenza di persone esterne. Nel fare ciò, il datore di lavoro definisce ed organizza i necessari rapporti con i servizi sanitari esterni e con il Servizio della Protezione Civile;

b) designa, in conformità al comma primo e tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche della propria situazione, i lavoratori incaricati per l'applicazione delle misure di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione, fornendo loro adeguata formazione.

2. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.

Art. 18

Vi è l'urgente necessità di emanare gli specifici decreti per l'organizzazione delle emergenze previsti nell'articolo 19 punto 3) ...

art.19 - L. 31/98 - (Altre responsabilità)

Art. 19 punto 1)

Chiarire le deleghe, responsabilità e funzioni dei dirigenti e preposti nell'ambito delle procedure operative di emergenza in coordinamento con le squadre specifiche...

1. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, sono tenuti a:

a) informare il più presto possibile tutti i lavoratori che sono o possono essere esposti a un pericolo grave e immediato, circa il pericolo stesso e le disposizioni, prese o da prendere, in materia di prevenzione e di protezione;

b) disporre affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave e immediato e non evitabile, cessare la loro attività e mettersi al sicuro, lasciando il luogo di lavoro;

c) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione in cui persista un pericolo grave e immediato.

Art. 19 punto 2 b)

Chiarire in quale ambito va considerato il ... caso di pericolo grave e immediato ...: Solo nell'ambito delle emergenze e/o nelle ordinarie condizioni di lavoro?

2. Un lavoratore:

a) che si allontana dal posto di lavoro in caso di pericolo grave e immediato e che non può essere evitato, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa;

b) in caso di pericolo grave e immediato per la sua sicurezza e/o di quella di altre persone, nell'impossibilità di contattare il proprio superiore e tenuto conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici, prende misure adeguate

per evitare le conseguenze di tale pericolo; la sua azione non comporta alcun pregiudizio nei suoi confronti, a meno che egli non abbia agito sconsideratamente o abbia commesso grave negligenza.

Art. 19 punto 3)
DECRETO REGGENZIALE NON EMANATO
.... se non per la parte formativa dei soccorritori per il primo soccorso (D.R. 68/98).

3. Con decreto reggenziale da adottarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri esplicativi a riguardo dell'organizzazione delle emergenze e del Pronto Soccorso, finalizzati in particolare alle piccole e medie imprese.
[Decreto emanato: decreto19 maggio 1998 n.69

Art. 19 punto 3)
L'emanazione di decreti specifici per l'organizzazione delle emergenze è urgente e deve prevedere modalità diversificate in base: alla tipologia ed entità delle emergenze specifiche, alla classificazione delle aziende, ecc ...

Organizzazione del Pronto Soccorso]
(RIPORTATO INTEGRALMENTE IN SEGUITO)

**Considerazioni generali sul Decreto 19 maggio 1998 n.69
(organizzazione del pronto soccorso):**

Va emanata la decretazione necessaria per regolamentare tutta la materia delle varie emergenze con una organica impostazione, che copra e consideri i vari aspetti: dalle condizioni ed entità dei rischi, all'organizzazione dei servizi interni, alla loro gestione, alle funzioni e formazione degli addetti, ecc...

Prevedere momenti di approfondimento o ampliamento dei temi trattati nel corso base, effettivamente legati ai rischi infortunistici presenti o più probabili nell'azienda, oltre ad una periodica verifica di conoscenza degli addetti con conseguente aggiornamento rafforzamento cognitivo teorico - pratico.

Chiarire il ruolo del MdL che dovrebbe collaborare con il S.S.P. per verificare l'adeguatezza del sistema di primo soccorso aziendale ed eventualmente essere il formatore degli addetti. Mentre nelle aziende dove non è presente il MdL il controllo è a carico del D.L. e/o RSPP.

DECRETO del 19 maggio 1998 n.69

ORGANIZZAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO

*Va modificato il titolo e conseguentemente il testo sostituendo il termine Pronto con **Primo Soccorso***

Articolo unico
(Pronto soccorso)

1. La formazione degli addetti designati alle attività di pronto soccorso dovrà avere una durata minima di 8 ore, secondo i contenuti minimi riportati nell'Allegato 1.
2. L'istituzione del pronto soccorso interno deve essere fatto tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) il numero dei soccorritori presenti nell'unità produttiva non può essere rigidamente stabilito, ma dovrà comunque essere rapportato al numero di lavoratori contemporaneamente presenti in azienda (ad esempio 1 soccorritore ogni 30 persone in un'azienda che non sia a rischio di incidente rilevante) ed alla tipologia di rischio infortunistico presente nello stabilimento produttivo;
 - b) in ogni caso dovrà essere previsto un sostituto, con pari competenze, per ognuno dei soccorritori individuati, per rimpiazzare l'eventuale assenza;
 - c) il sostituto dovrà poter rilevare il collega senza incorrere in situazioni fisicamente gravose (ad esempio dopo aver terminato il turno di notte);
 - d) il numero dei soccorritori contemporaneamente presenti in azienda sarà almeno pari a due, per "coprire" l'eventualità in cui l'infortunato sia uno dei soccorritori stessi.

ALLEGATO 1

Contenuti minimi del Corso di Pronto Soccorso

ALLERTARE IL SISTEMA DI SOCCORSO

- Come rapportarsi con la centrale operativa
- Raccogliere più informazioni possibili (luogo dell'infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati)

RICONOSCERE UNA EMERGENZA SANITARIA

- Scena dell'infortunio
Raccolta delle informazioni
Previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili
- Stato del paziente
Funzioni vitali (respirazione e circolazione)
Stato di coscienza
- Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare
- Tecniche di autoprotezione del soccorritore

EFFETTUARE GLI INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

- Sostentamento delle funzioni vitali
Disostruzione delle vie aeree
Respirazione artificiale
Massaggio cardiaco esterno
- Riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso
Lipotimia, sincope, shock
Edema polmonare acuto
Crisi asmatica
Angina e infarto del miocardio
Reazioni allergiche
Convulsioni e attacco epilettico
- TRAUMI
Cenni di anatomia dello scheletro
Lussazioni e complicanze
Fratture e complicanze
Traumi della colonna vertebrale
Traumi toracico addominali
- PATOLOGIE SPECIFICHE
Lesioni da freddo e da calore
Lesioni da corrente elettrica
Intossicazioni
Ferite
Emorragie esterne

ADDESTRAMENTI

- Rianimazione cardiopolmonare
- Principali tecniche di emostasi
- Tecniche di sollevamento e trasporto del traumatizzato
- Tecniche di immobilizzazione di lussazioni e fratture

.....fine decreto:.....

TITOLO VII

Titolo VII

- Ragionare, in termini generali, sull'impostazione della vigilanza e dei suoi strumenti...
- Valutare l'impianto sanzionatorio ed i suoi passaggi per non creare condizioni che vanifichino gli sforzi dei controlli e l'efficacia degli strumenti repressivi ...
- Coordinare le attività di lotta e contrasto al lavoro irregolare ...

FUNZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art.20 - L. 31/98 - (*Vigilanza*)

1. Il Servizio Igiene Ambientale e, per quanto di sua competenza, il Servizio della Protezione Civile svolgono l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e in materia di incidenti rilevanti.

Art.21 - L. 31/98 - (*Diritto di accesso*)

1. Gli operatori del Servizio Igiene Ambientale hanno diritto di accedere ai luoghi di lavoro, ivi compresi i locali in cui si svolgono lavorazioni a domicilio, e per l'esercizio dei compiti e delle funzioni loro attribuiti, si avvalgono anche delle Forze di Polizia.
2. I dati acquisiti o comunicati ai sensi del comma precedente nonché nello svolgimento di qualsiasi attività connessa con l'applicazione della presente legge sono coperti dal segreto d'ufficio, a garanzia del segreto industriale.
3. Gli operatori sono muniti di apposito tesserino di riconoscimento, rilasciato dal Capo del Personale, che sono tenuti ad esibire all'atto dell'accesso ai luoghi di lavoro.

Art.22 - L. 31/98 - (*Prescrizione e verifica dell'adempimento*)

1. In caso di constatata inosservanza delle norme di legge in materia di igiene e sicurezza sul lavoro il Servizio Igiene Ambientale impartisce prescrizioni volte ad adottare particolari misure in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro a difesa dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori nonché della tutela del territorio, della popolazione e dell'ambiente esterno da eventuali incidenti derivanti dalle attività industriali.
2. Le prescrizioni devono essere inserite in apposito processo verbale firmato dal funzionario che lo compila, dal datore di lavoro o da chi lo rappresenta al momento della visita e al quale viene consegnata una copia che deve essere conservata sul luogo di lavoro ed esibita, a richiesta, nelle successive visite ispettive. L'interessato ha diritto di far inserire le dichiarazioni che crede convenienti nel suo interesse. In caso di rifiuto a firmare il verbale l'operatore preposto

all'attività di vigilanza ne fa menzione indicando le ragioni e trasmette d'ufficio il verbale.

3. Il Servizio Igiene Ambientale trasmette all'Autorità giudiziaria il verbale entro 10 giorni con raccomandata ricevuta di ritorno.

4. Gli operatori preposti all'attività di vigilanza devono determinare e verbalizzare:

a) la natura del fatto con le sue circostanze e specialmente quelle di tempo e di luogo;

b) le norme alle quali si è contravvenuto e tutti gli elementi necessari per il giudizio.

5. Nel verbale è fissato un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è prorogabile dal Servizio Igiene Ambientale a richiesta del soggetto inadempiente per la particolare complessità e per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. In nessun caso può superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al soggetto inadempiente determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del soggetto inadempiente, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi con provvedimento motivato.

6. Entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza deve verificare se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nei termini indicati nella prescrizione.

7. Allorquando un illecito penale non sia connesso a reato di lesioni a seguito di infortunio sul lavoro e vi sia l'esatta osservanza delle prescrizioni nel termine stabilito dal Servizio Igiene Ambientale per l'esecuzione, il giudice applica, in luogo della pena edittale, la pena della multa a giorni dal primo al terzo grado ed ammette, su richiesta, l'estinzione del reato mediante l'oblazione volontaria di cui all'articolo 69 del Codice Penale.

Art. 22 punto 7).
Aggiungere dopo a seguito di infortuni sul lavoro ... "e di malattie professionali".

8. Nell'ipotesi prevista al comma precedente il Servizio Igiene Ambientale deve inviare all'autorità giudiziaria il processo verbale ed il verbale del nuovo sopralluogo di cui al presente articolo.

Art. 23
Chiarire meglio se lo strumento della disposizione va utilizzato solo nelle condizioni di urgenza o si può provvedere ad estendere la disposizione anche a casi di non urgenza per carenze normative...

Art.23 - L. 31/98 -
(Potere di disposizione)

1. Il Servizio Igiene Ambientale in attuazione di quanto previsto dalla presente legge, quando esista la comprovata urgenza di intervenire a difesa della salute e della integrità fisica dei lavoratori, emana disposizioni tecniche immediatamente esecutive.

Art.24 - L. 31/98 -
(Ricorsi)

1. Avverso le disposizioni del Servizio Igiene Ambientale è ammesso ricorso a norma della Legge 28 giugno 1989 n.68.

Art. 25

Chiarire meglio cosa si intende con il termine "assistenza" che appare nel titolo ma non nel testo.

Art.25 - L. 31/98 -

(Informazione, assistenza e incompatibilità)

Art. 25 punto 1.)

Non condizionare l'attività di informazione - indirizzo permessa al servizio pubblico al vaglio di tante Segreterie di Stato ...

Eventualmente prevedere un organismo, permanente e paritetico, che favorisca le attività di promozione, incentivazione, assistenza (specie alle piccole imprese) e sia anche di supporto al D.S.P. ...

1. Il Servizio Igiene Ambientale e il Servizio della Protezione Civile, in accordo con la Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, la Segreteria di Stato per il Lavoro e le altre Segreterie di Stato competenti svolgono attività di informazione e indirizzo in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e in materia di incidenti rilevanti, in particolare nei confronti:

- a) delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese;
- b) delle associazioni dei datori di lavoro;
- c) delle associazioni dei lavoratori.

L'attività di informazione e indirizzo, nel caso in cui sia rivolta ad una specifica impresa, non può configurarsi come consulenza per l'esecuzione di quanto definito nell'articolo 6, comma secondo e terzo, articolo 12 e articolo 16.

2. E' fatto divieto a qualunque soggetto che svolge attività di controllo e di vigilanza di prestare attività di consulenza.

Art.26 - L. 31/98 -

(Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali)

1. Il Servizio Igiene Ambientale riceve dall'Ufficio Prestazioni Economiche dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e dal Presidio di Polizia Civile presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Stato comunicazione degli infortuni dei lavoratori, secondo le modalità previste dalle leggi in vigore.

Art. 26 punto 2.)

Vi sono difficoltà oggettive nel recepire ed applicare i criteri indicati...

2. I criteri di raccolta ed elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti da infortunio sul lavoro sono individuati dalle norme CEN e UNI del settore.

Art. 26 punto 3.)

DECRETO NON EMANATO

3. I criteri di raccolta ed elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti da malattie professionali, o in generale da forme patologiche connesse al lavoro, sono definiti da apposito decreto reggenziale.

Art. 26 punto 3.)

L'emanazione del decreto deve prevedere l'eventuale integrazione e coordinamento con gli altri dati, sanitari (infortuni) e non, elaborati per avere il quadro dello stato di salute della popolazione lavorativa. Ottimale sarebbe l'individuazione di un sistema "unico" di informatizzazione ...

4. Il Servizio Igiene Ambientale elabora e pubblica annualmente, nella Relazione sulla Sanità, un rapporto sullo stato della salute e della sicurezza sul lavoro nella Repubblica di San Marino.

Art. 26 punto 5.)

CONFERENZA MAI INDETTA

5. La Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, sentita la Segreteria di Stato per il Lavoro, indice una conferenza con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori per dibattere i temi e i dati contenuti nei rapporti di cui al comma quarto. Tale conferenza avrà una cadenza almeno triennale.

Art. 26 punto 5.)

Una conferenza o altro momento di confronto, periodico, fra le parti è auspicabile ed utile. La istituzione di un organismo permanente e paritetico che tratti le varie questioni applicative potrebbe essere l'organismo che periodicamente indice questo momento di confronto ...

TITOLO VIII

Titolo VIII)

Ragionare sulle varie possibilità: emanazione di decreti specifici, regolamenti generali (sanitari, edili; ecc...), parametri o standard di buona tecnica, norme di riferimento di enti nazionali o internazionali, ecc.. prima di optare per l'emissione dei decreti mancanti.

Il tutto con la dovuta attenzione all'integrazione e coordinamento con le norme già vigenti per evitare contrasti fra loro

In base ai principi di igiene e ai limiti indicati o da indicare (successivamente con decreti specifici) è stato emanato il decreto delegato n°116 del 11/07/08 finalizzato alla tutela della lavoratrice in gravidanza. (Il decreto viene riportato integralmente alla fine del titolo VIII)

DISPOSIZIONI SETTORIALI

Art.27 - L. 31/98 -

(Ambiente di lavoro)

1. Gli ambienti di lavoro devono essere progettati, realizzati e mantenuti secondo modalità tali da garantire lo stato di salute e di sicurezza dei lavoratori e della popolazione.

2. A tal fine, in fase di progettazione, realizzazione, manutenzione e pulizia degli ambienti di lavoro, i fattori di rischio fisici, chimici, biologici, psicofisici di cui al presente titolo devono essere rimossi o quanto più possibile contenuti.

3. Il datore di lavoro provvede a garantire in ogni luogo di lavoro, in relazione alle specificità dei cicli produttivi:

- adeguate protezioni contro gli agenti atmosferici;
- adeguato stato della pavimentazione ai fini della protezione contro caduta e scivolamenti;
- adeguato stato dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti ai fini della possibilità di mantenere condizioni igieniche mediante loro pulizia;
- adeguato numero, disposizione e funzionalità dei servizi igienici;
- adeguato stato di funzionalità e di diffusione dei presidi sanitari di pronto intervento;
- accessi agevolati e sicuri;
- adeguate vie ed uscite di sicurezza per garantire una rapida e sicura evacuazione di tutti i posti di lavoro da parte dei lavoratori;
- adeguate postazioni di lavoro per quanto concerne la conformazione dei sedili, la visibilità e la disposizione dei comandi, la fruibilità delle attrezzature e le condizioni microclimatiche;
- adeguata illuminazione e ventilazione naturale di tutti i luoghi di lavoro salvo deroghe imposte dalle particolari tipologie di lavoro;
- vie di circolazione, comprese scale, scale fisse, banchine e rampe di carico, utilizzabili facilmente ed in piena sicurezza;
- locali adibiti a spogliatoio adeguati per capacità e condizioni igieniche quando i lavoratori devono indossare indumenti di lavoro specifici e per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali;
- condizioni di sicurezza durante il montaggio, lo smontaggio e la manutenzione dei macchinari.

4. I parametri di riferimento di cui ai commi precedenti sono definiti da uno o più decreti reggenziali.

5. Tali decreti potranno prevedere l'attuazione delle disposizioni del presente articolo anche mediante prescrizioni.

Art. 27 punto 4)
**DECRETI NON
EMANATI**

Art. 27 punto 4)
Per l'emanazione del/i decreto/i si deve ragionare sull'opportunità indicata nel titolo ...

Art.28 - L. 31/98 -
(Fattori fisici)

1. Il datore di lavoro provvede affinché la presenza di inquinanti fisici negli ambienti di lavoro sia mantenuta entro i limiti massimi di accettabilità previsti da appositi decreti reggenziali.

Art. 28 punto 1)
DECRETI NON EMANATI
... ad esclusione di quello sul rumore.

2. In particolare devono, in ogni caso, essere rispettati i limiti di accettabilità per quanto concerne:

- rumore (ivi compresi infrasuoni e ultrasuoni);
- vibrazioni;
- radiazioni ionizzanti (raggi x, sostanze radioattive, campi magnetici ad alta frequenza);
- radiazioni non ionizzanti (ultraviolette, infrarosse, luminose, laser, campi magnetici ad alta frequenza);
- temperature, umidità, velocità e flusso dell'aria.

Art. 28 punto 1)
Idem del Art. 27 punto 4).

3. Le norme dirette alla protezione dei lavoratori contro i rischi per l'udito, la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro, tenuto anche conto dei principi fissati dalla direttiva 86/188/CEE, sono stabilite con decreto reggenziale entro 2 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 28 punto 2)
Correggere il probabile errore di battitura dalla riga: - radiazioni ionizzanti" ... eliminando la voce "campi magnetici ad alta frequenza".

[Decreto emanato: Decreto 17 febbraio 1999 N° 26

Protezione dei lavoratori contro il rischio di esposizione al rumore durante il lavoro.]

4. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori un'informazione e formazione adeguata per tutte le attività che possono comportare un'esposizione agli inquinanti fisici suddetti.

5. L'accesso agli ambienti di lavoro inquinati da fattori fisici è consentito solo per il ripristino delle condizioni di sicurezza e previa adozione dei sistemi protettivi individuali e collettivi previsti dalle disposizioni vigenti.

Art.29 - L. 31/98 -

**Considerazioni generali sul DECRETO 17 FEBBRAIO 1999 N° 26
(Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro):**

Valutare, in base all'emanazione di una "nuova" normativa italiana, se vi sono elementi interessanti ed utili all'aggiornamento della norma in favore della tutela della salute dei lavoratori.

.....

DECRETO DEL 17 FEBBRAIO 1999 N° 26

**PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI
ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO**

**Art. 1 - L. 26/99 -
(Finalità)**

I. Le norme del presente decreto sono dirette alla protezione dei lavoratori contro i rischi per l'udito e, laddove sia espressamente previsto, contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro.

**Art. 2 - L. 26/99 -
(Definizioni)**

I. Ai sensi delle presenti norme si intende per:

a) esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore (LEP,d), l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore espressa in dB(A) misurata, calcolata e riferita ad 8 ore giornaliere.

Essa si esprime con la formula:

$$LEP, d = LA_{eq,Te} + 10 \log_{10} \frac{Te}{T_o}$$

dove

$$LA_{eq,Te} = 10 \log_{10} \left(\frac{1}{T_o} \int_0^{Te} [p_A(t)]^2 dt \right)$$

T_e = durata quotidiana dell'esposizione personale di un lavoratore al rumore, ivi compresa la quota giornaliera di lavoro straordinario;

T_o = 8h = 28800 s;

P_o = 20 pPa;

P_A = pressione acustica istantanea ponderata A, in Pascal,

cui è esposta, nell'aria a pressione atmosferica, una persona che potrebbe o meno spostarsi da un punto ad un altro del posto di lavoro; tale pressione si determina basandosi su misurazioni eseguite all'altezza dell'orecchio della persona durante il lavoro, preferibilmente in sua assenza, mediante una tecnica che minimizzi l'effetto sul campo sonoro.

Se il microfono deve essere situato molto vicino al corpo, occorre procedere ad opportuni adattamenti per consentire la determinazione di un campo di pressione non perturbato equivalente.

L'esposizione quotidiana personale non tiene conto degli effetti di un qualsiasi mezzo individuale di protezione;

b) esposizione settimanale professionale di un lavoratore al rumore (LEP,w), la media settimanale dei valori quotidiani LEP,d, valutata sui giorni lavorativi della settimana.

Essa è calcolata mediante la formula:

$$LEP,w = 10 \log_{10} \left[\frac{1}{5} \sum_{k=1}^5 m(100.1 (Lep, d)^k) \right]$$

dove (LEP,d)^k rappresenta i valori di LEP,d per ognuno degli m giorni di lavoro della settimana considerata.

Art. 3 - L. 26/99 -
(Valutazione del rischio)

1. Il datore di lavoro procede alla valutazione del rumore durante il lavoro, al fine di identificare i lavoratori ed i luoghi di lavoro considerati dai successivi articoli e di attuare le misure preventive e protettive, ivi previste. Per le imprese già in attività la valutazione può essere riportata nel documento di cui all'art. 6 della Legge 18 febbraio 1998, n. 31 o essere contenuta in un documento a sé stante, ferme restando le scadenze di cui alla Legge 18 Febbraio 1998, n. 31. Per le nuove attività, la valutazione è effettuata non prima di novanta giorni dalla data dell'effettivo inizio delle attività e non oltre centotanta giorni dalla data medesima. Se applicabili e meno restrittivi valgono anche per le nuove attività i termini previsti dalla legge 18 febbraio 1998 n. 31.

2. Se a seguito della valutazione di cui al comma 1 può fondatamente ritenersi che l'esposizione quotidiana personale ovvero quella media settimanale, se quella quotidiana è variabile nell'arco della settimana, supera il valore di cui all'art. 5, la valutazione comprende una misurazione effettuata nell'osservanza dei criteri riportati nell'allegato I. Per attività molto variabili che comportano una elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale e qualora tali livelli, espressi come LEP,d o LEP,w non siano ragionevolmente rappresentativi della reale esposizione giornaliera o settimanale, è corretto che il LEP sia ricostruito in riferimento alla situazione ricorrente a massimo rischio.

3. La valutazione è programmata ed effettuata da personale competente, sotto la responsabilità del datore di lavoro, secondo le seguenti periodicità:

- ogni 5 anni, se nessun lavoratore è esposto ad un LEP,d > 80 dB(A)
- ogni 3 anni, se anche un solo lavoratore è esposto ad un LEP,d > 80 dB(A)
- ogni 2 anni, se anche un solo operatore è esposto ad un LEP,d > 85 dB(A) o a 140 dB(C) di picco in linea con la ACGIH.

4. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati, considerate in particolare le caratteristiche del rumore da misurare, la durata dell'esposizione, i fattori ambientali e le caratteristiche dell'apparecchio di misura. Essi devono permettere in ogni caso di stabilire se i valori indicati ai successivi articoli sono superati.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, la valutazione deve essere comunque nuovamente effettuata ogni qualvolta vi è un mutamento nelle lavorazioni che influisce in modo sostanziale sul rumore prodotto ed ogni qualvolta il Servizio di Igiene Ambientale lo dispone con provvedimento motivato.

6. Il datore di lavoro redige e tiene a disposizione del Servizio di Igiene Ambientale un rapporto nel quale sono indicati i criteri e le modalità di effettuazione delle valutazioni e sono in particolare riportati gli elementi di cui ai commi 3 e 4.

7. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati in ordine a quanto previsto dal comma 3.

Art. 4 - L. 26/99 -

(Misure tecniche, organizzativi, procedurali)

1. Il datore di lavoro riduce al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzativi e procedurali, che corrispondono alle misure concretamente attuabili sulla base del progresso tecnico consolidato nel settore privilegiando gli interventi alla fonte, conservando la documentazione relativa alle verifiche tecnico-ambientali svolte al fine di ridurre il rischio.

2. Nei luoghi di lavoro che possono comportare, per un lavoratore che vi svolga la propria mansione per l'intera giornata lavorativa, un'esposizione quotidiana personale superiore a 85 dB(A) oppure un valore della pressione acustica istantanea ponderata superiore a 140 dB(C) (200 Pa) è esposta una segnaletica appropriata.

3. Tali luoghi sono inoltre perimetrati e soggetti ad una limitazione di accesso qualora il rischio di esposizione lo giustifichi e tali provvedimenti siano possibili.

Art. 5 - L. 26/99 -

(Informazione e formazione)

1. Nelle attività che comportano un valore dell'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore > 80 dB(A), il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ovvero i loro rappresentanti vengano informati su:

- a) i rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore;
- b) le misure adottate in applicazione delle presenti norme;
- c) le misure di protezione cui i lavoratori debbono conformarsi;

- d) la funzione dei mezzi individuali di protezione, le circostanze in cui ne è previsto l'uso e le modalità di uso a norma dell'art. 6;
 - e) il significato ed il ruolo del controllo sanitario di cui all'art. 7 per mezzo del medico del lavoro;
 - f) i risultati ed il significato della valutazione di cui all'art. 3.
2. Se le suddette attività comportano un valore dell'esposizione quotidiana personale al rumore > 80 dB(A), il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano altresì un'adeguata formazione su:
- a) l'uso corretto dei mezzi individuali di protezione dell'udito;
 - b) l'uso corretto, ai fini della riduzione al minimo dei rischi per l'udito, degli utensili, macchine, apparecchiatura che, utilizzati in modo continuativo, producono un'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore > 80 dB(A).

Art. 6 - L. 26/99 -

(Uso dei mezzi individuali di protezione dell'udito)

1. E datore di lavoro fornisce i mezzi individuali di protezione dell'udito a tutti i lavoratori la cui esposizione quotidiana personale può verosimilmente superare 80 dB(A).
2. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono adattati al singolo lavoratore ed alle sue condizioni di lavoro, tenendo conto della sicurezza e della salute.
3. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale od inferiore a quello derivante da un'esposizione quotidiana personale di 80 dB(A).
4. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 4, comma 1, i lavoratori la cui esposizione quotidiana personale supera 80 dB(A) devono utilizzare i mezzi individuali di protezione dell'udito fornitigli dal datore di lavoro.
5. Se l'applicazione delle misure di cui al comma 4 comporta rischio di incidente, a questo deve ovviarsi con mezzi appropriati;
6. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati per la scelta dei modelli dei mezzi di cui al comma 1.

Art. 7 - L. 26/99 -

(Controllo sanitario)

- I. I lavoratori la cui esposizione quotidiana personale al rumore supera 80 dB(A), indipendentemente dall'uso di mezzi individuali di protezione, sono sottoposti a controllo sanitario.
2. Detto controllo comprende:

*Art. 7 - L. 26/99
Verificare la coerenza fra il contenuto dell'articolo e le indicazioni degli allegati I e II del D.R. n.89/99 o il loro aggiornamento ...*

- a) una visita medica preventiva, integrata da un esame della funzione uditiva eseguita nell'osservanza dei criteri riportati nell'allegato II, per accertare l'assenza di controindicazioni al lavoro specifico ai fini della valutazione dell'idoneità dei lavoratori;
- b) visite mediche periodiche, integrate dall'esame della funzione uditiva, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità. Esse devono tenere conto, oltre che dell'esposizione, anche della sensibilità acustica individuale. La prima di tali visite è effettuata non oltre un anno dopo la visita preventiva.

*Art. 7 - L. 26/99 -
Al punto a) aggiungere dopo ... integrata da un esame della funzione uditiva ... "possibilmente a riposo acustico" ...*

3. La frequenza delle visite successive è stabilita dal medico del lavoro. Gli intervalli non possono essere comunque superiori ad un anno nei casi di esposizione quotidiana personale > 85 dB(A). Il controllo sanitario è esteso ai lavoratori la cui esposizione quotidiana personale sia compresa tra 80 e 85 dB(A) secondo le periodicità stabilita dal medico del lavoro con cadenza almeno triennale.

4. Il datore di lavoro, in conformità al parere del medico del lavoro, adotta misure preventive e protettive per singoli lavoratori, al fine di favorire il recupero audiologico. Tali misure possono comprendere la riduzione dell'esposizione quotidiana personale del lavoratore, conseguita mediante opportune misure organizzativi.

5. Contro le misure adottate nei loro riguardi i lavoratori interessati alle disposizioni di cui al comma 4 possono inoltrare ricorso al Servizio di Igiene Ambientale entro trenta giorni, informandone per iscritto il datore di lavoro.

6. Nel caso in cui il lavoratore per motivi sanitari sia allontanato temporaneamente da un'attività in conformità al parere del medico del lavoro, è assegnato ad un altro posto di lavoro nell'ambito della stessa azienda dopo avesse verificato l'effettiva possibilità. Avverso il parere del medico del lavoro è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del parere medesimo, al Servizio di Igiene Ambientale, che riesamina la valutazione degli esami degli accertamenti effettuati dal medico del lavoro disponendo, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma o la modifica o la revoca delle misure adottate nei confronti dei lavoratori.

Art. 8 - L. 26/99 -

(Superamento dei valori limiti di esposizione)

*Art. 8 - L. 26/99 -
Aggiungere nel contenuto della comunicazione (fax simile) inserita nell'allegato III ...le misure tecniche adottate e la persistenza del superamento dei limiti di esposizione ...*

1. Se nonostante l'applicazione delle misure di cui all'art. 4, comma 1, l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore risulta superiore a 85 dB(A) od il valore della pressione acustica istantanea ponderata risulta superiore a 140 dB(C) (200Pa), il datore di lavoro comunica al Servizio di Igiene Ambientale, entro trenta giorni dall'accertamento del superamento, le misure tecniche ed organizzativi applicate in conformità al comma 1 dell'art. 4, informando i lavoratori ovvero i loro rappresentanti.

Art. 9 - L. 26/99 -

(Nuove apparecchiatura, nuovi impianti e ristrutturazioni)

1. La progettazione, la costruzione e la realizzazione di nuovi impianti, macchine ed apparecchiatura, gli ampliamenti e le modifiche sostanziali di fabbriche ed impianti esistenti avvengono in conformità all'art. 4, comma 1.

*Art. 9 punto 2 - L. 26/99 -
Non è stato considerato il livello di esposizione equivalente (leq) ...*

2. I nuovi utensili, macchine e apparecchiatura destinati ad essere utilizzati durante il lavoro che possono provocare ad un lavoratore che li utilizzi in modo appropriato e continuativo un'esposizione quotidiana personale al rumore pari o superiore ad 80 dB(A) sono corredati da un'adeguata certificazione contenente le norme di riferimento relative al rumore prodotto nelle normali condizioni di utilizzazione ed ai rischi che questa comporta.

3. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuovi utensili, macchine, apparecchiatura, quelli che producono, nelle normali condizioni di funzionamento, il più basso livello di rumore.

Art.10 - L. 26/99 -

(Lavorazioni che comportano variazioni considerevoli dell'esposizione quotidiana personale)

1 Laddove le caratteristiche intrinseche di un posto di lavoro comportano una variazione notevole dell'esposizione quotidiana di un lavoratore al rumore da una giornata lavorativa all'altra, il datore di lavoro può richiedere, per lavoratori che svolgono particolari compiti, deroghe all'applicazione del disposto dell'art. 6, a condizione che adeguati controlli mostrino che la media settimanale dei valori quotidiani di esposizione del lavoratore al rumore non supera il valore di 85 dB(A).

2. La richiesta di deroga è inoltrata al Servizio di Igiene Ambientale corredata da una descrizione della mansione svolta, con una indicazione dei valori dell'esposizione quotidiana personale che questa comporta e da una relazione del medico del lavoro, contenente anche una valutazione degli esami della funzione uditiva.

3. Il Servizio di Igiene Ambientale, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2, comunica al datore di lavoro l'accoglimento o il rigetto dell'istanza di deroga di cui ai commi precedenti del presente articolo. Gli esiti di tale comunicazione non esonerano in nessun caso il datore di lavoro dall'obbligo di osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto.

Art.11 - L. 26/99 -

(Deroghe per situazioni lavorative particolari)

I. Il datore di lavoro può richiedere deroghe:

a) all'applicazione dell'art. 6, per situazioni eccezionali, nelle quali non sia possibile mediante misure tecniche ovvero organizzative, ivi compresa la riduzione del tempo di esposizione, ridurre l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al di sotto di 85 dB(A) anche con l'uso dei mezzi individuali di protezione di cui allo stesso art. 6;

b) all'applicazione dell'art. 6, per lavoratori che svolgono compiti particolari, che comportano un'esposizione quotidiana personale superiore a 85 dB(A) se l'applicazione di detta misura provoca un aggravamento complessivo del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori considerati e non è possibile evitare tale rischio con altri mezzi.

2. Le richieste di deroga sono inviate al Servizio di Igiene Ambientale e comprendono:

a) per i casi di cui al comma 1, lettera a):

- 1) la descrizione dell'attività lavorativa-
- 2) le misure preventive e protettive previste;
- 3) i mezzi individuali di protezione dell'udito da utilizzare;
- 4) l'esposizione quotidiana personale dei lavoratori interessati-
- 5) la certificazione del medico del lavoro, contenente anche una valutazione degli esami della funzione uditiva dei lavoratori interessati;

b) per i casi di cui al comma 1, lettera b):

- 1) la descrizione delle mansioni che comportano la esposizione anomala, con la specificazione delle cause che determinano un aggravamento del rischio complessivo in caso di utilizzazione dei mezzi personali di protezione;
 - 2) le misure previste per ridurre, per quanto possibile. il rischio complessivo;
 - 3) l'esposizione quotidiana personale dei lavoratori interessati;
 - 4) la certificazione del medico del lavoro, contenente anche una valutazione degli esami della funzione uditiva dei lavoratori interessati.
3. La concessione delle deroghe di cui al comma 1, lettere a) e b), è condizionata dall'intensificazione del controllo sanitario da parte del medico del lavoro.
4. L'accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per le deroghe di cui al comma 1, lettere a) e b), comporta la loro revoca.

Art. 12 - L. 26/99 -
(Registrazione dell'esposizione dei lavoratori)

- I. I lavoratori che svolgono le attività di cui all'art. 4 comma 2 sono iscritti in apposito registro, secondo il modello riportato in Allegato III.
2. Il registro di cui sopra è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta.
3. Il datore di lavoro:
 - a) consegna copia del registro di cui al comma 1 al Servizio d'Igiene Ambientale, cui comunica, ogni tre anni e comunque ogni qualvolta il Servizio medesimo ne faccia richiesta, le variazioni intervenute;
 - b) comunica al Servizio di Igiene Ambientale la cessazione del rapporto di lavoro, con le variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione;
 - c) consegna al Servizio di Igiene Ambientale, in caso di cessazione di attività dell'impresa, il registro di cui al comma 1;
 - d) richiede al Servizio di Igiene Ambientale copia delle annotazioni individuali in caso di assunzione di lavoratori che abbiano in precedenza esercitato attività che comportano le condizioni di esposizione di cui all'art. 4;
 - e) comunica ai lavoratori interessati tramite il medico del lavoro le relative annotazioni individuali contenute nel registro e nella cartella sanitaria e di rischio.
4. I dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono riservati.

Art.12 punto 3 a)
- L. 26/99
Correggere ...
ogni tre anni ...
con "ogni due
anni" come defi-
nito all'articolo 3
comma 3 dello
stesso decreto ...

CRITERI PER LA MISURAZIONE DEL RUMORE (Art. 3, COM- MA 2)

A-1. Generalità.

1.1. Le esposizioni personali di cui all'art. 2 sono:

- i) misurate direttamente con fonometri integratori, oppure:
- ii) calcolate partendo da misure della pressione acustica, integrando per il tempo di esposizione.

1.2. Le misurazioni devono essere effettuate nei posti di lavoro occupati dai lavoratori o con strumenti fissati sulla persona. La localizzazione e la durata delle misurazioni debbono essere congrue ai fini della rappresentatività dei valori ottenuti e quindi devono essere effettuate durante l'ordinaria attività lavorativa.

A-2. Apparecchiatura

2.1. I fonometri utilizzati devono essere conformi alle prescrizioni della norma IEC 651 gruppo 1; essi devono essere muniti di indicatore di sovraccarico.

Tali strumenti non sono idonei al calcolo del LAeq Te e in presenza di rumore impulsivo. Ove vengano utilizzati fonometri integratori questi dovranno essere conformi alle prescrizioni della norma 804 gruppo 1.

Sono consentiti metodi di misura che prevedano la registrazione, come tappa intermedia dei segnali su supporto magnetico

2.2. Lo strumento utilizzato per misurare direttamente il valore massimo (picco) della pressione acustica istantanea non ponderata deve avere una costante di tempo di salita non superiore a 100 microsecondi.

2.3. Tutta la strumentazione deve essere tarata ad intervalli non superiori ad un anno e ricontrollata prima di ogni intervento.

A-3. Misurazioni

3.1. La misurazione della pressione acustica in presenza della persona interessata deve tenere conto delle perturbazioni causate dalla stessa al campo di pressione; si considera non perturbata la misura se potrà essere eseguita a 0,1 metri di distanza dalla testa all'altezza dell'orecchio.

3.2. Le ponderazioni temporali "slow" e "fast" sono valide se l'intervallo di misurazione risulta grande rispetto alla costante di tempo della ponderazione prescelta ed il livello della pressione acustica non fluttui molto rapidamente.

3.3. Di ogni misurazione deve essere indicata anche l'incertezza di cui la medesima è affetta (errore casuale).

ALLEGATO II - L. 26/99 -

CRITERI PER IL CONTROLLO DELLA FUNZIONE UDITIVA DEI LAVORATORI (Art. 7, comma 2)

Per il controllo della funzione uditiva dei lavoratori si prendono in considerazione i seguenti aspetti:

1. Il controllo, effettuato conformemente alle indicazioni della medicina del lavoro, comprende:

ALLEGATO II - L. 26/99
come all'Art. 7 punto a)
... aggiungere
"possibilmente a riposo acustico" ...

- un esame iniziale prima e dopo un anno dall'esposizione al rumore;
- esami periodici ad intervalli conformi all'entità del rischio e stabiliti dal medico, come indicato all'art. 7.

2. Ogni esame comprende almeno un'otoscopia ed un controllo audiometrico con audiometria liminare totale in conduzione aerea che copra anche la frequenza di 8000 Hz.
3. Il controllo audiometrico rispetta anche le disposizioni della norma ISO 6189/1983 e dovrà essere condotto con un livello di rumore ambientale tale da permettere di misurare un livello di soglia di udibilità pari a 0 dB corrispondente alla norma ISO 389/1979.

ALLEGATO III - L. 26/99 -

MODELLO DI REGISTRO DI ESPOSIZIONE (Art. 12, comma 3)

BOZZA DI RACCOMANDATA (DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA) CONTENENTE LA COMUNICAZIONE AL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE DELL'ACCERTAMENTO DEL SUPERAMENTO DEL VALORE LIMITE DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DI 85 dB(A) e/o di 140 dB(C) PRESSO L'AZIENDA SECONDO QUANTO PREVISTO DAL DECRETO REGGENZIALE N. 26 DEL 17 FEBBRAIO 1999

RACCOMANDATA A.R.

San Marino, li

Spett.le

Dipartimento di Sanità Pubblica

Via la Toscana, 3

47893 Cailungo - Borgo Maggiore

Repubblica di San Marino

e p.c.: **Ai lavoratori dell'azienda**

Oggetto: Comunicazione inerente la valutazione dei livelli di esposizione al rumore (Decreto Reggenziale n. 26 del 17 febbraio 1999 art. 8).

Si comunica, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 8 del Decreto Reggenziale N° 26 del 17/02/99, che a seguito della valutazione del rumore, effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 3 del Decreto

medesimo, negli ambienti di lavoro della nostra azienda ...
.....

si è accertato che per i lavoratori che svolgono la mansione di
.....
hanno valori di Livello di Esposizione Quotidiana Personale al rumore (LEP,d) maggiori di 85 dB(A)

e/o inoltre che i lavoratori addetti alle mansioni di
..... possono essere esposti a valori di pressione acustica istantanea non ponderata e superiori a 140 dB(C) previsto dagli art. 4 e 8 del presente decreto in questione.

Alleghiamo alla presente le seguenti tabelle estratte dal rapporto di valutazione del rumore, tabelle che contengono l'elenco nominativo dei dipendenti dell'Azienda che al momento attuale possono presentare un livello di esposizione personale quotidiana al rumore superiore al valore limite di 85 dB(A) e 140 dB(C).

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgiamo distinti saluti.

Per la Società.....

Allegati: n. 2 REGISTRI DEGLI ESPOSTI

AZIENDA

MODELLO DI REGISTRO DEGLI ESPOSTI
AL RUMORE
(ex art. 12 del Decreto Reggenziale n. 3 del 7 gennaio 1999)

Mese, anno

.....fine decreto.....

(Fattori chimici)

Art. 29 punto 1)
**DECRETO NON
EMANATO**

1. Il datore di lavoro provvede affinché la presenza di inquinanti chimici negli ambienti di lavoro sia quanto più possibile contenuta e comunque non superiore ai limiti massimi di cui ad apposito decreto reggenziale.

Art. 29 punto 1)
Idem del Art. 27
punto 4)

2. Il datore di lavoro provvede affinché, nella produzione e nell'impiego di sostanze e preparati chimici pericolosi, siano evitati o limitati quanto più possibile i rischi connessi al loro uso mediante l'adozione di idonee misure di carattere tecnico, organizzativo o gestionale.

3. In particolare, il datore di lavoro provvede a:

- a) prendere misure specifiche di protezione per le operazioni che comportano un rischio elevato di esplosione, incendio e diffusione nell'ambiente di sostanze tossiche;
- b) sostituire, quando tecnicamente possibile, le sostanze e i preparati pericolosi con altri meno pericolosi per i lavoratori e l'ambiente;
- c) ricorrere al ciclo chiuso e a processi tecnologici che escludono o riducono al minimo possibile l'esposizione dei lavoratori e della popolazione in generale;
- d) adottare sistemi di abbattimento e captazione tali da consentire il contenimento degli inquinanti chimici nei limiti di ammissibilità di cui al comma primo;
- e) prendere provvedimenti e precauzioni tali da evitare la combinazione di sostanze chimiche diverse suscettibili di produrre reazioni incontrollabili o preparati pericolosi.

4. Il responsabile dell'immissione sul mercato di un prodotto classificato come pericoloso ai sensi della direttiva 91/155/CEE in materia, deve fornire all'utilizzatore, al più tardi al momento del primo acquisto, una scheda di sicurezza conforme a quanto stabilito dalla suddetta direttiva e contenente le informazioni significative riguardo la sicurezza e la tutela della salute e dell'ambiente. Tali schede devono essere redatte in lingua italiana.

5. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica.

6. L'accesso ad ambienti di lavoro inquinati da fattori chimici è consentito solo per il ripristino delle condizioni di sicurezza e previa adozione di adeguati sistemi protettivi collettivi ed individuali.

Art.30 - L. 31/98 -
(Fattori biologici)

1. Il datore di lavoro provvede affinché l'esposizione dei lavoratori ad inquinanti biologici sia eliminato o almeno mantenuto entro limiti massimi di accettabilità.

Art. 30 punto 2)
**DECRETI NON
EMANATI**

2. Le norme per la tutela dei lavoratori dall'esposizione ad inquinanti biologici sono dettate da appositi decreti reggenziali, tenendo anche conto della direttiva 90/679/CEE.

Art. 30 punto 2)
Idem del Art. 27
punto 4)

Art.31 - L. 31/98 -
(Fattori psicofisici)

1. Il datore di lavoro provvede affinché sia almeno mantenuta entro limiti massimi di accettabilità la presenza negli ambienti di lavoro di rischi di natura psicofisica derivanti da:

- eccessivo affaticamento fisico;
- sovraccarico di informazioni, segnalazioni o mansioni tali da provocare uno stato di stress psicologico.

Art. 31 punto 2)
DECRETI NON EMANATI

2. Le norme relative alle attività che comportano una movimentazione manuale dei carichi, tenuto anche conto dei principi fissati dalla Direttiva 90/269/CEE, sono contenute in appositi decreti reggenziali.

Art. 31 punto 2)
Idem del Art. 27 punto 4)

3. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori un'informazione e formazione adeguata per le attività che comportano una movimentazione manuale dei carichi, con i rischi, tra l'altro, di lesioni dorso-lombari per i lavoratori durante il lavoro.

Art.32 - L. 31/98 -
(Altri fattori)

1. Il datore di lavoro provvede affinché negli ambienti di lavoro sia limitata o comunque ridotta entro limiti di accettabilità la presenza di altri fattori di rischio, oltre a quelli elencati negli articoli precedenti, con particolare riferimento a:

- a) condizioni iperbariche o ipobariche;
- b) adeguata illuminazione diurna, notturna e di emergenza negli ambienti di lavoro, nei percorsi di transito e nelle vie ed uscite di emergenza;
- c) adeguata segnalazione ed informazione sull'uso delle macchine e degli impianti;
- d) affidabilità dei dispositivi di sicurezza e dei mezzi di protezione;
- e) efficacia o efficienza dei circuiti elettrici, idraulici e pneumatici tali da garantire l'affidabilità o la messa in sicurezza in caso di guasto.

Art. 32 punto 2)
DECRETI NON EMANATI

2. I riferimenti tecnici relativi ai fattori di cui al comma precedente sono definiti con uno o più decreti reggenziali. Tali decreti potranno anche prevedere l'attuazione delle disposizioni del presente articolo mediante prescrizioni per le materie per le quali non siano definibili parametri uniformi.

Art. 32 punto 2)
Idem del Art. 27 punto 4)
Inserire "nuovi" fattori di rischio non contemplati negli articoli precedenti (es. lavoro notturno)...

Art.33 - L. 31/98 -
(Mezzi personali di protezione)

1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori mezzi personali di protezione adeguati, li mantiene in efficienza e ne assicura le condizioni di igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie.

2. I mezzi personali di protezione devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da mezzi tecnici di protezione collettiva o da misure, metodi e procedimenti di organizzazione del lavoro. Tali mezzi non possono costituire misure

permanenti sostitutive di quelle tecniche o ambientali.

3. I lavoratori, anche tramite il rappresentante per la sicurezza, sono informati di tutte le misure da adottare in materia di sicurezza e salute in caso di impiego di mezzi di protezione personale sul luogo di lavoro.

4. I mezzi di protezione personali impiegati devono essere conformi alle relative disposizioni comunitarie concernenti la progettazione e la costruzione in materia di sicurezza e sanità.

5. Con apposito decreto reggenziale tenuto anche conto dei principi fissati dalla Direttiva 89/656/CEE sono disciplinati i mezzi personali di protezione.

Art. 33 punto 5)
**DECRETO NON
EMANATO**

Art. 33 punto 5)
Idem del Art. 27
punto 4)

Art.34 - L. 31/98 -
(Segnaletica di sicurezza)

1. Tutte le volte e nella misura in cui i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti con mezzi tecnici di protezione collettiva o con misure, metodi o sistemi di organizzazione del lavoro, il datore di lavoro utilizza una segnaletica di sicurezza e/o di salute sui luoghi di lavoro conforme alle disposizioni della Direttiva 92/58/CEE.

2. Il datore di lavoro provvede affinché il rappresentante per la sicurezza ed i lavoratori ricevano una informazione e formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, relativamente al significato della segnaletica di sicurezza e/o salute impiegata sul luogo di lavoro.

3. Con apposito decreto reggenziale sono stabilite ulteriori prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro per tutti i settori di attività pubblica o privata di cui all'articolo 2 della presente legge.

Art. 34 punto 3)
**DECRETO NON
EMANATO**

Art. 34 punto 3)
Idem del Art. 27
punto 4)

TITOLO IX
SANZIONI

Art.35 - L. 31/98 -
(Sanzioni applicabili al datore di lavoro))

**Considerazioni generali sul DECRETO 4 agosto 2008 n.116
TUTELA DELLE LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE E IN PERIO-
DO DI ALLATTAMENTO.**

L'inserimento del decreto non riporta annotazioni in quanto di recente emanazione ed attuazione (entrata in vigore dal 1 settembre 2008). In questa fase sono in atto la stesura delle procedure e la strutturazione dei rapporti fra i vari soggetti coinvolti ...

**DECRETO DELEGATO del 4 agosto 2008 n.116
(Ratifica Decreto Delegato 11 luglio 2008 n.108)**

**TUTELA DELLE LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE E
IN PERIODO DI ALLATTAMENTO**

**Art 1 - D.D. 116/08 -
(Campo applicativo)**

1. Il presente decreto contiene le disposizioni in materia di tutela della sicurezza e della salute che interessano le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento sino al settimo mese dalla data del parto, del settore privato e del settore pubblico allargato, tenuto conto dei principi fissati dalla Direttiva 92/85 CEE.
2. Le disposizioni presenti si applicano anche nei confronti delle lavoratrici indipendenti e delle libere professioniste.
3. Al Medico Specialista Ginecologo dell'ISS (per i non residenti e/o cittadini sammarinesi: Medico Specialista Ginecologo dell'USL di riferimento), per tutti gli aspetti ed eventuali problemi relativi allo stato di salute e alla gestazione della lavoratrice, ovvero in caso di gravidanza a rischio, permane il compito di gestire ed adottare i provvedimenti del caso.
4. Ai fini del presente decreto delegato per organo di vigilanza si intende l'Unità Organizzativa di Medicina e Igiene del Lavoro, Dipartimento di Sanità Pubblica, ai sensi dell'articolo 20 della Legge 18 febbraio 1998 n.31.

**Art. 2 - D.D. 116/08 -
(Divieto di esposizione)**

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle norme attualmente in vigore, è vietato esporre la lavoratrice gestante ad agenti di cui all'Allegato 2 – punto A.

**Art. 3 - D.D. 116/08 -
(Valutazione del rischio espositivo)**

1. Nel rispetto dei criteri contenuti nella Legge 18 febbraio 1998 n.31 e decreti applicativi, il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi che possono ledere la salute e la sicurezza della lavoratrice e del nascituro, in special modo quelli legati ad una esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici e alle attività lavorative riportate nell'Allegato 1.

2. Resta un obbligo del datore di lavoro l'identificazione delle misure di tutela più appropriate da mettere in atto.
3. Il Datore di Lavoro, in presenza di manodopera femminile, deve integrare il documento di valutazione dei rischi, di cui al comma 2 dell'articolo 6 della Legge 18 febbraio 1998 n.31, con l'analisi e l'identificazione delle mansioni a rischio per la salute e la sicurezza della lavoratrice in stato di gravidanza e del nascituro.

Art. 4 - D.D. 116/08 -
(Informazione e formazione della lavoratrice)

1. È dovere del datore di lavoro, scegliendo gli strumenti e i mezzi che ritiene più efficaci, informare la lavoratrice e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sui risultati scaturiti dalla valutazione dei rischi, di cui all'articolo 3, e sulle conseguenti strategie di prevenzione e protezione che intende applicare in tal senso.
2. Nel caso in azienda sia presente almeno una mansione a rischio, il datore di lavoro è tenuto ad informare la lavoratrice della necessità di segnalare lo stato di gravidanza non appena ne viene a conoscenza.
3. La lavoratrice deve comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza.

Art. 5 - D.D. 116/08 -
(Misure di protezione e di prevenzione e ruolo del medico del lavoro e dell'organo di vigilanza)

1. Se, nel documento di valutazione dei rischi, non emergono mansioni a rischio per la gravidanza e l'allattamento, la procedura, prevista nei commi successivi, non ha inizio.
2. Nel caso in cui, dal documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 3, emerge che nell'azienda sono presenti delle mansioni a rischio per la salute e la sicurezza della lavoratrice in stato di gravidanza e del nascituro, il datore di lavoro, avuta comunicazione dalla lavoratrice del proprio stato di gravidanza, deve mettere in atto le misure di tutela necessarie ad evitare l'esposizione ai suddetti rischi, da attivarsi entro 15 giorni, attraverso:
 - a) l'applicazione, ai fini dell'eliminazione del rischio, di una modifica temporanea degli aspetti organizzativi inerenti alle condizioni e all'orario di lavoro sulla base di quanto stabilito dal medico del lavoro aziendale;
 - b) lo spostamento di mansione, nel caso non sia possibile modificare le condizioni di lavoro, ovvero l'individuazione di una nuova collocazione, all'interno dell'azienda, anche in posizione diversa dal ruolo professionale e qualifica della dipendente interessata, a cui è possibile adibire la lavoratrice gravida, e ne verifica la compatibilità attraverso la valutazione del medico del lavoro aziendale;
 - c) l'attivazione, attraverso il medico del lavoro aziendale, della pratica di astensione anticipata dal lavoro presso l'organo di vigilanza se le condizioni organizzative impediscono una ricollocazione interna della lavoratrice, per la comprovata non disponibilità di mansioni adeguate.
1. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare all'organo di vigilanza le valutazioni di cui ai precedenti commi, nonché i provvedimenti, le

misure che intende di conseguenza adottare. Ricevuta la predetta comunicazione l'organo di vigilanza verifica e valuta l'appropriatezza e la compatibilità delle misure proposte. L'organo di vigilanza dà comunicazione, al datore di lavoro e alla lavoratrice interessata, dell'esito della valutazione.

2. Avverso ai provvedimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 è ammesso ricorso, entro 7 giorni dalla comunicazione, all'organo di vigilanza che, dopo gli opportuni accertamenti da attivarsi entro 10 giorni, dispone la conferma, la modifica o la revoca del giudizio e/o della procedura stessa.

3. La nuova collocazione è disposta dall'organo di vigilanza d'intesa con il medico del lavoro aziendale ed ha inizio dal giorno in cui la decisione viene comunicata al datore di lavoro ed alla lavoratrice.

4. L'astensione anticipata dal lavoro, che comunque non può protrarsi oltre il sesto mese di gravidanza, è disposta dall'organo di vigilanza e comunicata al datore di lavoro, alla lavoratrice, all'Unità Organizzativa di Medicina Legale e Fiscale - Qualità e all'Unità Organizzativa Prestazioni Sanitarie - Previdenza (Ufficio Prestazioni dell'I.S.S.) ed ha decorrenza dal giorno in cui si è disposto l'allontanamento dal lavoro ovvero dal giorno in cui la lavoratrice non presta attività lavorativa.

Art. 6 - D.D. 116/08 -

(Misure di protezione e di prevenzione per le lavoratrici indipendenti e delle libere professioni)

1. La lavoratrice indipendente e la libera professionista, quando il suo stato di gravidanza risulta incompatibile con il lavoro svolto, può rivolgersi direttamente all'organo di vigilanza che è tenuto a valutare i rischi per la gestante e a predisporre l'eventuale pratica autorizzativa di astensione anticipata dal lavoro.

2. L'astensione decorre dal giorno in cui l'organo di vigilanza ha certificato la necessità di allontanamento della lavoratrice dalla mansione a rischio e fino al compimento del sesto mese di gestazione e viene comunicata all'interessata, all'Unità Organizzativa di Medicina Legale e Fiscale -Qualità e all'Unità Organizzativa Prestazioni Sanitarie - Previdenza (Ufficio Prestazioni dell'I.S.S.).

Art. 7 - D.D. 116/08 -

(Norme a tutela della lavoratrice in gravidanza e puerperio e in allattamento)

1. Adibire la lavoratrice gestante ad attività diverse da quelle abitualmente svolte non produce alcuna modifica retributiva e normativa.

2. Si riconferma la nullità assoluta del licenziamento per motivi legati alla gravidanza e all'allattamento.

3. Alla lavoratrice con contratto di lavoro a tempo determinato, qualora la scadenza dello stesso venga a coincidere con il periodo di astensione anticipata, spetta il diritto all'indennità economica per gravidanza e puerperio previste dalle norme vigenti.

Art. 8 - D.D. 116/08 -

(Intervento a sostegno della lavoratrice e del datore di lavoro)

L'astensione anticipata dal lavoro prevista dall'articolo 5 del presente decreto dà diritto alla lavoratrice subordinata, per l'intero periodo, al percepimento del 100% della retribuzione contrattuale dovuta, secondo le modalità di cui all'articolo 2 della Legge 7 giugno 1977 n.30 e successive modifiche.

1. Alla lavoratrice autonoma e alle libere professioniste, per l'intero periodo di astensione anticipata dal lavoro, è erogata una indennità pari al 100% della media mensile dei redditi professionali dichiarati nei tre anni precedenti.
2. Le retribuzioni mensili della lavoratrice subordinata sono anticipati dal datore di lavoro e da questo recuperati mediante detrazione dai contributi dovuti nel mese di competenza; gli oneri relativi sono imputati alla "Cassa di compensazione prestazioni economiche temporanee lavoratori dipendenti" dell'I.S.S..
3. Il periodo di astensione anticipata dal lavoro è considerato d'ufficio come coperto di contribuzione ai fini del Fondo Pensioni, a norma dell'articolo 10 della Legge 11 febbraio 1983 n. 15.
4. Gli oneri relativi all'indennità corrisposta alla lavoratrice autonoma o alle libere professioniste sono imputati alla "Cassa di compensazione prestazioni economiche temporanee lavoratori autonomi" dell'I.S.S. e l'indennità è corrisposta direttamente dall'Istituto per la Sicurezza Sociale entro il quindicesimo giorno del mese successivo.
5. Il datore di lavoro che, a salvaguardia della sicurezza e della salute della donna in gravidanza, provvede, in base ai disposti dell'articolo 5 di cui sopra, ad una sua ricollocazione temporanea nell'ambito aziendale ha diritto, per tutto il periodo, ad uno sgravio contributivo del 5%.

Art. 9 - D.D. 116/08 -
(Allattamento)

1. La lavoratrice che si trova nel periodo di allattamento, in presenza delle esposizioni a rischio per il neonato di cui all'allegato 2 - punto B, è sottoposta alle stesse misure di tutela previste all'articolo 5 per la lavoratrice gestante.
2. Il datore di lavoro comunica alla lavoratrice in maternità obbligatoria la necessità di segnalare l'avvenuta nascita del figlio con un congruo periodo di anticipo (almeno 20 giorni) rispetto al termine del periodo di astensione obbligatoria post-parto.
3. Quando la lavoratrice in maternità obbligatoria informa dell'avvenuta nascita del figlio, il datore di lavoro deve verificare se la mansione svolta rientra tra quelle a rischio per l'allattamento, seguendo le disposizioni di cui all'articolo 5 del presente decreto.
4. Nel caso l'organo di vigilanza rilasci il provvedimento di astensione dal lavoro, che decorre dal termine del periodo di maternità obbligatoria, ne definisce anche il termine che non può protrarsi oltre a sette mesi dopo il parto.
5. La lavoratrice indipendente e la libera professionista, in presenza, nel periodo di allattamento, delle esposizioni a rischi per il neonato di cui all'allegato 2, deve rivolgersi all'organo di vigilanza che è tenuto a valutare i rischi per la lavoratrice madre e, qualora vengano accertati, a predisporre la pratica autorizzativa di astensione dal lavoro.

ro. L'astensione decorre dal giorno in cui l'organo di vigilanza ha disposto l'allontanamento della lavoratrice dalla mansione a rischio e ne definisce il termine che non può protrarsi oltre a sette mesi dopo il parto.

6. Per il periodo di astensione dopo il parto valgono i disposti previsti dall'articolo 8 di cui sopra.

Art. 10 - D.D. 116/08 -

(Modifica secondo comma articolo 1 e primo comma articolo 2 - Legge 29 ottobre 2003 n.137)

1. Le funzioni demandate, ai sensi del secondo comma articolo 1 Legge 29 ottobre 2003 n.137 e del primo comma articolo 2 Legge 29 ottobre 2003 n.137, al Servizio di Sorveglianza Sanitaria sono affidate al medico del lavoro dell'Unità Organizzativa di Medicina e Igiene del Lavoro (organo di vigilanza).

Art. 11 - D.D. 116/08 -

(Sanzioni)

1. Le violazioni di cui al presente decreto delegato danno luogo alle sanzioni di cui al Titolo X – articoli 42 -43 – 44 – 45 – 46 - 47 della Legge 18 febbraio 1998 n.31.

Art. 12 - D.D. 116/08 -

(Aggiornamento elenco fattori di rischio)

1. Gli allegati di cui al presente decreto devono essere aggiornati sulla base degli aggiornamenti scientifici, normativi, nazionali ed internazionali, con apposito decreto delegato.

Art. 13 - D.D. 116/08 -

(Abrogazioni)

1. È abrogato l'articolo 6 del Decreto 17 ottobre 1991 n.126 nonché ogni altra norma in contrasto con il presente decreto.

Art. 14 - D.D. 116/08 -

(Applicazione)

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto delegato si applicano a far data dal 1° settembre 2008.

• **ALLEGATO 1** - D.D. 116/08 -

Elenco, non esauriente, degli agenti e dei fattori di rischio la cui presenza richiede specifica valutazione dei rischi a tutela delle lavoratrici gestanti, puerpere ed in allattamento.

(vedi pagina seguente)

Codifica	Gruppo di fattori di rischio	Codifica	Tipologia di fattori di rischio	Note esplicative
01.00	<i>Agenti fisici</i>	01.01	Rumore	
		01.02	Vibrazioni al sistema braccio-mano/ generalizzate	Lavori che prevedono l'uso di mezzi di trasporto oppure l'utilizzo di macchine utensili
		01.03	Microclima (esposizione prolungata ad alte o basse temperature)	
		01.04	Radiazioni non ionizzanti: radiofrequenze, laser, ultrasuoni, campi elettromagnetici a bassa frequenza, ecc.	Per quanto riguarda i campi elettromagnetici, le donne in gravidanza non possono essere esposte a livelli superiori a quelli previsti per la popolazione generale (Legge 30 ottobre 2003 n.142)
		01.05	Radiazioni ionizzanti: raggi X, raggi gamma, radioisotopi, ecc.	
02.00	<i>Agenti chimici</i>	02.01	Piombo	
		02.02	Mercurio	
		02.03	Fosforo	
		02.04	Cromo	
		02.05	Nichel	
		02.06	Manganese	
		02.07	Cadmio	
		02.08	Idrocarburi alifatici	
		02.09	Derivati alogenati degli idrocarburi insaturi: cloruro di vinile, dibromoetilene, tricloroetilene, ecc.	
		02.10	Idrocarburi aromatici: stirene, toluene, ecc.	
		02.11	Idrocarburi policiclici aromatici	
		02.12	Policlorobifenili	
		02.13	Ossido di etilene	
		02.14	Glicoleteri	
		02.15	Glicoletilene	
		02.16	Farmaci (antiblastici, gas anestetici, ecc.)	
		02.17	Pesticidi	
		02.18	Ammine alifatiche	
		02.19	Ammine aromatiche	
		02.20	Sostanze etichettate come R 40, R61, R63, R64.	
		02.21	Esposizione ad agenti cancerogeni classificati come R45-R46-R49.	

		02.22	Esposizione ad altri agenti cancerogeni/mutageni/teratogen i non previsti da altre voci	
		02.23	Monossido di carbonio	
		02.24	Agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo	
03.00	Agenti biologici	03.01	Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 previsti dalla Direttiva 90/679/CEE e successive modifiche	
04.00	Agenti Biomeccanici	04.01	Movimenti ripetitivi a carico degli arti superiori	
		04.02	Movimenti ripetitivi a carico degli arti inferiori	Macchine mosse a pedale con ritmo di movimento frequente
		04.03	Movimenti ripetitivi a carico della colonna vertebrale	
		04.04	Movimentazione manuale di carichi	
		04.05	Posture incongrue	-Postura eretta per più di metà di giornata lavorativa; - postura seduta prolungata; - ecc.
05.00	Organizzazione del lavoro	05.01	Fatica psicofisica ed orari di lavoro	
		05.02	Spostamenti all'interno e all'esterno dell'azienda	
		05.03	Lavoro solitario	
		05.04	Attività che comportano l'utilizzo di videoterminale rischiano di provocare il distacco di placenta: colpi, ecc.	- Tempo di esposizione abituale 20 ore settimanali; - Ergonomia della postazione di lavoro;
		06.02	Attività che comportino l'uso di autoveicoli	
		06.03	Lavoro in quota	
		06.04	Attività su superfici sdruciolevoli, attività su rampe o scale	

- **ALLEGATO 2 - D.D. 116/08 -**

- A. *Lavoratrici gestanti di cui all'articolo 2.*

- 1. **Agenti**

- a) *Agenti fisici*

- Lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea.

b) Agenti biologici

- Toxoplasma,
- Virus della Rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione.

c) Agenti chimici

- Piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di Lavoro

- Lavori sotterranei di carattere minerario.

B. Lavoratrici in periodo di allattamento di cui all'articolo 9.

1. Agenti chimici

- Piombo e suoi derivati nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano

2. Condizioni di Lavoro

- Lavori sotterranei di carattere minerario

.....fine decreto.....

1. E' punito con la prigione di primo grado o con la multa a lire di minimo 3.000.000 (tre milioni) il datore di lavoro che:

Titolo IX

Riflettere sul peso e le misure sanzionatorie e ripensare alla depenalizzazione

- a) non elabora nei termini prescritti il documento di cui all'articolo 6 comma secondo riguardante la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, l'individuazione delle misure di prescrizione e il relativo programma di attuazione;
E' punito con la prigione di primo grado o con la multa a lire di minimo 2.500.000 (duemilioneicinquacentomila) il datore di lavoro che:
- b) omette di aggiornare le misure di prevenzione e protezione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi e alla evoluzione tecnologica;
- c) non predispone le misure da adottare in caso di emergenza e di pericolo;
- d) non mette a disposizione dei lavoratori i mezzi personali di protezione;
- e) non provvede alla designazione del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del medico del lavoro e dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle procedure di emergenza e di pronto soccorso;
- f) non provvede all'informazione e formazione di cui all'articolo 6 comma sesto e dell'articolo 16;
- g) omette di dare comunicazione di cui all'articolo 6 comma terzo al Servizio di Protezione Civile.
2. E' altresì punito con la multa a lire di minimo £.1.500.000 (unmilioneicinquacentomila) o con la multa a giorni di secondo grado il datore di lavoro che viola l'articolo 11 comma secondo.
3. E' punito con la sanzione amministrativa da 1 (uno) a 5 (cinque) milioni di lire il datore di lavoro che viola le disposizioni di cui all'articolo 15 comma primo e secondo.
4. Le incombenze di cui al presente articolo ad eccezione delle lettere c) d) ed f) non possono essere delegate a terzi.

Art.36 - L. 31/98 -

(Sanzioni applicabili al datore di lavoro ai dirigenti e ai preposti)

1. Sono puniti con la multa a lire di minimo £.1.500.000 (unmilioneicinquacentomila) o con la multa a giorni di secondo grado, nell'ambito delle rispettive incombenze, i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti i quali:
- a) omettono di far indossare ai lavoratori i mezzi di protezione personale;
- b) non limitano ai soli lavoratori istruiti l'accesso alle zone pericolose;
- c) richiedono ai lavoratori di svolgere la attività in situazioni di pericolo grave ed immediato;
- d) non informano i lavoratori di un pericolo grave ed immediato e non danno le conseguenti istruzioni;
- e) non procedono agli obblighi di cui all'articolo 7 comma terzo e quarto;

Art.36

Giungere ad una distinzione delle sanzioni imputabili ai dirigenti e preposti in base alle loro funzioni e responsabilità, da prevedere negli specifici articoli del titolo II ...

- f) salvo che il fatto costituisca più grave reato rifiutano o comunque non consentono agli operatori del Servizio Igiene Ambientale l'accesso per l'esercizio delle funzioni e dei compiti loro attribuiti.
2. Sono puniti con la multa a lire di minimo £.1.500.000 (unmilione cinquecentomila) o con la multa a giorni di secondo grado i dirigenti e i preposti i quali non impartiscono ai lavoratori la formazione di cui all'articolo 16 comma secondo.
3. Sono altresì puniti con la sanzione amministrativa di L.1.000.000 (unmilione) i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti che non tengono i registri degli infortuni.

Art.37 - L. 31/98 -
(Sanzioni applicabili ai lavoratori)

1. Sono puniti con la multa a lire di massimo £.2.000.000 (duemilioni) o la multa a giorni di primo grado i lavoratori che non osservano gli obblighi di cui all'articolo 8 comma secondo lettere a), b), c) d) ed e).

Art.38 - L. 31/98 -
(Sanzioni)

1. E' punito con l'arresto di terzo grado o con la multa a lire di minimo £.2.000.000 (duemilioni) chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 9.

Art.39 - L. 31/98 -
(Sanzioni applicabili al medico del lavoro)

1. Il medico del lavoro è punito:
- a) con la multa a lire di minimo £.1.500.000 (unmilione cinquecentomila) o con l'arresto di secondo grado per la violazione dell'articolo 17 comma terzo lettera b) e c);
- b) con la multa a lire di minimo £.1.500.000 (unmilione cinquecentomila) o con la multa a giorni di secondo grado per la violazione dell'articolo 17 comma terzo lettera f);
- c) con la sanzione pecuniaria amministrativa da £.3.000.000 (tre milioni) a £.5.000.000 (cinque milioni) per la violazione dell'articolo 17 comma terzo lettere d) e g).

Art.40 - L. 31/98 -
(Sanzioni per mancato rispetto delle prescrizioni impartite dagli organi di controllo)

1. Il datore di lavoro che senza giustificato motivo non dà esecuzione alle prescrizioni e disposizioni disciplinate dagli articoli 22 e 23 è punito con la multa a lire o l'arresto di secondo grado. In caso di recidiva o di fatti di particolare gravità si applica anche l'interdizione di primo grado dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere.
2. La persona giuridica assume veste di responsabile civile per l'esecuzione della pena pecuniaria e l'adempimento dell'obbligazione di cui agli articoli 140 (1) e 146 (2) del Codice

Penale quando si proceda penalmente nei confronti del suo rappresentante legale.

3. La sospensione condizionale della pena viene disposta se ricorrano le condizioni stabilite dall'articolo 62 (3) del Codice Penale.

4. Nello stesso caso e sempre che l'infrazione risulti particolarmente lieve ai sensi degli articoli 88 (4) - 89 (5) - 90 (6) del Codice Penale, il Giudice può applicare soltanto la pena della multa a giorni di terzo grado ed ammettere l'oblazione a norma dell'articolo 69 (7) stesso codice

Art.41 - L. 31/98 -

(Sanzioni per violazioni delle disposizioni contenute nei decreti reggenziali emanati ai sensi del Titolo VIII)

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni contenute nei decreti reggenziali emanati ai sensi del Titolo VIII della presente legge è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 3.000.000 (tremilioni) a lire 5.000.000 (cinquemilioni).

Art. 41

Chiarire se con il termine di "reato" viene considerato solo l'infortunio o si possono comprendere anche le malattie professionali e/o tecnopatie ...

Sarebbe opportuna una riflessione: se valutare la scelta di riproporre le sanzioni, previste per la violazione dei decreti reggenziali emanati ai sensi del Titolo VIII, in ogni decreto.... oppure mantenerla come norma generale della Legge.

TITOLO X

MODIFICHE AL SISTEMA SANZIONATORIO PREVISTO DALLE LEGGI 2 LUGLIO 1969, N.40 E 2 LUGLIO 1969, N.41

Art.42 - L. 31/98 -

1. L'articolo 146 della Legge 2 luglio 1969 n.40 è sostituito dal seguente:

"Art.146 - L. 40/69 -

Sanzioni applicabili ai datori di lavoro e ai dirigenti

I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:

- a) con la multa a lire di minimo di £.2.500.000 (duemilionicinquecentomila) o con la prigionia di primo grado per l'inosservanza degli articoli 3 e 128;
- b) con la multa a lire di minimo £.1.500.000 (unmilioneinquecentomila) o l'arresto o la multa a giorni di secondo grado per l'inosservanza degli articoli:

Art. 9 Aperture nel suolo e nelle pareti

Art. 15 Scale fisse a pioli

rt. 23 Parapetti

Art. 29 Difesa contro gli incendi

Art. 31 Parti e organi delle macchine

Art. 39 l'organo di comando

Art. 40 Blocco degli apparecchi di protezione
Art. 41 Aperture di alimentazione e di scarico delle macchine
Art. 46 Messa in moto e arresto dei motori.
Art. 47 Comando con dispositivo di blocco multiplo.
Art. 55 Passaggi e posti di lavoro sottoposti a carichi sospesi
Art. 58 Apertura di entrata nei recipienti
Art. 59 Lavori entro tubazioni, canalizzazioni, recipienti e simili nei quali possono esservi gas e vapori tossici od asfissianti.
Art. 60 Lavori entro tubazioni, canalizzazioni e simili nei quali possono esservi gas, vapori, polveri infiammabili ed esplosivi
Art. 64 Requisiti di resistenza e idoneità
Art. 66 Recipiente per il trasporto di liquidi o materie infiammabili, corrosive, tossiche e comunque dannose
Art. 67 I recipienti di cui all'art. 66, compresi quelli vuoti già usati, devono essere conservati in posti appositi e separati, con l'indicazione di pieno e vuoto, se queste condizioni non sono evidenti.
Art. 68 Lavori di saldatura in condizioni di pericolo
Art.69 Requisiti generali degli impianti elettrici
Art. 73 Collegamento elettrico a terra
Art. 76 Impianti antideflagranti
Art. 81 Lavori su parti in tensione
Art. 119 Difesa dalle sostanze nocive
Art. 121 Difesa dell'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi
Art. 124 Difesa contro le radiazioni ionizzanti
Art. 125 Lavori in ambienti sospetti di inquinamento
Art. 126 Pronto Soccorso
Art. 127 Personale sanitario

- c) con l'arresto o la multa a giorni di II grado per la violazione dell'articolo 34 comma primo;
- d) con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 3.000.000 (tremilioni) a lire 5.000.000 (cinquemilioni) per l'inosservanza delle altre norme della presente legge.

Nelle ipotesi previste alle lettere a) e b), in caso di recidiva o di fatti di particolare gravità si applica anche l'interdizione di primo grado dall'esercizio di arti e professioni o la decadenza da ogni autorizzazione o licenza amministrativa e dei diritti da esse derivanti".

Art.43 - L. 31/98 -

1. L'articolo 148 della Legge 2 luglio 1969 n.40 è sostituito dal seguente:

“Art.148 - L. 40/69 -
Sanzioni applicabili ai preposti

I preposti sono puniti:

- a) con l'arresto o la multa a giorni di secondo grado per la violazione dell'articolo 34, commi secondo e terzo;
- b) con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 1.000.000 (unmilione) a lire 3.000.000 (tremilioni) per l'inosservanza dell'articolo 3, lettera c).”.

Art.44 - L. 31/98 -

1. L'articolo 149 della Legge 2 luglio 1969 n.40 è sostituito dal seguente:

“Art.149 - L. 40/69 -
Sanzioni applicabili ai lavoratori

I lavoratori sono puniti:

- a) con la multa a lire da massimo £.2.000.000 (duemilioni) o la multa a giorni di primo grado per la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5, lettera b), d) ed e);
- b) con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 200.000 (duecentomila) a lire 2.000.000 (duemilioni) per la inosservanza delle altre norme della presente legge.”.

Art.45 - L. 31/98 -

1. L'articolo 74 della Legge 2 luglio 1969, n.41 è sostituito dal seguente:

“Art.74 - L. 41/69 -
Sanzioni applicabili ai datori di lavoro ed ai dirigenti

I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:

- a) con la multa a lire di minimo £.2.000.000 (duemilioni) o l'arresto o la multa a giorni di secondo grado per la violazione degli articoli 10, 13, 15, 22 primo comma, 25 primo comma, 27 quarto comma, 38, 46 secondo comma, 53 primo comma, 54 primo e secondo comma, e 64 primo e secondo comma. In caso di recidiva o di fatti di particolare gravità si applica anche l'interdizione di primo grado dall'esercizio di arti o professioni ovvero la decadenza da ogni autorizzazione o licenza amministrativa e dai diritti da essi derivanti;
- b) con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 3.000.000 (tremilioni) a lire 5.000.000 (cinquemilioni) per l'inosservanza di tutte le altre norme.”.

Art.46 - L. 31/98 -

1. L'articolo 75 della Legge 2 luglio 1969, n.41 è sostituito dal seguente:

“Art.75 - L. 41/69 -
Sanzioni applicabili ai preposti

I preposti sono puniti:

- a) con l’arresto o con la multa a giorni di secondo grado per l’inosservanza delle norme di cui agli articoli 13, 33 ultimo comma, 34 primo e secondo comma, nonché per non aver esercitato, ai sensi dell’articolo 2, la dovuta vigilanza sui lavoratori per l’osservanza da parte di questi delle norme indicate alla lettera a) dell’articolo seguente. Nei casi di maggiore gravità si applica la multa a lire;
- b) con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 200.000 (duecentomila) a lire 2.000.000 (duemilioni) per l’inosservanza delle norme di cui agli articoli 10 terzo e quinto comma, 15, 36 secondo e quinto comma, 43, 45, 49 terzo ed ultimo comma, 50 primo, secondo ed ultimo comma, 51, 70 secondo e terzo comma, nonché per non avere esercitato, ai sensi dell’articolo 2, la dovuta vigilanza sui lavoratori per l’osservanza da parte di questi delle norme indicate alla lettera b) dell’articolo seguente.”.

Art.47 - L. 31/98 -

1. L’articolo 76 della Legge 2 luglio 1969, n.41 è sostituito dal seguente:

“Art.76 - L. 41/69 -
Sanzioni applicabili ai lavoratori

I lavoratori sono puniti:

- a) con l’arresto o la multa a giorni di secondo grado per l’inosservanza delle norme di cui all’articolo 44. Nei casi di maggiore gravità, si applica la multa a lire;
- b) con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 200.000 (duecentomila) a lire 2.000.000 (duemilioni) per l’inosservanza delle norme di cui all’articolo 8 primo comma, 16, 35 secondo e terzo comma, 51 quarto comma, 54 quinto comma, 57 ultimo comma, 59 primo comma, 70 terzo comma”.

TITOLO XI
DISPOSIZIONI FINALI

Art.48 - L. 31/98 -
(Tempi di attuazione)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 6, commi secondo, terzo e quarto, articolo 10 comma quarto, articolo 18 comma primo e secondo, entreranno in vigore:

- a) entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge per le grandi imprese e per le imprese a rischio di incidente rilevante;
- b) entro 18 mesi dall’entrata in vigore della presente legge per tutte le altre.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 16, comma primo, devono essere osservate per la prima volta entro un mese dalle scadenze di cui al comma primo del presente articolo.

Art. 48
Per le “nuove imprese” non sono previsti i tempi di attuazione della legge ...

3. Le disposizioni di cui all'articolo 16, commi secondo e terzo, devono essere osservate entro 6 mesi dalle scadenze di cui al comma primo del presente articolo.

Art.49 - L. 31/98 -
(Abrogazioni)

1. Sono espressamente abrogati gli articoli 6 e 147 della Legge del 2 Luglio 1969 n.40, la Legge del 17 Marzo 1987 n.40 e l'articolo 11 commi 1,2,3,4 della Legge 30 Marzo 1993 n.53. Sono espressamente abrogati dalla data di entrata in vigore dei decreti reggenziali che andranno a disciplinare la medesima materia i Decreti Reggenziali n. 122, 123, 124 e 125 del 1991.

2. Sono altresì abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Art.50 - L. 31/98 -
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

.....

ALLEGATO 1 della Legge n. 31/98 -

Attività implicanti rischi di incidente rilevante

Art. 1 - allegato I - L.31/98
(Criteri di appartenenza)

1. Ai fini di quanto previsto nell'art. 6 comma terzo, il datore di la-

Allegato 1
Necessità di aggiornare i contenuti dell'allegato 1.....

voro è tenuto a trasmettere al Servizio della Protezione Civile le informazioni di cui alla scheda riportata nell'art. 2 del presente Allegato qualora possano essere immagazzinate in qualunque momento nel proprio stabilimento le seguenti sostanze e preparati in quantità superiore a quelle indicate nel comma secondo e nel comma terzo del presente articolo.

2. Per le sostanze (o gruppo di sostanze) elencate nel presente comma ed incluse anche nel comma terzo, si applicano le quantità di seguito indicate:

Sostanze o gruppi di sostanze	Quantità (Tonnellate)
1. Acrilonilrile	20
2. Ammoniaca	50

OSSERVAZIONI
CRITICITA

SUGGERIMENTI
PROPOSTE

3.	Cloro	10
4.	Biossido di zolfo	25
5.	Nitrato di ammonio (1)	350
6.	Nitrato di ammonio sotto forma di fertilizzante (2)	1.250
7.	Clorato di sodio	25
8.	Ossigeno (liquido)	200
9.	Triossido di zolfo	15
10.	Cloruro di carbonile (fosgene)	0,750
11.	Idrogeno solforato	5
12.	Acido fluoridrico	5
13.	Acido cianidrico	5
14.	Solfuro di carbonio	20
15.	Bromo	50
16.	Acetilene	5
17.	Idrogeno	5
18.	Ossido di etilene	5
19.	Ossido di propilene	5
20.	2 Propenai (Acroleina)	20
21.	Formaldeide (conc. >90%)	5
22.	Monobromometano (bromuro di metile)	20
23.	Isocianato di metile	0,150
24.	Piombo tetraetile o piombo tetrametile	5
25.	1.2 Dibromoetano (bromuro di etilene)	5
26.	Acido cloridrico (gas liquefatto)	25
27.	Diisocianato di difenilmetano (MDI)	20
28.	Toluen diisocianato (TDI)	10

(1) Include sia il nitrato di ammonio e i miscugli di nitrato di ammonio, in cui il contenuto di azoto derivato dal nitrato di ammonio è superiore al 28% in peso, sia le soluzioni acquose di nitrato di ammonio in cui la concentrazione di nitrato di ammonio è superiore al 90% in peso.

(2) Si applica ai fertilizzanti semplici di nitrato di ammonio che sono conformi alla direttiva CE n. 89/877 e ai fertilizzanti composti in cui il contenuto di azoto derivato dal nitrato di ammonio è superiore al 28% in peso (un fertilizzante composto contiene nitrati di ammonio insieme a fosfati e/o potassa)

3. Per le sostanze (o gruppo di sostanze) non rientranti nel comma precedente, nonché per i preparati si applica la seguente tabella. La quantità di sostanze e preparati (1) della stessa categoria sono cumulative. Se sotto lo stesso numero sono raggruppate più categorie, si devono sommare i quantitativi di tutte le sostanze e preparati delle categorie specificate.

(1) Per preparati si intendono miscugli o soluzioni composti da due o più sostanze (Direttive CE 89/178; CE 91/155; CE 91/442)

(2) Le categorie di sostanze e preparati sono definiti nelle direttive CE 88/379 e CE 90/517

	Categorie di sostanze e preparati (2)	Quantità (tonnellate)
1	Sostanze e preparati che sono classificati come "molto tossici"	5
2	Sostanze e preparati che sono classificati come "tossici" (3), "comburenti" o "esplosivi"	10
3	Sostanze e preparati gassosi, ivi compresi quelli forniti sotto forma liquida, che sono gassosi a pressione normale e che sono classificati come "facilmente infiammabili" (4)	50
4	Sostanze e preparati (escluse le sostanze e preparati gassosi di cui al n.3) che sono classificati come "facilmente infiammabili" o "estremamente infiammabili" (5)	5000

- (3) Salvo quando le sostanze o i preparati non si trovino in uno stato che conferisca loro proprietà tali da dare luogo a rischi di incidente rilevante.
- (4) Questa voce comprende le sostanze che, allo stato gassoso a pressione normale e mescolate con l'aria, diventano infiammabili e il cui punto di ebollizione è pari o inferiore a 20 °C alla pressione normale.
- (5) Questa voce comprende i liquidi che hanno un punto di infiammabilità al di sotto di 21 °C e un punto di ebollizione, a pressione normale, al di sopra di 20 °C.

Art.2 - allegato I - L.31/98

(Schede di informazione sui rischi di incidente rilevante)

1. Le informazioni minime da trasmettere al servizio di Protezione Civile in ottemperanza della presente legge sono relative a:

- tipo di processo produttivo;
- sostanze pericolose presenti e relative quantità;
- rischi possibili per i lavoratori, la popolazione e l'ambiente;
- misure di sicurezza e norme di comportamento adottate per prevenire e mitigare gli incidenti.

2. La Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, su proposta del Servizio Igiene Ambientale e del Servizio di Protezione Civile, tramite apposito decreto reggenziale definisce specifiche linee guida per l'espletamento degli obblighi relativi al presente articolo.

Allegato 1
Art. 2 punto 2)
DECRETO NON EMANATO

Allegato 1
Art. 2 punto 2)
Da emanare per rendere più concreta l'applicazione dell'allegato e l'aggiornamento dei riferimenti tecnici...

.....

**A cura dei Signori :
Vincenzo Cesarini - Riccardo Guerra - Iader Paoloni**

OSSERVAZIONI
CRITICITA

Indicazione della norma di
riferimento (legge - decreto) e
dell'articolo (comma - punto)

SUGGERIMENTI
PROPOSTE

Esempio:

Difficoltà nel

=====

Esempio:

L. 31/98, art. 00, comma 01,
punto z)

=====

Esempio:

Modificare la

=====

Cognome Nome: Sig.

In qualità o rappresentanza di:

OSSERVAZIONI
CRITICITA

Indicazione della norma di
riferimento (legge - decreto) e
dell'articolo (comma - punto)

SUGGERIMENTI
PROPOSTE

Esempio:

Difficoltà nel

=====

Esempio:

L. 31/98, art. 00, comma 01,
punto z)

=====

Esempio:

Modificare la

=====

Cognome Nome: Sig.

In qualità o rappresentanza di: